

## Convenzione internazionale delle telecomunicazioni

### TRADUZIONE NON UFFICIALE

#### Parte prima

#### Disposizioni fondamentali

##### *Preambolo*

- 1 I plenipotenziari dei Governi contraenti, nell'intento di facilitare le relazioni pacifiche e la cooperazione tra i popoli attraverso il buon funzionamento delle telecomunicazioni, pur riconoscendo pienamente a ciascun Paese il diritto sovrano di disciplinare le proprie telecomunicazioni, e tenuto conto dell'importanza crescente delle telecomunicazioni per la salvaguardia della pace e lo sviluppo sociale ed economico in tutti i Paesi, hanno, di comune accordo, concluso la presente convenzione, che è lo strumento fondamentale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.

#### Capitolo I

#### Composizione, oggetto e struttura dell'Unione

##### Articolo 1 Composizione dell'Unione

- 2 1. L'Unione internazionale delle telecomunicazioni si compone di Membri che, tenuto conto del principio d'universalità e dell'interesse a che la partecipazione all'Unione sia universale, sono:
  - 3 a. ogni Paese elencato nell'allegato 1, che firma e ratifica la Convenzione o aderisce a questo Atto;
  - 4 b. ogni Paese non elencato nell'allegato 1, che diventa Membro delle Nazioni Unite e aderisce alla Convenzione conformemente ai disposti dell'articolo 46;
  - 5 c. ogni Paese sovrano non elencato nell'allegato 1, e non Membro delle Nazioni Unite, che aderisce alla Convenzione, conformemente ai disposti dell'articolo 46, dopo che la sua domanda di ammissione come Membro dell'Unione sia stata accettata dai 2/3 dei Membri dell'Unione.
- 6 2. In applicazione dei disposti del numero 5, se una domanda d'adesione come Membro è presentata, nell'intervallo fra due Conferenze di plenipotenziari, per via diplomatica è per il tramite del Paese dove è fissata la sede dell'

Unione, il segretario generale consulta i Membri dell'Unione; un Membro sarà considerato come astenutosi se non ha risposto nel termine di 4 mesi, a contare dal giorno in cui è stato consultato.

## **Articolo 2 Diritti e obblighi dei Membri**

- 7** 1. I Membri dell'Unione hanno i diritti e sono sottoposti agli obblighi previsti nella Convenzione.
- 8** 2. I diritti dei Membri, per quanto concerne la loro partecipazione alle conferenze, riunioni e consultazioni dell'Unione, sono i seguenti:
- 9** a. ogni Membro ha il diritto di partecipare alle conferenze dell'Unione, è eleggibile nel Consiglio d'amministrazione e ha il diritto di presentare i candidati ai posti di funzionari eletti di tutti gli organismi permanenti dell'Unione;
- 10** b. riservati i disposti dei numeri 117 e 179, ogni Membro ha diritto a un voto in tutte le conferenze dell'Unione, in tutte le riunioni dei comitati consultivi internazionali e, se fa parte del Consiglio d'amministrazione, in tutte le sessioni di questo Consiglio;
- 11** c. riservati i disposti dei numeri 117 e 179, ogni Membro ha parimenti diritto a un voto in tutte le consultazioni effettuate per corrispondenza.

## **Articolo 3 Sede dell'Unione**

- 12** La sede dell'Unione è stabilita a Ginevra.

## **Articolo 4 Oggetto dell'Unione**

- 13** 1. L'Unione ha per oggetto:
- 14** a. di mantenere e di estendere la cooperazione internazionale fra tutti i Membri dell'Unione per il miglioramento e l'impiego razionale delle telecomunicazioni di ogni genere, nonché di promuovere e di offrire l'assistenza tecnica ai Paesi in sviluppo, nel campo delle telecomunicazioni;
- 15** b. di favorire lo sviluppo dei mezzi tecnici e il loro sfruttamento più efficace, allo scopo di aumentare il rendimento dei servizi delle telecomunicazioni, di estenderne l'uso e di generalizzare, quanto più possibile, la loro utilizzazione da parte del pubblico;
- 16** c. di armonizzare gli sforzi delle nazioni verso questi fini comuni.
- 17** 2. A tale scopo, e più particolarmente, l'Unione:
- 18** a. attribuisce le frequenze dello spettro radioelettrico e registra le assegnazioni di frequenze, in modo da evitare disturbi nocivi tra le stazioni di radiocomunicazione dei diversi Paesi;
- 19** b. coordina gli sforzi nell'intento di eliminare i disturbi nocivi tra le stazioni di radiocomunicazione dei diversi Paesi e di migliorare l'utilizzazione dello spettro delle frequenze;

- 20 c. incoraggia la cooperazione internazionale in vista di assicurare l'assistenza tecnica ai Paesi in sviluppo, nonché la creazione, lo sviluppo e il perfezionamento degli impianti e delle reti di telecomunicazione nei Paesi in sviluppo, mediante tutti i mezzi a sua disposizione, compresa la sua partecipazione ai programmi appropriati delle Nazioni Unite e l'utilizzazione delle proprie risorse, secondo i bisogni;
- 21 d. coordina gli sforzi in vista di permettere lo sviluppo armonioso dei mezzi di telecomunicazione, specialmente quelli facenti capo alle tecniche spaziali, al fine di utilizzare, nel modo migliore, le possibilità che tali mezzi offrono;
- 22 e. favorisce la collaborazione tra i suoi Membri nell'intento di stabilire tariffe ai livelli più bassi possibili, compatibili con un servizio efficiente e una gestione finanziaria delle telecomunicazioni solida e indipendente;
- 23 f. promuove l'adozione di provvedimenti che consentano di garantire la sicurezza della vita umana mediante la cooperazione dei servizi di telecomunicazione;
- 24 g. svolge degli studi, promulga regolamenti, adotta risoluzioni, formula raccomandazioni e suggerimenti, raccoglie e pubblica informazioni concernenti le telecomunicazioni.

#### Articolo 5 Struttura dell'Unione

- 25 L'Unione comprende gli organi seguenti:
- 26 1. la Conferenza di plenipotenziari, organo supremo dell'Unione;
- 27 2. le conferenze amministrative;
- 28 3. il Consiglio d'amministrazione;
- 29 4. gli organi permanenti designati qui appresso:
- 30 a) il Segretariato generale;
- 31 b) il Comitato internazionale di registrazione delle frequenze (IFRB);
- 32 c) il Comitato consultivo internazionale delle radiocomunicazioni (CCIR);
- 33 d) il Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (CCITT).

#### Articolo 6 Conferenza di plenipotenziari

- 34 1. La Conferenza di plenipotenziari è composta di delegazioni rappresentanti i Membri. Essa è normalmente convocata ogni 5 anni e, in ogni caso, l'intervallo tra le conferenze di plenipotenziari successive non supera 6 anni.
- 35 2. La Conferenza di plenipotenziari:
- 36 a) fissa i principi generali che l'Unione deve osservare per conseguire gli scopi enunciati all'articolo 4 della presente Convenzione;
- 37 b) esamina il rapporto del Consiglio d'amministrazione relativo all'attività di tutti gli organismi dell'Unione dopo l'ultima Conferenza di plenipotenziari;

- 38 c) fissa le basi del bilancio di previsione dell'Unione e il massimo delle sue spese per il periodo che va fino alla successiva Conferenza di plenipotenziari, dopo aver esaminato tutti gli aspetti pertinenti all'attività dell'Unione durante questo periodo, compreso il programma delle conferenze e delle riunioni e ogni altro piano a medio termine presentato dal Consiglio d'amministrazione;
- 39 d) formula tutte le direttive generali concernenti gli effettivi dell'Unione e fissa, se necessario, gli stipendi di base, le scale degli stipendi e il regime delle indennità e pensioni di tutti i funzionari dell'Unione;
- 40 e) esamina i conti dell'Unione e li approva definitivamente, se necessario;
- 41 f) elegge i membri dell'Unione chiamati a comporre il Consiglio d'amministrazione;
- 42 g) elegge il segretario generale e il vicesegretario generale e fissa la data alla quale essi assumono le loro funzioni;
- 43 h) elegge i Membri del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze e fissa la data alla quale essi assumeranno le loro funzioni;
- 44 i) elegge i direttori dei Comitati consultivi internazionali e fissa la data alla quale essi assumeranno le loro funzioni;
- 45 j) rivede la Convenzione, se lo giudica necessario;
- 46 k) conclude o, se è il caso, rivede gli accordi tra l'Unione e le altre organizzazioni internazionali, esamina ogni accordo provvisorio concluso dal Consiglio d'amministrazione in nome dell'Unione con queste medesime organizzazioni e dà loro il seguito che giudica opportuno;
- 47 l) tratta tutte le altre questioni di telecomunicazione giudicate necessarie.

#### Articolo 7 Conferenze amministrative

- 48 1. Le conferenze amministrative dell'Unione comprendono:
- 49 a) le conferenze amministrative mondiali;
- 50 b) le conferenze amministrative regionali.
- 51 2. Le conferenze amministrative sono convocate, di norma, per trattare questioni particolari inerenti alle telecomunicazioni. Possono essere trattate unicamente le questioni iscritte all'ordine del giorno. Le decisioni prese da queste conferenze devono essere, in ogni caso, conformi ai disposti della Convenzione. Al momento di prendere risoluzioni e decisioni, le conferenze amministrative dovrebbero tener conto delle ripercussioni finanziarie prevedibili e devono sforzarsi di evitare di prendere risoluzioni e decisioni tali che possono cagionare il sorpasso dei limiti superiori dei crediti fissati dalla Conferenza dei plenipotenziari.
- 52 3. (1) L'ordine del giorno di una conferenza amministrativa mondiale può comprendere:
- 53 a) la revisione parziale dei Regolamenti amministrativi elencati al numero 643;

- 54 *b)* eccezionalmente, la revisione completa di uno o parecchi di questi Regolamenti;
- 55 *c)* ogni altra questione di carattere mondiale di competenza della conferenza.
- 56 (2) L'ordine del giorno di una conferenza amministrativa regionale deve comprendere unicamente questioni particolari delle telecomunicazioni di natura regionale, comprese le direttive destinate al Comitato internazionale di registrazione delle frequenze per quanto concerne il suo operato nella regione pertinente, sempre che tali direttive non pregiudichino gli interessi di altre regioni. Inoltre, le decisioni di una simile conferenza devono, in ogni caso, essere conformi alle disposizioni dei Regolamenti amministrativi.

#### Articolo 8 Consiglio d'amministrazione

- 57 1. (1) Il Consiglio d'amministrazione è composto di 41 Membri dell'Unione eletti dalla Conferenza di plenipotenziari, tenuto conto della necessità di un'equa ripartizione dei seggi del Consiglio tra tutte le regioni del mondo. Salvo nei casi di vacanza che si verificano nelle condizioni specificate nel regolamento generale, i Membri dell'Unione eletti nel Consiglio d'amministrazione adempiono il loro mandato fino alla data alla quale la Conferenza di plenipotenziari procede all'elezione di un nuovo Consiglio. Essi sono rieleggibili.
- 58 (2) Ogni Membro del Consiglio designa, a far parte del Consiglio, una persona che può essere assistita da uno o parecchi assessori.
- 59 2. Il Consiglio d'amministrazione emana il suo regolamento interno.
- 60 3. Nell'intervallo tra Conferenze di plenipotenziari, il Consiglio d'amministrazione agisce in qualità di mandatario della Conferenza di plenipotenziari entro i limiti dei poteri delegati da quest'ultima.
- 61 4.(1) Il Consiglio d'amministrazione è incaricato di prendere tutti i provvedimenti necessari per agevolare l'esecuzione, da parte dei Membri, delle disposizioni della Convenzione, dei Regolamenti amministrativi, delle decisioni della Conferenza di plenipotenziari e, se del caso, delle decisioni delle altre conferenze e riunioni dell'Unione, nonché di svolgere tutti gli altri compiti che gli sono assegnati dalla Conferenza di plenipotenziari.
- 62 (2) Definisce ogni anno la politica d'assistenza tecnica conformemente all'oggetto dell'Unione.
- 63 (3) Assicura una coordinazione efficace delle attività dell'Unione e esercita un controllo finanziario effettivo sugli organismi permanenti.
- 64 (4) Favorisce la cooperazione internazionale in vista di assicurare, con tutti i mezzi a sua disposizione, e segnatamente con la partecipazione dell'Unione ai programmi appropriati delle Nazioni Unite, la cooperazione tecnica con i Paesi in sviluppo, conformemente allo scopo dell'Unione, che è di favorire, con tutti i mezzi possibili, lo sviluppo delle telecomunicazioni.

**Articolo 9** Segretariato generale

- 65** 1. (1) Il Segretariato generale è diretto da un segretario generale assistito da un vicesegretario generale.
- 66** (2) Il segretario generale e il vicesegretario generale assumono il loro servizio alla data fissata al momento della loro elezione. Essi rimangono normalmente in carica fino al giorno fissato dalla Conferenza di plenipotenziari nel corso della sua riunione successiva e sono rieleggibili soltanto una volta.
- 67** (3) Il segretario generale prende tutti i provvedimenti necessari affinché le risorse dell'Unione siano utilizzate con parsimonia, ed è responsabile verso il Consiglio d'amministrazione per la totalità degli aspetti amministrativi e finanziari delle attività dell'Unione. Il vicesegretario generale è responsabile verso il segretario generale.
- 68** 2. (1) Se il posto di segretario generale diventa vacante, il vicesegretario generale succede al segretario generale nella sua funzione, che conserva fino alla data fissata dalla Conferenza di plenipotenziari nel corso della sua riunione successiva; egli è eleggibile a questo posto con riserva dei disposti del numero 66. Se, in tali circostanze, il vicesegretario generale succede al segretario generale nella sua funzione, il posto di vicesegretario generale è considerato vacante alla stessa data, e i disposti del numero 69 sono applicabili.
- 69** (2) Se il posto di vicesegretario generale diventa vacante a una data anteriore di oltre 180 giorni a quella che è stata fissata per la riunione della prossima Conferenza di plenipotenziari, il Consiglio d'amministrazione nomina un successore per la durata restante del mandato.
- 70** (3) Se i posti di segretario generale e di vicesegretario generale diventano vacanti simultaneamente, il funzionario eletto che è stato più a lungo in servizio esercita le funzioni di segretario generale durante una durata non superiore a 90 giorni. Il Consiglio d'amministrazione nomina un segretario generale e, se i posti sono divenuti vacanti a una data anteriore di oltre 180 giorni a quella che è stata fissata per la riunione della prossima Conferenza di plenipotenziari, nomina parimenti un vicesegretario generale. Un funzionario così nominato resta in servizio per la durata restante del mandato del suo predecessore. Egli può fare atto di candidatura all'elezione al posto di segretario generale o di vicesegretario generale alla Conferenza di plenipotenziari precitata.
- 71** 3. Il segretario generale agisce in qualità di rappresentante legale dell'Unione.
- 72** 4. Il vicesegretario generale assiste il segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni e assume i compiti particolari che gli sono affidati dal segretario generale. Egli esercita le funzioni di segretario generale in assenza di quest'ultimo.

**Articolo 10** Comitato internazionale di registrazione delle frequenze

- 73** 1. Il Comitato internazionale di registrazione delle frequenze (IFRB) è composto di 5 Membri indipendenti eletti dalla Conferenza di plenipotenziari. Questi Membri sono eletti tra i candidati proposti dai Paesi membri dell'Unione, in modo da assicurare una ripartizione equa tra le regioni del mondo. Ogni Membro dell'Unione può proporre un solo candidato, che deve essere cittadino del suo Paese.
- 74** 2. I Membri del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze assumono le loro funzioni alle date che sono state fissate in occasione della loro elezione e restano in funzione fino alle date fissate dalla successiva Conferenza di plenipotenziari.
- 75** 3. I membri del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze, nell'esercizio delle loro funzioni, non rappresentano il loro Paese né una regione, ma sono agenti imparziali investiti di un mandato internazionale,
- 76** 4. I compiti essenziali del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze sono i seguenti:
- 77** a) effettuare l'iscrizione e la registrazione metodiche delle assegnazioni di frequenze fatte dai diversi Paesi, conformemente alla procedura specificata nel regolamento delle radiocomunicazioni e, se del caso, conformemente alle decisioni delle conferenze competenti dell'Unione, al fine di assicurarne il riconoscimento internazionale ufficiale;
- 78** b) effettuare, nelle stesse condizioni e allo stesso scopo, un'iscrizione metodica delle ubicazioni assegnate dai Paesi ai satelliti geostazionari;
- 79** c) fornire pareri ai Membri, in vista dell'impiego del più gran numero possibile di vie radioelettriche nelle regioni dello spettro delle frequenze dove possono prodursi disturbi nocivi, come pure in vista dell'utilizzazione equa, efficace ed economica dell'orbita dei satelliti geostazionari, tenuto conto dei bisogni dei membri che chiedono un'assistenza, dei bisogni particolari dei Paesi in sviluppo, nonché della situazione geografica particolare di certi Paesi;
- 80** d) adempiere tutti i compiti suppletivi concernenti l'assegnazione e l'utilizzazione delle frequenze e l'utilizzazione equa dell'orbita dei satelliti geostazionari conformemente alle procedure previste dal regolamento delle radiocomunicazioni, prescritte da una conferenza competente dell'Unione o dal Consiglio d'amministrazione con il consenso della maggioranza dei Membri dell'Unione in vista della preparazione di una tale conferenza o in esecuzione delle sue decisioni;
- 81** e) fornire l'aiuto tecnico alla preparazione e all'organizzazione delle conferenze delle radiocomunicazioni consultando, se necessario, gli altri organi permanenti dell'Unione, tenuto conto di tutte le direttive del Consiglio d'amministrazione relative all'esecuzione di questa preparazione; il Comitato fornisce parimenti la sua assistenza ai Paesi in sviluppo riguardo ai lavori preparatori di queste conferenze;

- 82 *f)* tenere a giorno i documenti indispensabili, relativi all'esercizio delle sue funzioni.

#### Articolo 11 Comitati consultivi internazionali

- 83 1. (1) Il Comitato consultivo internazionale delle radiocomunicazioni (CCIR) è incaricato di eseguire studi e di emanare raccomandazioni inerenti alle questioni tecniche e d'esercizio relative specificamente alle radiocomunicazioni, senza limitazione quanto alla gamma di frequenze; di regola, questi studi non tengono conto delle questioni di ordine economico, ma qualora esse sottendano paragoni tra parecchie soluzioni tecniche, i fattori economici possono parimenti essere presi in considerazione.
- 84 (2) Il Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (CCITT) è incaricato di eseguire studi e di emanare raccomandazioni tecniche, d'esercizio e tariffali concernenti i servizi delle telecomunicazioni, ad eccezione delle questioni tecniche e d'esercizio relative specificamente alle radiocomunicazioni che, giusta il numero 83, dipendono dal CCIR.
- 85 (3) Nell'adempimento dei suoi compiti, ogni Comitato consultivo internazionale deve prestare particolare attenzione allo studio delle questioni e all'elaborazione di raccomandazioni direttamente legate all'istituzione, allo sviluppo e al perfezionamento delle telecomunicazioni nei Paesi in sviluppo, nell'ambito regionale e nel campo internazionale.
- 86 2. I Comitati consultivi internazionali hanno quali Membri:
- 87 *a)* di diritto, le amministrazioni di tutti i Membri dell'Unione;
- 88 *b)* ogni azienda privata riconosciuta che, con l'approvazione del Membro che l'ha riconosciuta, domanda di partecipare ai lavori di questi comitati.
- 89 3. Il funzionamento di ogni Comitato consultivo internazionale è assicurato:
- 90 *a)* dall'assemblea plenaria;
- 91 *b)* dalle commissioni di studio che costituisce;
- 92 *c)* da un direttore, eletto dalla Conferenza di plenipotenziari e nominato conformemente al numero 323.
- 93 4. Una Commissione mondiale del Piano e Commissioni regionali del Piano sono istituite in virtù di decisioni congiunte delle assemblee plenarie dei Comitati consultivi internazionali. Queste Commissioni elaborano un piano generale per la rete internazionale delle telecomunicazioni, al fine di facilitare lo sviluppo coordinato dei servizi internazionali delle telecomunicazioni. Esse sottomettono ai Comitati consultivi internazionali questioni il cui studio presenta un interesse particolare per i Paesi in sviluppo e che rientrano nel mandato di tali Comitati.
- 94 5. Le Commissioni regionali del Piano possono associare strettamente ai loro lavori le organizzazioni regionali che lo desiderano.

- 95** 6. I metodi di lavoro dei Comitati consultivi internazionali sono definiti nel regolamento generale.

#### Articolo 12 Comitato di coordinazione

- 96** 1. Il Comitato di coordinazione è composto del segretario generale, del vicesegretario generale, dei direttori dei Comitati consultivi internazionali nonché del presidente e del vicepresidente del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze. È presieduto dal segretario generale e, in sua assenza, dal vicesegretario generale.
- 97** 2. Il Comitato di coordinazione assiste il segretario generale e gli fornisce un aiuto pratico in tutte le questioni amministrative, finanziarie e di cooperazione tecnica interessanti parecchi organismi permanenti, come anche nel campo delle relazioni esterne e dell'informazione pubblica. Durante l'esame di queste questioni, il Comitato tiene pienamente conto dei disposti della Convenzione, delle decisioni del Consiglio d'amministrazione e degli interessi dell'Unione tutta intera.
- 98** 3. Il Comitato di coordinazione esamina parimenti le altre questioni che gli sono affidate in base alla Convenzione e tutte le questioni che gli sono sottoposte dal Consiglio d'amministrazione. Dopo aver studiato tali questioni, il Comitato presenta al Consiglio d'amministrazione un rapporto in merito, per il tramite del segretario generale.

#### Articolo 13 I funzionari eletti e il personale dell'Unione

- 99** 1. (1) Nell'adempimento delle loro funzioni, i funzionari eletti e il personale dell'Unione non devono sollecitare né accettare istruzioni da nessun Governo, né da nessuna autorità estranea all'Unione. Essi devono astenersi da ogni atto incompatibile con la loro situazione di funzionari internazionali.
- 100** (2) Ogni membro deve rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni dei funzionari eletti e del personale dell'Unione, e non deve cercare di influenzarli nell'adempimento del loro dovere.
- 101** (3) Al di fuori delle loro funzioni, i funzionari eletti e il personale dell'Unione non devono avere né partecipazioni né interessi finanziari di qualsiasi natura in un'azienda qualsiasi che si occupa di telecomunicazioni. Tuttavia, l'espressione «interessi finanziari» non dev'essere interpretata come un divieto alla continuazione di versamenti per la pensione a motivo di un impiego o di servizi anteriori.
- 102** (4) Per garantire un funzionamento efficace dell'Unione, ogni Paese membro di cui un cittadino è stato eletto segretario generale, vicesegretario generale, Membro del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze, o direttore di un Comitato consultivo internazionale deve, nella misura del possibile, astenersi di richiamarlo tra due Conferenze di plenipotenziari.

- 103** 2. Il segretario generale, il vicesegretario e i direttori dei Comitati consultivi internazionali nonché i Membri del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze devono essere tutti cittadini di Paesi differenti, Membri dell'Unione. In occasione dell'elezione di questi funzionari, occorre tener debitamente conto dei principi esposti al numero 104 e di una ripartizione geografica equa tra le regioni del mondo.
- 104** 3. Il criterio dominante nel reclutamento e nella fissazione delle condizioni d'impiego del personale deve essere la necessità di assicurare all'Unione i servizi di persone che possiedano le più alte qualità d'efficienza, di competenza e d'integrità. L'importanza di un reclutamento effettuato su una base geografica la più larga possibile deve essere debitamente presa in considerazione.

**Articolo 14** Organizzazione dei lavori e direzione dei dibattiti in occasione di conferenze di altre riunioni

- 105** 1. Per l'organizzazione dei loro lavori e la direzione dei loro dibattiti, le conferenze, le assemblee plenarie e le riunioni dei Comitati consultivi internazionali applicano il regolamento interno compreso nel Regolamento generale.
- 106** 2. Le conferenze, il Consiglio d'amministrazione, le assemblee plenarie e le riunioni dei Comitati consultivi internazionali possono adottare le regole che giudicano indispensabili a complemento di quelle del regolamento interno. Tuttavia, queste regole complementari devono essere compatibili con i disposti della Convenzione; se si tratta di regole complementari adottate da assemblee plenarie e da commissioni di studi, esse sono pubblicate sotto forma di risoluzione nei documenti delle assemblee plenarie.

**Articolo 15** Finanze dell'Unione

- 107** 1. Le spese dell'Unione comprendono i costi attinenti:
- 108** a) al Consiglio d'amministrazione e agli organismi permanenti dell'Unione;
- 109** b) alle Conferenze di plenipotenziari e alle conferenze amministrative mondiali;
- 110** c) alla cooperazione e all'assistenza tecnica di cui beneficiano i Paesi in sviluppo.
- 111** 2. Le spese dell'Unione sono coperte dalle contribuzioni dei suoi Membri determinate in funzione del numero d'unità corrispondente alla classe di contribuzione scelta da ogni Membro secondo lo specchio seguente:
- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| classe di 40 unità | classe di 4 unità  |
| classe di 35 unità | classe di 3 unità  |
| classe di 30 unità | classe di 2 unità  |
| classe di 25 unità | classe di 1½ unità |
| classe di 20 unità | classe di 1 unità  |
| classe di 18 unità | classe di ½ unità  |

classe di 15 unità	classe di $\frac{1}{4}$ unità
classe di 13 unità	classe di $\frac{1}{8}$ unità per i Paesi meno avanzati, così
classe di 10 unità	come sono censiti dalle Nazioni Unite, e per
classe di 8 unità	altri Paesi designati dal Consiglio d'ammini-
classe di 5 unità	strazione.

- 112** 3. In più delle classi di contribuzione menzionate al numero 111, ogni Membro può scegliere un numero d'unità di contribuzione superiore a 40.
- 113** 4. I Membri scelgono liberamente la classe di contribuzione in base alla quale essi intendono partecipare alle spese dell'Unione.
- 114** 5. Nessuna riduzione della classe di contribuzione scelta conformemente alla Convenzione può prendere effetto durante la validità della presente Convenzione. Tuttavia, in circostanze eccezionali, come catastrofi naturali che necessitano il lancio di programmi d'aiuto internazionale, il Consiglio d'amministrazione può autorizzare una riduzione del numero d'unità di contribuzione, quando un Membro ne fa domanda e fornisce la prova che non può più mantenere la sua contribuzione nella classe scelta all'inizio.
- 115** 6. Le spese delle conferenze amministrative regionali di cui al numero 50 sono sopportate da tutti i Paesi Membri della regione interessata, secondo la classe di contribuzione di quest'ultimi e, sulla stessa base, da quei Membri di altre regioni che hanno eventualmente partecipato a tali conferenze.
- 116** 7. I Membri pagano anticipatamente la loro parte di contribuzione annuale, calcolata secondo il bilancio di previsione adottato dal Consiglio d'amministrazione.
- 117** 8. Un Membro in ritardo con i suoi pagamenti all'Unione perde il suo diritto di voto definito ai numeri 10 e 11, dal momento che l'ammontare dei suoi arretrati è uguale o superiore all'importo delle contribuzioni che questo Membro deve pagare per i due anni precedenti.
- 118** 9. Le disposizioni che regolano le contribuzioni finanziarie delle aziende private riconosciute, degli organismi scientifici o industriali e delle organizzazioni internazionali figurano nel regolamento generale.

#### Articolo 16 Lingue

- 119** 1. (1) Le lingue ufficiali dell'Unione sono l'arabo, il cinese, il francese, l'inglese, il russo e lo spagnolo.
- 120** (2) Le lingue di lavoro dell'Unione sono il francese, l'inglese e lo spagnolo.
- 121** (3) In caso di contestazione, fa fede il testo francese.
- 122** 2. (1) I documenti definitivi delle Conferenze di plenipotenziari e delle conferenze amministrative, i loro atti finali, i loro protocolli, le loro risoluzioni, le loro raccomandazioni e i loro suggerimenti sono redatti nelle lingue ufficiali dell'Unione, in base a testi che si equivalgono tanto nella forma quanto nel contenuto.

- 123** (2) Tutti gli altri documenti di queste conferenze sono redatti nelle lingue di lavoro dell'Unione.
- 124** 3. (1) I documenti ufficiali e di servizio dell'Unione, prescritti dai Regolamenti amministrativi, sono pubblicati nelle sei lingue ufficiali.
- 125** (2) Le proposte e le contribuzioni presentate per esame alle conferenze e alle riunioni dei Comitati consultivi internazionali e che sono redatte in una delle lingue ufficiali sono comunicate ai Membri nelle lingue di lavoro dell'Unione.
- 126** (3) Tutti gli altri documenti di cui il segretario generale deve, conformemente alle sue attribuzioni, provvedere alla distribuzione generale, sono redatti nelle tre lingue di lavoro.
- 127** 4. (1) Durante le conferenze dell'Unione e delle assemblee plenarie dei Comitati consultivi internazionali, delle riunioni delle commissioni di studio iscritte nel programma di lavoro approvato da un'assemblea plenaria e di quelle del Consiglio d'amministrazione, deve essere adoperato il sistema efficiente di traduzione simultanea nelle sei lingue ufficiali.
- 128** (2) Nelle altre riunioni dei Comitati consultivi internazionali, i dibattiti hanno luogo nelle lingue di lavoro, in quanto i Membri che desiderano una traduzione in una lingua di lavoro particolare indichino, con un preavviso di almeno 90 giorni, la loro intenzione di partecipare alla riunione.
- 129** (3) Quando tutti i partecipanti a una conferenza o a una riunione acconsentono, i dibattiti possono essere tenuti in un numero di lingue inferiori a quello indicato qui sopra.

#### Articolo 17 Capacità giuridica dell'Unione

- 130** L'Unione gode, sul territorio di ciascuno dei suoi Membri, della capacità giuridica che le è necessaria per esercitare le sue funzioni e raggiungere i suoi obiettivi.

## Capitolo II

### Disposizioni generali relative alle telecomunicazioni

#### Articolo 18 Diritto del pubblico di utilizzare il servizio internazionale delle telecomunicazioni

- 131** I Membri riconoscono al pubblico il diritto di corrispondere per mezzo del servizio internazionale di corrispondenza pubblica. I servizi, le tasse e le garanzie sono le stesse per tutti gli utenti, in ogni categoria di corrispondenza, senza priorità né preferenze di qualsiasi genere.

#### Articolo 19 Interruzione delle telecomunicazioni

- 132** 1. I Membri si riservano il diritto d'interrompere la trasmissione di qualsiasi telegramma privato che si reputi pericoloso per la sicurezza dello Stato o

contrario alle sue leggi, all'ordine pubblico o al buon costume, a condizione di avvisare immediatamente l'ufficio di origine dell'interruzione totale del telegramma o di una sua parte qualsiasi, salvo che una tale notificazione non sia considerata pericolosa per la sicurezza dello Stato.

- 133** 2. I Membri si riservano altresì il diritto d'interrompere qualsiasi telecomunicazione privata che possa reputarsi pericolosa per la sicurezza dello Stato o contraria alle sue leggi, all'ordine pubblico o al buon costume.

#### **Articolo 20** Sospensione del servizio

- 134** Ogni Membro si riserva il diritto di sospendere il servizio internazionale delle telecomunicazioni per una durata indeterminata, sia in modo generale, sia per alcune relazioni soltanto e/o per talune specie di corrispondenze in partenza, in arrivo, o in transito, con l'obbligo di avvisarne immediatamente ciascuno degli altri Membri, per il tramite del segretario generale.

#### **Articolo 21** Responsabilità

- 135** I Membri non accettano alcuna responsabilità nei confronti degli utenti dei servizi internazionali delle telecomunicazioni, in particolare per quanto riguarda i reclami tendenti a ottenere il risarcimento di danni e interessi.

#### **Articolo 22** Segreto delle telecomunicazioni

- 136** 1. I Membri si impegnano a prendere tutte le misure possibili, compatibili con il sistema di telecomunicazioni usato, per garantire il segreto delle corrispondenze internazionali.
- 137** 2. Essi si riservano tuttavia il diritto di trasmettere tali corrispondenze alle autorità competenti allo scopo di salvaguardare l'applicazione della loro legislazione interna o l'esecuzione delle Convenzioni internazionali di cui sono parte.

#### **Articolo 23** Costruzione, esercizio e protezione delle vie e degli impianti di telecomunicazione

- 138** 1. I Membri prendono i provvedimenti opportuni per stabilire, nelle migliori condizioni tecniche, le vie e gli impianti necessari per garantire lo scambio rapido e ininterrotto delle telecomunicazioni internazionali.
- 139** 2. Tali vie e impianti devono essere esercitati quanto più possibile secondo i metodi e i procedimenti che in pratica risultino i migliori, e vanno conservati in buono stato d'esercizio e mantenuti in conformità dei progressi scientifici e tecnici.
- 140** 3. I Membri provvedono alla sicurezza di queste vie e impianti nei limiti della loro giurisdizione.

- 141** 4. Salvo accordi particolari fissanti altre condizioni, tutti i Membri prendono i provvedimenti necessari per garantire l'efficienza dei tratti di circuiti delle telecomunicazioni internazionali che si trovano sotto il loro controllo.

#### **Articolo 24** Notificazione delle contravvenzioni

- 142** Al fine di facilitare l'applicazione dei disposti dell'articolo 44, i Membri si impegnano a informarsi vicendevolmente sulle contravvenzioni ai disposti della presente Convenzione e dei Regolamenti amministrativi annessi.

#### **Articolo 25** Priorità delle telecomunicazioni relative alla sicurezza della vita umana

- 143** I servizi internazionali delle telecomunicazioni devono concedere la precedenza assoluta a tutte le telecomunicazioni relative alla sicurezza della vita umana sui mari, su terra, nell'aria e nello spazio extraatmosferico e alle telecomunicazioni epidemiologiche d'urgenza eccezionale dell'Organizzazione mondiale della sanità.

#### **Articolo 26** Priorità dei telegrammi di Stato e delle conversazioni telefoniche di Stato

- 144** Con riserva dei disposti degli articoli 25 e 36, i telegrammi di Stato godono di un diritto di precedenza sugli altri telegrammi quando il mittente ne fa domanda. Le conversazioni telefoniche di Stato possono parimenti, su espressa domanda e nei limiti del possibile, fruire del diritto di priorità sulle altre conversazioni telefoniche.

#### **Articolo 27** Linguaggio segreto

- 145** 1. I telegrammi di Stato, come anche i telegrammi di servizio, possono essere redatti in linguaggio segreto in tutte le relazioni.
- 146** 2. I telegrammi privati in linguaggio segreto possono essere ammessi tra tutti i Paesi, ad eccezione di quelli che hanno precedentemente notificato, per il tramite del segretario generale, che non ammettono tale linguaggio per queste corrispondenze.
- 147** 3. I Membri che non ammettono i telegrammi privati in linguaggio segreto, in provenienza o a destinazione del loro territorio, devono accettarli in transito, salvo nel caso della sospensione del servizio prevista all'articolo 20.

#### **Articolo 28** Tasse e franchigia

- 148** Le disposizioni relative alle tasse delle telecomunicazioni e i diversi casi in cui la franchigia è accordata sono fissati nei Regolamenti amministrativi annessi alla presente Convenzione.

**Articolo 29** Allestimento e resa dei conti

- 149** I regolamenti dei conti internazionali sono considerati come transazioni correnti e operati in relazione con gli obblighi internazionali correnti dei Paesi interessati, quando i Governi hanno concluso accordi al riguardo. In mancanza di accordi di tal genere o di accordi speciali, conclusi in virtù dell'articolo 31, questi regolamenti di conti sono effettuati conformemente ai disposti dei Regolamenti amministrativi.

**Articolo 30** Unità monetaria

- 150** In mancanza di accordi particolari conclusi tra i Membri, l'Unità monetaria usata nella composizione delle tasse di ripartizione per i servizi internazionali di telecomunicazione e nell'allestimento dei conti internazionali è:
- o l'unità monetaria del fondo monetario internazionale,
  - o il franco oro,
- così come è definito nei Regolamenti amministrativi.

Le modalità d'applicazione sono fissate nell'appendice 1 ai regolamenti telegrafici e telefonici.

**Articolo 31** Accordi particolari

- 151** I Membri riservano a sé, alle aziende private da essi riconosciute e alle altre aziende debitamente autorizzate, la facoltà di concludere accordi speciali su questioni di telecomunicazione che non interessano la generalità dei Membri. Tuttavia, tali accordi non devono essere in contrasto con le disposizioni della presente Convenzione e dei Regolamenti amministrativi annessi, per quanto riguarda i disturbi nocivi che la loro applicazione potesse causare ai servizi di radiocomunicazione degli altri Paesi.

**Articolo 32** Conferenze regionali, accordi regionali, organizzazioni regionali

- 152** I Membri si riservano il diritto di tenere conferenze regionali, di concludere accordi regionali e di creare organizzazioni regionali nell'intento di regolare questioni concernenti le telecomunicazioni, suscettibili d'essere trattate su un piano regionale. Gli accordi regionali non devono però essere in contraddizione con la presente Convenzione.

**Capitolo III****Disposizioni speciali relative alle radiocomunicazioni****Articolo 33** Utilizzazione razionale dello spettro delle frequenze radioelettriche e dell'orbita dei satelliti geostazionari

- 153** 1. I Membri si sforzano di limitare il numero delle frequenze e l'estensione dello spettro utilizzato al minimo indispensabile per assicurare in modo soddisfacente il funzionamento dei servizi necessari. A tale scopo, essi si sforzano di applicare, nel minor tempo possibile, gli ultimi ritrovati della tecnica.
- 154** 2. Al momento di utilizzare le bande di frequenze per le radiocomunicazioni spaziali, i Membri tengono conto del fatto che le frequenze e l'orbita dei satelliti geostazionari sono risorse naturali limitate che devono essere utilizzate in modo efficace ed economico, conformemente alle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni, al fine di permettere un accesso equo a questa orbita e a queste frequenze ai differenti Paesi o gruppi di Paesi, tenuto conto dei bisogni speciali dei Paesi in sviluppo e della situazione geografica di alcuni Paesi.

**Articolo 34** Intercomunicazione

- 155** 1. Le stazioni che assicurano le radiocomunicazioni nel servizio mobile sono tenute, nei limiti della loro destinazione abituale, a scambiarsi reciprocamente le radiocomunicazioni senza distinzione del sistema radioelettrico da esse impiegato.
- 156** 2. Tuttavia, per non intralciare il progresso scientifico, le disposizioni del numero 155 non vietano l'uso di un sistema radioelettrico incapace di comunicare con altri sistemi, purché tale incapacità sia dovuta alla natura specifica di detto sistema e non sia l'effetto di dispositivi adoperati unicamente allo scopo di impedire l'intercomunicazione.
- 157** 3. Nonostante le disposizioni del numero 155, una stazione può essere attribuita a un servizio internazionale limitato di telecomunicazione, determinato dallo scopo di questo servizio o da altre circostanze indipendenti dal sistema impiegato.

**Articolo 35** Disturbi pregiudizievoli

- 158** 1. Tutte le stazioni, qualunque sia il loro scopo, devono essere installate ed esercitate in modo da non cagionare disturbi pregiudizievoli alle comunicazioni o ai servizi radioelettrici degli altri Membri, delle aziende private riconosciute e delle altre aziende debitamente autorizzate ad esercitare un servizio di radiocomunicazione e che funzionano conformemente alle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni.

- 159** 2. Ogni Membro si impegna a esigere dalle aziende private da esso riconosciute e dalle altre aziende debitamente autorizzate a tale scopo l'osservanza delle prescrizioni del numero 158.
- 160** 3. Inoltre, i Membri riconoscono l'opportunità che siano presi i provvedimenti praticamente possibili per impedire che il funzionamento degli apparecchi e degli impianti elettrici di ogni genere arrechi disturbi pregiudizievoli alle comunicazioni o ai servizi radioelettrici indicati al numero 158.

#### **Articolo 36** Chiamate e messaggi di soccorso

- 161** Le stazioni di radiocomunicazione sono obbligate ad accettare con priorità assoluta le chiamate e i messaggi di soccorso, qualunque sia la loro provenienza, a rispondere a detti messaggi e a dare loro immediatamente il seguito che richiedono.

#### **Articolo 37** Segnali di soccorso, d'urgenza, di sicurezza o d'identificazione falsi o ingannatori

- 162** I Membri si impegnano a prendere i provvedimenti necessari per reprimere la trasmissione o la messa in circolazione di segnali di soccorso, d'urgenza, di sicurezza o d'identificazione falsi o ingannatori, e a collaborare nell'intento di localizzare e di identificare le stazioni del loro Paese, che emettono questi segnali.

#### **Articolo 38** Impianti dei servizi di difesa nazionale

- 163** 1. I Membri conservano intera la loro libertà circa gli impianti radioelettrici militari dei loro eserciti e delle loro forze navali e aeree.
- 164** 2. Tuttavia, tali impianti devono, per quanto possibile, essere conformi alle disposizioni regolamentari concernenti i soccorsi da prestare in caso di pericolo e i provvedimenti da prendere per impedire i disturbi pregiudizievoli, come pure alle prescrizioni dei Regolamenti amministrativi riguardanti i tipi di emissione e le frequenze da usare, secondo la natura del servizio cui sono destinati.
- 165** 3. Inoltre, detti impianti, qualora siano adoperati nel servizio della corrispondenza pubblica o in altri servizi disciplinati dai Regolamenti amministrativi annessi alla presente Convenzione, devono conformarsi, in generale, alle prescrizioni regolamentari applicabili a tali servizi.

## **Capitolo IV**

### **Relazioni con le Nazioni Unite e con le organizzazioni internazionali**

#### **Articolo 39** Relazioni con le Nazioni Unite

- 166** 1. Le relazioni tra le Nazioni Unite e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni sono definite nell'Accordo concluso tra queste due organizzazioni, il cui testo figura nell'allegato 3 alla presente Convenzione.
- 167** 2. Conformemente alle disposizioni dell'articolo XVI dell'Accordo sopracitato, i servizi d'esercizio delle telecomunicazioni delle Nazioni Unite godono dei diritti e sono sottoposti agli obblighi indicati nella presente Convenzione e nei Regolamenti amministrativi. Di conseguenza, essi hanno il diritto di assistere, a titolo consultivo, a tutte le conferenze dell'Unione, comprese le riunioni dei Comitati consultivi internazionali.

#### **Articolo 40** Relazioni con le organizzazioni internazionali

- 168** Allo scopo di contribuire all'attuazione di una coordinazione internazionale completa nel campo delle telecomunicazioni, l'Unione collabora con le organizzazioni internazionali che hanno con essa comunanza d'interessi e di attività.

## **Capitolo V**

### **Applicazione della Convenzione e dei Regolamenti**

#### **Articolo 41** Disposizioni fondamentali e Regolamento generale

- 169** In caso di divergenza tra una disposizione della prima parte della Convenzione (disposizioni fondamentali, numeri da 1 a 194) e una disposizione della seconda parte (Regolamento generale, numeri da 201 a 643), la prima parte prevale.

#### **Articolo 42** Regolamenti amministrativi

- 170** 1. Le disposizioni della Convenzione sono completate dai Regolamenti amministrativi, che regolano l'utilizzazione delle telecomunicazioni e vincolano tutti i Membri.
- 171** 2. La ratificazione della presente Convenzione conformemente all'articolo 45 o l'adesione alla presente Convenzione conformemente all'articolo 46 implica l'accettazione dei Regolamenti amministrativi in vigore al momento di questa ratificazione o adesione.
- 172** 3. I Membri devono informare il segretario generale della loro approvazione di ogni revisione di questi Regolamenti da parte delle conferenze amministrative competenti. Il segretario generale notifica queste approvazioni ai Membri man mano che le riceve.

- 173** 4. In caso di divergenza tra una disposizione della Convenzione e una disposizione di un Regolamento amministrativo, la Convenzione prevale.

#### **Articolo 43** Validità dei Regolamenti amministrativi in vigore

- 174** I Regolamenti amministrativi di cui al numero 170 sono quelli in vigore al momento della firma della presente Convenzione. Essi sono considerati come allegati alla presente Convenzione e rimangono valevoli, con riserva delle revisioni parziali che possono essere adottate ai sensi del numero 53, fino al momento dell'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti elaborati dalle conferenze amministrative mondiali competenti e destinati a sostituirli quali allegati alla presente Convenzione.

#### **Articolo 44** Esecuzione della Convenzione e dei Regolamenti

- 175** 1. I Membri sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della presente Convenzione e dei Regolamenti amministrativi ad essa allegati in tutti gli uffici e in tutti i posti di telecomunicazione stabiliti e esercitati da essi e che assicurano servizi internazionali o che possono provocare disturbi pregiudizievoli ai servizi di radiocomunicazione di altri Paesi, salvo per quanto riguarda i servizi non soggetti a questi obblighi in virtù dei disposti dell'articolo 38.
- 176** 2. Essi devono, inoltre, prendere i provvedimenti necessari per imporre l'osservanza delle disposizioni della presente Convenzione e dei Regolamenti amministrativi, alle aziende da loro autorizzate a stabilire e a esercitare telecomunicazioni, che assicurano servizi internazionali o che esercitano stazioni che possono provocare disturbi pregiudizievoli ai servizi di radiocomunicazione di altri Paesi.

#### **Articolo 45** Ratificazione della Convenzione

- 177** 1. La presente Convenzione sarà ratificata da ciascuno dei Governi firmatari, secondo le norme costituzionali vigenti nei rispettivi Paesi. Gli strumenti di ratificazione saranno inviati, nel più breve tempo possibile, per via diplomatica e per il tramite del Governo dello Stato in cui si trova la sede dell'Unione, al segretario generale, che provvederà a notificarli ai Membri.
- 178** 2. (1) Durante un periodo di due anni a contare dalla data d'entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Governo firmatario gode dei diritti conferiti ai Membri dell'Unione in conformità dei numeri da 8 a 11, anche se non ha depositato lo strumento di ratificazione conformemente al numero 177.
- 179** (2) Allo spirare d'un periodo di due anni a contare dalla data d'entrata in vigore della presente Convenzione, un Governo firmatario che non abbia depositato lo strumento di ratificazione conformemente al numero 177, non ha più diritto di voto in nessuna conferenza dell'Unione, in nessuna sessione

del Consiglio d'amministrazione, in nessuna riunione degli organismi permanenti dell'Unione, né in nessuna consultazione per corrispondenza effettuata in conformità delle disposizioni della Convenzione, e ciò fino a quando lo strumento di ratificazione non sia stato depositato. Non è tuttavia pregiudicato alcun diritto di tale Governo, salvo quello di voto.

- 180** 3. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all'articolo 52, ogni strumento di ratificazione avrà effetto dalla data del deposito presso il segretario generale.
- 181** 4. Nel caso in cui uno o più Governi firmatari non ratificassero la Convenzione, questa non cessa di essere valida per i Governi che l'avranno ratificata.

#### **Articolo 46** Adesione alla Convenzione

- 182** 1. Il Governo di un Paese che non ha firmato la presente Convenzione può aderirvi in qualsiasi momento, riservate le disposizioni dell'articolo 1.
- 183** 2. Lo strumento di adesione è inviato per via diplomatica e per il tramite del Governo del Paese in cui si trova la sede dell'Unione, al segretario generale. L'adesione ha effetto, sempre che non sia stato convenuto altrimenti, a contare dal giorno del deposito. Il segretario generale notifica l'adesione ai Membri e trasmette a ciascuno di essi una copia autenticata dello strumento.

#### **Articolo 47** Disdetta della Convenzione

- 184** 1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione o vi ha aderito ha il diritto di disdirla con una notificazione inviata al segretario generale per via diplomatica e per il tramite del Governo del Paese in cui si trova la sede dell'Unione. Il segretario generale ne dà avviso agli altri Membri.
- 185** 2. Questa disdetta ha effetto allo spirare del termine di un anno a contare dal giorno del ricevimento della notificazione da parte del segretario generale.

#### **Articolo 48** Abrogazione della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Malaga-Torre Molinos (1973)

- 186** La presente Convenzione abroga e sostituisce la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Malaga-Torre Molinos (1973) nelle relazioni tra i Governi contraenti.

#### **Articolo 49** Relazioni con gli Stati non contraenti

- 187** Tutti i Membri riservano a sé e alle aziende private riconosciute la facoltà di stabilire le condizioni alle quali essi ammettono le telecomunicazioni scambiate con uno Stato che non è partecipe della presente Convenzione. Se una telecomunicazione originaria di uno Stato non contraente è accettata da un

Membro, essa dev'essere trasmessa e, se utilizza le vie di telecomunicazioni d'un Membro, sono applicabili ad essa le disposizioni obbligatorie della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi come anche le tasse normali.

#### **Articolo 50** Composizione delle controversie

- 188** 1. I Membri possono comporre le loro controversie, circa le questioni riguardanti l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione o dei Regolamenti previsti all'articolo 42, in via diplomatica, o seguendo le procedure stabilite per i trattati bilaterali o multinazionali conclusi tra loro per la composizione delle controversie internazionali, o con qualsiasi altro modo da essi stabilito di comune accordo.
- 189** 2. Qualora non fosse accettato nessuno di questi mezzi di composizione delle controversie, ogni Membro, parte in una controversia, può fare ricorso all'arbitrato, conformemente alla procedura prevista nel Regolamento generale o nel Protocollo addizionale facoltativo, secondo il caso.

### **Capitolo VI** **Definizioni**

#### **Articolo 51** Definizioni

- 190** Nella presente Convenzione, salvo non risulti altrimenti dal contesto:
- 191** a) i termini definiti all'allegato 2 alla presente Convenzione hanno il senso ivi riconosciuto;
- 192** b) gli altri termini definiti nei Regolamenti indicati nell'articolo 42 hanno il senso riconosciuto in questi Regolamenti.

### **Capitolo VII** **Disposizione finale**

#### **Articolo 52** Entrata in vigore e registrazione della Convenzione

- 193** La presente Convenzione entrerà in vigore il 1° marzo 1984 tra i Membri per i quali gli strumenti di ratificazione o adesione saranno depositati prima di questa data.
- 194** Conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, il segretario generale dell'Unione registrerà la presente Convenzione presso il segretariato delle Nazioni Unite.

## Parte seconda

### Regolamento generale

#### Capitolo VIII

#### Funzionamento dell'Unione

##### Articolo 53 Conferenza di plenipotenziari

- 201** 1. (1) La Conferenza di plenipotenziari si riunisce conformemente al disposto del numero 34.
- 202** (2) Se ciò è praticamente possibile, la data e il luogo d'una Conferenza di plenipotenziari sono fissati dalla Conferenza di plenipotenziari precedente; in caso contrario, tale data e tale luogo sono fissati dal Consiglio d'amministrazione d'intesa con la maggioranza dei Membri dell'Unione.
- 203** 2. (1) La data e/o il luogo della successiva Conferenza di plenipotenziari possono essere mutati:
- 204** a) a domanda di almeno un quarto dei Membri dell'Unione, presentata individualmente al segretario generale;
- 205** b) su proposta del Consiglio d'amministrazione.
- 206** (2) Nei due casi, vanno nuovamente stabiliti la data e/o il luogo, d'intesa con la maggioranza dei Membri dell'Unione.

##### Articolo 54 Conferenze amministrative

- 207** 1. (1) L'ordine del giorno di una conferenza amministrativa è fissato dal Consiglio d'amministrazione, d'intesa con la maggioranza dei Membri dell'Unione, se si tratta di una conferenza amministrativa mondiale, o della maggioranza dei Membri della regione interessata se si tratta di una conferenza amministrativa regionale, riservati i disposti del numero 229.
- 208** (2) Ove occorra, l'ordine del giorno comprende le trattande la cui inclusione sia stata stabilita da una Conferenza di plenipotenziari.
- 209** (3) Una conferenza amministrativa mondiale relativa alle radiocomunicazioni può parimenti comprendere nel suo ordine del giorno direttive da dare al Comitato internazionale di registrazione delle frequenze riguardo al suo operato e all'esame di quest'ultime. Una conferenza amministrativa mondiale può includere nelle sue decisioni, secondo il caso, istruzioni o domande, agli organi permanenti.
- 210** 2. (1) Una conferenza amministrativa mondiale è convocata:
- 211** a) su decisione di una Conferenza di plenipotenziari, che può fissare la data e il luogo della sua riunione;
- 212** b) su raccomandazione di una conferenza amministrativa mondiale precedente, con riserva d'approvazione da parte del Consiglio d'amministrazione;

- 213** c) a domanda di almeno un quarto dei Membri dell'Unione, presentata individualmente al segretario generale;
- 214** d) su proposta del Consiglio d'amministrazione.
- 215** (2) Nei casi di cui ai numeri 212, 213, 214 e eventualmente 211, la data e il luogo della conferenza sono fissati dal Consiglio d'amministrazione d'intesa con la maggioranza dei Membri dell'Unione, riservate le disposizioni del numero 229.
- 216** 3. (1) Una conferenza amministrativa regionale è convocata:
- 217** a) su decisione di una Conferenza di plenipotenziari;
- 218** b) su raccomandazione di una precedente conferenza amministrativa mondiale o regionale, con riserva d'approvazione da parte del Consiglio d'amministrazione;
- 219** c) a domanda di almeno un quarto dei Membri dell'Unione appartenenti alla regione interessata, indirizzata individualmente al segretario generale;
- 220** d) su proposta del Consiglio d'amministrazione.
- 221** (2) Nei casi di cui ai numeri 218, 219 e 220 e eventualmente 217, la data e il luogo della conferenza sono fissati dal Consiglio d'amministrazione, d'intesa con la maggioranza dei Membri dell'Unione appartenenti alla regione interessata, riservate le disposizioni del numero 229.
- 222** 4. (1) L'ordine del giorno, la data e il luogo di una conferenza amministrativa possono essere mutati:
- 223** a) a domanda di almeno un quarto dei membri dell'Unione se si tratta di una conferenza amministrativa mondiale, o di un quarto dei Membri dell'Unione appartenenti alla regione interessata se si tratta di una conferenza amministrativa regionale. Le domande vanno indirizzate individualmente al segretario generale che le sottopone all'approvazione del Consiglio d'amministrazione;
- 224** b) su proposta del Consiglio d'amministrazione.
- 225** (2) Nei casi di cui ai numeri 223 e 224, le modificazioni proposte sono adottate definitivamente soltanto d'intesa con la maggioranza dei Membri dell'Unione se si tratta di una conferenza amministrativa mondiale, o della maggioranza dei Membri dell'Unione appartenenti alla regione interessata se si tratta di una conferenza amministrativa regionale, riservate le disposizioni del numero 229.
- 226** 5. (1) Una Conferenza di plenipotenziari o il Consiglio d'amministrazione possono giudicare utile di far precedere la sessione principale di una conferenza amministrativa da una sessione preparatoria incaricata di redigere e di sottoporre un rapporto sulle basi tecniche dei lavori per la conferenza.
- 227** (2) La convocazione di tale riunione preparatoria e il suo ordine del giorno devono essere approvati dalla maggioranza dei Membri dell'Unione se si tratta di una conferenza amministrativa mondiale, o dalla maggioranza dei

Membri dell'Unione appartenenti alla regione interessata se si tratta di una conferenza amministrativa regionale, riservati i disposti del numero 229.

- 228** (3) A meno che la riunione preparatoria d'una conferenza amministrativa non decida altrimenti, i testi che essa ha definitivamente approvati vanno raccolti in forma di rapporto che è approvato da questa riunione e firmato dal suo presidente.
- 229** 6. Nelle consultazioni di cui ai numeri 207, 215, 221, 225 e 227, i Membri dell'Unione che non hanno risposto entro il termine fissato dal Consiglio d'amministrazione sono considerati come se non avessero partecipato a tali consultazioni e di conseguenza non sono presi in considerazione nel calcolo della maggioranza. Se il numero delle risposte ricevute non supera la metà del numero dei Membri dell'Unione consultati, si procede a una nuova consultazione il cui risultato sarà determinante qualunque sia il numero dei suffragi espressi.
- 230** 7. Se vi è stato invitato da una Conferenza di plenipotenziari, dal Consiglio d'amministrazione o da una conferenza amministrativa precedente, incaricata di stabilire le basi tecniche all'intenzione di una conferenza amministrativa ulteriore, e con riserva che le necessarie disposizioni in materia di conto di previsione siano prese dal Consiglio d'amministrazione, il CCIR può convocare una riunione preparatoria alla conferenza, che si tiene prima di tale conferenza amministrativa. Il direttore della CCIR sottomette il rapporto di questa riunione preparatoria, per il tramite del segretario generale, come contributo ai lavori della conferenza amministrativa.

#### Articolo 55 Consiglio d'amministrazione

- 231** 1. (1) Il Consiglio d'amministrazione è composto di Membri dell'Unione eletti dalla Conferenza di plenipotenziari.
- 232** (2) Se tra due Conferenze di plenipotenziari si produce una vacanza in seno al Consiglio d'amministrazione, il seggio spetta di diritto al Membro dell'Unione che ha ottenuto, nell'ultimo scrutinio, il maggior numero di voti tra i Membri appartenenti alla stessa regione che non furono eletti.
- 233** (3) Un seggio in seno al Consiglio è considerato come vacante:
- 234** a) quando un Membro del Consiglio non si è fatto rappresentare a due sessioni annuali consecutive del Consiglio;
- 235** b) quando un Paese membro dell'Unione si dimette dalle funzioni di Membro del Consiglio.
- 236** 2. Nella misura del possibile, la persona designata da un Membro del Consiglio d'amministrazione a far parte del Consiglio è un funzionario della sua amministrazione delle telecomunicazioni oppure è direttamente responsabile rispetto a tale amministrazione o in suo nome; questa persona deve essere qualificata per la sua esperienza nei servizi di telecomunicazione.

- 237** 3. All'inizio di ogni sessione annuale, il Consiglio d'amministrazione elegge, tra i rappresentanti dei suoi Membri e tenendo conto del principio della rotazione tra le regioni, il presidente e il vicepresidente. Quest'ultimi restano in funzione fino all'apertura della sessione annuale seguente e non sono rieleggibili. Il vicepresidente sostituisce il presidente in assenza di quest'ultimo.
- 238** 4. (1) Il Consiglio d'amministrazione si riunisce in sessione annuale alla sede dell'Unione.
- 239** (2) Nel corso di tale sessione, esso può decidere di tenere eccezionalmente una sessione suppletiva.
- 240** (3) Nell'intervallo tra due sessioni ordinarie, esso può essere convocato, di regola alla sede dell'Unione, dal suo presidente, a domanda della maggioranza dei suoi Membri, o su iniziativa del suo presidente alle condizioni previste al numero 267.
- 241** 5. Il segretario generale e il vicesegretario generale, il presidente e il vicepresidente del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze e i direttori dei Comitati consultivi internazionali partecipano di pieno diritto alle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, ma senza prendere parte alle votazioni. Tuttavia, il Consiglio può tenere sedute riservate ai suoi soli Membri.
- 242** 6. Il segretario generale assume le funzioni di segretario del Consiglio d'amministrazione.
- 243** 7. Il Consiglio d'amministrazione prende decisioni unicamente quando è in sessione. A titolo eccezionale, il Consiglio riunito in sessione può decidere che una questione particolare venga regolata per corrispondenza.
- 244** 8. Il rappresentante di ciascuno dei Membri del Consiglio d'amministrazione ha il diritto di assistere in qualità di osservatore a tutte le riunioni degli organismi permanenti dell'Unione designati ai numeri 31, 32 e 33.
- 245** 9. Sono a carico dell'Unione solamente le spese per il viaggio, il vitto e l'alloggio, e le assicurazioni, sostenute dal rappresentante di ciascuno dei Membri del Consiglio d'amministrazione per l'adempimento delle sue funzioni nelle sessioni del Consiglio.
- 246** 10. Per lo svolgimento dei compiti che gli sono devoluti dalla Convenzione, il Consiglio d'amministrazione, in particolare:
- 247** a) è incaricato, durante l'intervallo tra due Conferenze di plenipotenziari, di assicurare la coordinazione con tutte le organizzazioni internazionali di cui agli articoli 39 e 40. A tale riguardo, esso conclude, a nome dell'Unione, accordi provvisori con le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 40 e con le Nazioni Unite, in applicazione dell'accordo tra quest'ultime e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni; tali accordi provvisori devono essere sottoposti alla Conferenza di plenipotenziari successiva, conformemente ai disposti del numero 46;

- 248 b) statuisce sull'esecuzione delle decisioni relative alle future conferenze o riunioni aventi ripercussioni finanziarie, che sono prese o presentate dalle conferenze amministrative o dalle assemblee plenarie dei Comitati consultivi internazionali. Così facendo, il Consiglio d'amministrazione tiene conto dell'articolo 80;
- 249 c) decide in merito alla versione di proposte di cambiamento strutturale degli organi permanenti dell'Unione, che gli sono sottoposte dal segretario generale;
- 250 d) esamina e decide i piani pluriennali relativi ai posti di lavoro e al personale dell'Unione;
- 251 e) fissa l'effettivo e la classificazione del personale del segretariato generale e dei segretariati speciali degli organi permanenti dell'Unione, tenendo conto delle direttive generali date dalla Conferenza di plenipotenziari e, prendendo in considerazione il numero 104, approva una lista d'impieghi delle categorie professionali e superiori che, tenuto conto dei progressi costanti conseguiti nelle tecniche e nell'esercizio delle telecomunicazioni, saranno occupati da titolari di contratti di durata determinata con possibilità di prolungamento, in vista d'impiegare gli specialisti più competenti le cui candidature sono presentate per il tramite dei Membri dell'Unione; questa lista sarà proposta dal segretario generale di concerto con il Comitato di coordinazione e sarà sottoposta regolarmente a riesami;
- 252 f) elabora tutti i regolamenti che giudica necessari alle attività amministrative finanziarie dell'Unione, come anche i Regolamenti amministrativi destinati a tener conto della pratica corrente dell'organizzazione delle Nazioni Unite e delle istituzioni specializzate che applicano il regime comune degli stipendi, indennità e pensioni;
- 253 g) controlla il funzionamento amministrativo dell'Unione e decide misure appropriate tendenti alla razionalizzazione efficace del suo funzionamento;
- 254 h) esamina e fissa il bilancio di previsione attuale dell'Unione e il bilancio di previsione per l'anno seguente, tenuto conto dei limiti fissati per le spese dalla Conferenza dei plenipotenziari, realizzando tutte le economie possibili, ma salvaguardando nello spirito l'obbligo fatto all'Unione di ottenere risultati soddisfacenti il più rapidamente possibile per mezzo delle conferenze e dei programmi di lavoro degli organismi permanenti; così facendo, il Consiglio tien conto dei punti di vista del Comitato di coordinazione in merito ai piani di lavoro menzionati al numero 302, così come gli sono comunicati dal segretario generale, e dei risultati di tutte le analisi dei costi menzionati ai numeri 301 e 304;
- 255 i) prende ogni provvedimento necessario alla verifica annuale dei conti dell'Unione compilati dal segretario generale e approva tali conti, se necessario, per sottometerli alla Conferenza dei plenipotenziari successiva;

- 256** j) adegua, se necessario:
- 257** 1. le scale di base degli stipendi del personale della categoria professionale e delle categorie superiori, ad eccezione degli stipendi dei posti ai quali si provvede per via di elezione, al fine di adeguarli alle scale di base degli stipendi fissate dalle Nazioni Unite per le categorie corrispondenti del regime comune;
- 258** 2. le scale di base degli stipendi del personale della categoria dei servizi generali, per adattare ai salari applicati dalle Nazioni Unite e dalle istituzioni specializzate alla sede dell'Unione;
- 259** 3. le indennità di posto della categoria professionale e delle categorie superiori, comprese quelle dei posti ai quali si provvede per via di elezione, conformemente alle decisioni delle Nazioni Unite valevoli per la sede dell'Unione;
- 260** 4. le indennità di cui beneficia tutto il personale dell'Unione, in armonia con tutte le modificazioni adottate nel regime comune delle Nazioni Unite;
- 261** 5. i contributi dell'Unione e del personale alla Cassa comune delle pensioni del personale delle Nazioni Unite, conformemente alle decisioni del Comitato misto di questa Cassa;
- 262** 6. le indennità di rincaro accordate ai beneficiari della Cassa d'assicurazione del personale dell'Unione secondo la prassi seguita dalle Nazioni Unite;
- 263** k) prende le disposizioni necessarie per la convocazione delle Conferenze di plenipotenziari e delle conferenze amministrative dell'Unione conformemente agli articoli 53 e 54;
- 264** l) sottopone alla Conferenza di plenipotenziari le raccomandazioni che giudica utili;
- 265** m) esamina e coordina i programmi di lavoro nonché i loro progressi, come anche gli accordi di lavoro degli organismi permanenti dell'Unione, compresi i calendari delle riunioni, e prende, in particolare, le misure che stima opportune, concernenti la riduzione del numero e della durata delle conferenze e delle riunioni, nonché la diminuzione delle spese previste per le conferenze e riunioni;
- 266** n) con il consenso della maggioranza dei Membri dell'Unione, se si tratta di una conferenza amministrativa mondiale, o della maggioranza dei Membri dell'Unione appartenenti alla regione interessata, se si tratta di una conferenza amministrativa regionale, fornisce, agli organi permanenti dell'Unione, direttive adeguate per quel che riguarda la loro assistenza tecnica e altro, alla preparazione e all'organizzazione di conferenze amministrative;
- 267** o) procede alla designazione di un titolare al posto divenuto vacante di segretario generale o di vicesegretario generale, riservati i disposti del numero 103, qualora si avverasse la situazione di cui al numero 69 o 70, e ciò nel corso di una delle sue sessioni ordinarie se la vacanza si è prodotta nei 90 giorni che precedono questa sessione, oppure nel corso di

- una sessione convocata dal suo presidente nei periodi previsti al numero 69 o 70;
- 268** *p)* procede alla designazione di un titolare al posto divenuto vacante di direttore di un Comitato consultivo internazionale, alla prima sessione regolare tenuta dopo la data in cui la vacanza si è prodotta. Un direttore così nominato resta in funzione fino alla data fissata dalla successiva Conferenza di plenipotenziari come lo stipula il numero 323; egli può essere eletto a questo posto in occasione della successiva Conferenza di plenipotenziari;
- 269** *q)* procede alla designazione di un titolare al posto divenuto vacante di Membro del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze secondo la procedura prevista al numero 315;
- 270** *r)* adempie le altre funzioni previste nella Convenzione e, nel quadro di quest'ultima e dei Regolamenti amministrativi, tutte le funzioni giudicate necessarie al buon andamento dell'Unione o dei suoi organismi permanenti presi singolarmente;
- 271** *s)* prende i provvedimenti necessari, dopo accordo della maggioranza dei Membri dell'Unione, per risolvere, a titolo provvisorio, i casi non previsti dalla Convenzione, dai Regolamenti amministrativi e dai loro allegati, la cui soluzione non può essere rinviata alla successiva conferenza competente;
- 272** *t)* sottopone un rapporto sulle attività di tutti gli organi dell'Unione dopo l'ultima Conferenza di plenipotenziari;
- 273** *u)* invia ai Membri dell'Unione, il più presto possibile dopo ciascuna delle sue sessioni, rapporti succinti sui lavori svolti come anche ogni documento che giudica utile;
- 274** *v)* prende le decisioni necessarie per assicurare l'equa ripartizione geografica del personale dell'Unione e controlla l'esecuzione di queste decisioni.

#### Articolo 56 Segretario generale

- 275** 1. Il segretario generale:
- 276** *a)* coordina le attività dei differenti organismi permanenti dell'Unione, tenendo conto dei punti di vista del Comitato di coordinazione di cui al numero 96, al fine di assicurare un impiego il più possibile efficace ed economico del personale, dei fondi e degli altri introiti dell'Unione;
- 277** *b)* organizza il lavoro del Segretariato generale e nomina il personale di tale Segretariato, conformandosi alle direttive date dalla Conferenza di plenipotenziari e ai regolamenti stabiliti dal Consiglio d'amministrazione;
- 278** *c)* prende le misure amministrative circa la costituzione dei segretariati specializzati degli organismi permanenti e nomina il personale di tali segretariati sulla base della scelta e delle proposte del capo di ogni organo permanente; la decisione finale di nomina o di licenziamento spettando tuttavia al segretario generale;

- 279 *d)* comunica al Consiglio d'amministrazione ogni decisione presa dalle Nazioni Unite e dalle istituzioni specializzate che riguardi le condizioni di servizio, d'indennità e di pensioni del regime comune;
- 280 *e)* bada che siano applicati i regolamenti amministrativi e finanziari approvati dal Consiglio d'amministrazione;
- 281 *f)* fornisce pareri giuridici agli organi dell'Unione;
- 282 *g)* vigila, per i bisogni della gestione amministrativa, sul personale della sede dell'Unione, al fine di assicurare un'utilizzazione il più possibile efficace di tale personale e di applicargli le condizioni d'impiego del regime comune. Il personale designato per assistere direttamente i direttori dei Comitati consultivi internazionali e il Comitato internazionale di registrazione delle frequenze lavora agli ordini diretti degli alti funzionari interessati, ma conformemente alle direttive amministrative generali del Consiglio d'amministrazione e del segretario generale;
- 283 *h)* nell'interesse generale dell'Unione e, dopo aver consultato il presidente del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze o il direttore del Comitato consultivo di cui si tratta, assegna temporaneamente funzionari ad altri compiti in funzione delle fluttuazioni del lavoro alla sede dell'Unione. Il segretario generale segnala al Consiglio d'amministrazione tali assegnazioni temporanee e le loro conseguenze finanziarie;
- 284 *i)* sbriga il lavoro di segretariato che precede e segue le conferenze dell'Unione;
- 285 *j)* prepara raccomandazioni per la prima riunione dei capi di delegazione menzionati al numero 450, tenendo conto dei risultati delle eventuali consultazioni regionali;
- 286 *k)* organizza, se necessario, in collaborazione con il governo che ha fatto l'invito, il segretariato delle conferenze dell'Unione e, in collaborazione con il capo dell'organismo permanente interessato, fornisce i servizi necessari alle riunioni di ogni organismo permanente dell'Unione, ricorrendo, nella misura in cui lo ritiene necessario, al personale dell'Unione, conformemente al numero 283. Il segretario generale può parimenti, a domanda, e in base a un contratto, organizzare il segretariato di ogni altra riunione concernente le telecomunicazioni;
- 287 *l)* tiene aggiornate le nomenclature ufficiali compilate secondo le informazioni fornite a tale scopo dagli organismi permanenti dell'Unione o dalle amministrazioni, esclusi gli schedari di consultazione e qualsiasi altro incartamento indispensabile che possono riferirsi alle funzioni del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze;
- 288 *m)* pubblica i principali rapporti degli organismi permanenti dell'Unione, come anche i pareri e le istruzioni d'esercizio da utilizzare nei servizi internazionali delle telecomunicazioni che dipendono da tali pareri;
- 289 *n)* pubblica gli accordi internazionali e regionali concernenti le telecomunicazioni che gli sono comunicati dalle parti interessate e tiene aggiornati i documenti che ad essi si riferiscono;

- 290 o) pubblica le norme tecniche del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze e qualsiasi altro dato concernente l'assegnazione e l'utilizzazione delle frequenze e delle posizioni dei satelliti sull'orbita dei satelliti geostazionari, così come è stata elaborata dal Comitato internazionale di registrazione delle frequenze in adempimento delle sue funzioni.
- 291 p) compila, pubblica e tiene aggiornati, facendo capo, se necessario, ad altri organismi permanenti dell'Unione:
- 292 1. una documentazione che indichi la composizione e la struttura dell'Unione;
- 293 2. le statistiche generali e i documenti ufficiali di servizio dell'Unione specificati nei Regolamenti amministrativi;
- 294 3. tutti gli altri documenti la cui compilazione è prescritta dalle conferenze e dal Consiglio d'amministrazione;
- 295 q) raccoglie e pubblica, in forma appropriata, le informazioni nazionali e internazionali concernenti le telecomunicazioni nel mondo intero;
- 296 r) raccoglie e pubblica, in collaborazione con gli altri organismi permanenti dell'Unione, le informazioni di carattere tecnico o amministrativo che potrebbero essere particolarmente utili ai Paesi in sviluppo, al fine di aiutarli a migliorare le loro reti delle telecomunicazioni. L'attenzione di questi Paesi sarà parimenti attirata sulle possibilità offerte dai programmi internazionali posti sotto gli auspici delle Nazioni Unite;
- 297 s) raccoglie e pubblica tutte le informazioni suscettibili di essere utili ai Membri, concernenti la messa in opera di mezzi tecnici allo scopo di ottenere il miglior rendimento dei servizi delle telecomunicazioni e, soprattutto, il migliore impiego possibile delle frequenze radioelettriche per diminuire i disturbi;
- 298 t) pubblica periodicamente, secondo le informazioni raccolte o che sono messe a sua disposizione, comprese quelle che può raccogliere da altre organizzazioni internazionali, un giornale d'informazione e di documentazione generali sulle telecomunicazioni;
- 299 u) stabilisce, dopo aver consultato il direttore del Comitato consultivo internazionale interessato, o, a seconda del caso, il presidente del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze, la forma e la presentazione di tutte le pubblicazioni dell'Unione, tenendo conto della loro natura e del loro contenuto come anche del modo di pubblicazione più appropriato e più economico;
- 300 v) prende le misure necessarie affinché i documenti pubblicati siano distribuiti in tempo utile;
- 301 w) dopo aver consultato il Comitato di coordinazione e aver realizzato tutte le economie possibili, prepara e sottomette al Consiglio d'amministrazione un progetto di conto preventivo annuale e un conto di previsione per l'anno seguente, che coprono le spese dell'Unione nei limiti fissati dalla Conferenza di plenipotenziari e che comprendono due versioni. Una versione corrisponderà a una crescita zero per l'unità di contribu-

- zione, l'altra a una crescita inferiore o uguale a ogni limite fissato dal protocollo addizionale I dopo eventuale prelevamento dal conto di provvigione. Il progetto di conto preventivo e l'annesso contenente un'analisi dei costi sono trasmessi, dopo l'approvazione del Consiglio, a titolo d'informazione a tutti i Membri dell'Unione;
- 302 x) dopo aver consultato il Comitato di coordinazione e tenuto conto dei punti di vista di quest'ultimo, prepara e sottomette al Consiglio d'amministrazione piani di lavoro per l'avvenire, relativi alle principali attività esercitate alla sede dell'Unione, conformemente alle direttive del Consiglio d'amministrazione;
- 303 y) prepara e sottomette al Consiglio d'amministrazione piani pluriennali di riclassificazione dei posti di lavoro, di reclutamento e di soppressione d'impieghi;
- 304 z) tenendo conto dell'opinione del Comitato di coordinazione, prepara e sottomette al Consiglio d'amministrazione analisi dei costi delle principali attività esercitate alla sede dell'Unione nel corso dell'anno che precede la sessione, tenendo conto soprattutto degli effetti di razionalizzazione conseguiti;
- 305 aa) con l'ausilio del Comitato di coordinazione, allestisce un rapporto di gestione finanziario sottoposto ogni anno al Consiglio d'amministrazione e un conto ricapitolativo alla vigilia di ogni Conferenza di plenipotenziari; questi documenti, dopo la verifica e l'approvazione da parte del Consiglio d'amministrazione, sono comunicati ai Membri e sottoposti alla successiva Conferenza di plenipotenziari per l'esame e l'approvazione definitiva;
- 306 ab) con l'ausilio del Comitato di coordinazione, allestisce un rapporto annuale sull'attività dell'Unione che viene trasmesso, dopo l'approvazione del Consiglio d'amministrazione, a tutti i Membri;
- 307 ac) assicura tutte le altre funzioni del segretariato dell'Unione;
- 308 ad) svolge tutte le altre funzioni che gli sono affidate dal Consiglio d'amministrazione.
- 309 2. È opportuno che il segretario generale o il vicesegretario generale assistano, a titolo consultivo, alle Conferenze di plenipotenziari e alle conferenze amministrative dell'Unione, come pure alle assemblee plenarie dei Comitati consultivi internazionali; la loro partecipazione alle sedute del Consiglio d'amministrazione è disciplinata dalle disposizioni dei numeri 241 e 242; il segretario generale o il suo rappresentante possono partecipare, a titolo consultivo, a tutte le altre riunioni dell'Unione.

#### Articolo 57 Comitato internazionale di registrazione delle frequenze

- 310 1. (1) I Membri del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze devono essere pienamente qualificati per la loro competenza tecnica nel campo delle radiocomunicazioni e possedere un'esperienza pratica in materia di assegnazione e di utilizzazione delle frequenze.

- 311** (2) Inoltre, per permettere una migliore comprensione dei problemi che vengono sottoposti al Comitato in virtù del numero 79, ogni Membro deve conoscere le condizioni geografiche, economiche e demografiche d'una regione particolare del globo.
- 312** 2. (1) La procedura d'elezione è fissata dalla Conferenza di plenipotenziari nel modo specificato al numero 73.
- 313** (2) A ogni elezione, qualsiasi Membro del Comitato in carica può essere riproposto come candidato del Paese di cui è cittadino.
- 314** (3) I Membri del Comitato assumono il loro servizio il giorno fissato dalla Conferenza di plenipotenziari che li ha eletti. Essi restano normalmente in carica fino alla data stabilita dalla conferenza che ne elegge i successori.
- 315** (4) Se, nell'intervallo tra due Conferenze di plenipotenziari incaricate di eleggere i Membri del Comitato, un Membro eletto di quest'ultimo presenta le dimissioni, abbandona le sue funzioni, o muore, il presidente del Comitato chiede al segretario generale d'invitare i Membri dell'Unione che fanno parte della regione interessata a proporre candidati per l'elezione di un sostituto da parte del Consiglio d'amministrazione in occasione della sua successiva sessione annuale. Tuttavia, se la vacanza si produce più di novanta giorni prima della sessione del Consiglio d'amministrazione o dopo la sessione annuale del Consiglio d'amministrazione che precede la successiva Conferenza di plenipotenziari, il Paese di cui questo Membro era cittadino designa, il più presto possibile e entro novanta giorni, un sostituto parimenti cittadino di questo Paese, che resterà in carica fino all'entrata in funzione del nuovo Membro eletto dal Consiglio d'amministrazione o fino all'entrata in carica dei nuovi Membri del Comitato eletti dalla successiva Conferenza di plenipotenziari. Nei due casi, le spese cagionate dal viaggio del sostituto sono a carico della sua amministrazione. Il sostituto potrà essere presentato come candidato all'elezione da parte del Consiglio d'amministrazione o, se del caso, da parte della Conferenza di plenipotenziari.
- 316** 3. (1) I metodi di lavoro del Comitato sono definiti nel Regolamento delle radiocomunicazioni.
- 317** (2) I Membri del Comitato eleggono nel loro seno un presidente e un vicepresidente, i quali adempiono le loro funzioni durante un anno. In seguito, il vicepresidente succede ogni anno al presidente, e viene eletto un nuovo vicepresidente.
- 318** (3) Il Comitato dispone di un segretariato specializzato.
- 319** 4. Nessun Membro del Comitato deve, nell'esercizio delle sue funzioni, chiedere o ricevere istruzioni da alcun Governo, né da alcun Membro d'un Governo qualsiasi, né da alcuna organizzazione o persona pubblica o privata. Inoltre, ciascun Membro deve rispettare il carattere internazionale del Comitato e delle funzioni dei suoi Membri e non deve, in nessun caso, cercare d'influenzare qualcuno di essi nell'esercizio delle sue funzioni.

**Articolo 58** Comitati consultivi internazionali

- 320** 1. Il funzionamento di ogni Comitato consultivo internazionale è assicurato mediante:
- 321** a) l'assemblea plenaria, che si riunisce normalmente ogni quattro anni. Quando una conferenza amministrativa mondiale corrispondente è stata convocata, la riunione dell'assemblea plenaria viene tenuta, se possibile, almeno otto mesi prima di questa conferenza;
- 322** b) le commissioni di studi istituite dall'assemblea plenaria per trattare le questioni da esaminare;
- 323** c) un direttore eletto dalla Conferenza di plenipotenziari per il periodo tra due Conferenze di plenipotenziari. Egli è rieleggibile alla Conferenza di plenipotenziari successiva. Se il posto si trova inopinatamente vacante, il Consiglio d'amministrazione, in occasione della sua sessione annuale successiva, designa il nuovo direttore conformemente ai disposti del numero 268;
- 324** d) un segretariato specializzato che assiste il direttore;
- 325** e) laboratori o installazioni tecniche istituiti dall'Unione.
- 326** 2. (1) Le questioni studiate da ogni Comitato consultivo internazionale, e sulle quali è incaricato di emettere pareri, gli sono poste dalla Conferenza di plenipotenziari, da una conferenza amministrativa, dal Consiglio d'amministrazione, da un altro Comitato consultivo o dal Comitato internazionale di registrazione delle frequenze. Tali questioni si aggiungono a quelle che l'assemblea plenaria del Comitato consultivo interessato ha deciso di prendere in considerazione, o, nell'intervallo delle assemblee plenarie, a quelle la cui iscrizione è stata chiesta o approvata per corrispondenza da almeno venti Membri dell'Unione.
- 327** (2) A domanda dei Paesi interessati, ogni Comitato consultivo internazionale può parimenti eseguire studi e dare consigli su questioni relative alle telecomunicazioni nazionali di questi Paesi. Lo studio di tali questioni deve essere effettuato conformemente ai disposti del numero 326; nei casi in cui tale studio implica il confronto di parecchie soluzioni tecniche possibili, il fattore economico può essere preso in considerazione.

**Articolo 59** Comitato di coordinazione

- 328** 1. (1) Il Comitato di coordinazione assiste e consiglia il segretario generale su tutte le questioni menzionate al numero 97; egli assiste il segretario generale nello svolgimento dei compiti che sono assegnati a quest'ultimo in virtù dei numeri 276, 298, 301, 302, 305 e 306.
- 329** (2) Il Comitato incaricato di assicurare la coordinazione con ogni organizzazione internazionale menzionata agli articoli 39 e 40, per quanto concerne la rappresentanza degli organismi permanenti dell'Unione nelle conferenze di tali organizzazioni.

- 330** (3) Il Comitato esamina i risultati delle attività dell'Unione nel campo della cooperazione tecnica e presenta raccomandazioni al Consiglio d'amministrazione per il tramite del segretario generale.
- 331** 2. Il Comitato deve sforzarsi di formulare le sue conclusioni all'unanimità. Se non è appoggiato dalla maggioranza del Comitato, il presidente può, in circostanze eccezionali, prendere decisioni sotto la sua propria responsabilità, se reputa che la liquidazione delle questioni di cui si tratta non può essere differita alla successiva sessione del Consiglio d'amministrazione. In tali circostanze, egli fa rapporto senza indugio, per iscritto, ai Membri del Consiglio d'amministrazione su queste questioni, indicando le ragioni che l'hanno indotto a prendere tali decisioni, e comunicandogli i punti di vista, presentati per iscritto, dagli altri Membri del Comitato. Se le questioni studiate in simili circostanze non sono urgenti, ma nondimeno importanti, esse devono essere sottomesse all'esame del Consiglio d'amministrazione alla sua successiva sessione.
- 332** 3. Il Comitato si riunisce su convocazione del suo presidente, almeno una volta al mese; esso può parimenti riunirsi in caso di bisogno, a richiesta di due dei suoi Membri.
- 333** 4. Un rapporto sui lavori del Comitato di coordinazione è allestito e comunicato, a domanda, ai Membri del Consiglio d'amministrazione.

## **Capitolo IX**

### **Disposizioni generali concernenti le conferenze**

**Articolo 60** Invito e ammissione alle Conferenze di plenipotenziari quando vi è invito da parte di un Governo

- 334** 1. Il Governo invitante, d'intesa con il Consiglio d'amministrazione, fissa la data definitiva e il luogo preciso della conferenza.
- 335** 2. (1) Un anno prima di tale data, il Governo invitante manda un invito al Governo di ciascun Paese membro dell'Unione.
- 336** (2) Questi inviti possono essere mandati sia direttamente, sia per il tramite del segretario generale o per il tramite d'un altro Governo.
- 337** 3. Il segretario generale manda un invito alle Nazioni Unite, conformemente alle disposizioni dell'articolo 39, e, a domanda, alle organizzazioni regionali delle telecomunicazioni di cui all'articolo 32.
- 338** 4. Il Governo invitante, d'intesa con il Consiglio d'amministrazione o su proposta di quest'ultimo, può invitare le istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, come anche l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, a inviare osservatori, per partecipare alle conferenze a titolo consultivo, sulla base della reciprocità.

- 339 5. (1) Le risposte dei Membri devono giungere al Governo invitante al più tardi un mese prima dell'apertura della conferenza; esse devono contenere, per quanto possibile, tutte le indicazioni sulla composizione della delegazione.
- 340 (2) Tali risposte possono essere indirizzate al Governo invitante, sia direttamente, sia per il tramite del segretario generale o per il tramite di un altro Governo.
- 341 6. Tutti gli organismi permanenti dell'Unione sono rappresentati alla conferenza a titolo consultivo.
- 342 7. Sono ammessi alle Conferenze di plenipotenziari:
- 343 a) le delegazioni specificate nell'allegato 2;
- 344 b) gli osservatori delle Nazioni Unite;
- 345 c) gli osservatori delle organizzazioni regionali delle telecomunicazioni, conformemente al numero 337;
- 346 d) gli osservatori delle istituzioni specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, conformemente al numero 338.

**Articolo 61** Invito e ammissione alle conferenze amministrative quando vi è invito da parte di un Governo

- 347 1. (1) Le disposizioni dei numeri da 334 a 340 sono applicabili alle conferenze amministrative.
- 348 (2) I Membri dell'Unione possono informare le aziende private, da esse riconosciute, dell'invito che è stato loro trasmesso.
- 349 2. (1) Il Governo invitante, d'intesa con il Consiglio d'amministrazione o su proposta di quest'ultimo, può inviare una notificazione alle organizzazioni internazionali che hanno interesse a mandare osservatori per partecipare alla conferenza a titolo consultivo.
- 350 (2) Le organizzazioni internazionali interessate presentano al Governo invitante una domanda d'ammissione nel termine di due mesi a contare dalla data della notificazione.
- 351 (3) Il Governo invitante raccoglie le domande; la decisione di ammissione è presa dalla conferenza stessa.
- 352 3. Sono ammessi alle conferenze amministrative:
- 353 a) le delegazioni specificate nell'allegato 2;
- 354 b) gli osservatori delle Nazioni Unite;
- 355 c) gli osservatori delle organizzazioni regionali delle telecomunicazioni di cui all'articolo 32;
- 356 d) gli osservatori delle istituzioni specializzate e dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, conformemente al numero 338;
- 357 e) gli osservatori delle organizzazioni internazionali ammesse conformemente alle disposizioni dei numeri da 349 a 351;
- 358 f) i rappresentanti delle aziende private riconosciute, debitamente autorizzate dal Membro da cui dipendono;

- 359 g) gli organismi permanenti dell'Unione a titolo consultivo, allorquando la conferenza tratta affari che sono di loro competenza. In caso di bisogno, la conferenza può invitare un organismo che non avrebbe giudicato utile farsi rappresentare;
- 360 h) gli osservatori dei Membri dell'Unione che partecipano, senza diritto di voto, alla conferenza amministrativa regionale d'una regione diversa da quella alla quale appartengono tali Membri.

**Articolo 62** Procedura per la convocazione di conferenze amministrative mondiali a domanda di Membri dell'Unione o su proposte del Consiglio d'amministrazione

- 361 1. I Membri dell'Unione che desiderano la convocazione d'una conferenza amministrativa mondiale ne informano il segretario generale, indicando l'ordine del giorno, il luogo e la data proposta per la conferenza.
- 362 2. Il segretario generale, al ricevimento di domande concordanti, provenienti da almeno un quarto dei Membri, ne informa tutti i Membri mediante il mezzo di telecomunicazione più adatto, pregandoli di notificargli, nel termine di sei settimane, se accettano o no la proposta presentata.
- 363 3. Se la maggioranza dei Membri, determinata secondo i disposti del numero 229, si pronuncia in favore dell'insieme della proposta, se accetta cioè, sia l'ordine del giorno, sia la data e il luogo di riunione proposti, il segretario generale ne informa tutti i Membri mediante i mezzi di telecomunicazione più idonei.
- 364 4. (1) Se la proposta accettata tende a riunire la conferenza in un luogo diverso da quello della sede dell'Unione, il segretario generale domanda al Governo del Paese interessato se accetta di diventare Governo invitante.
- 365 (2) In caso di risposta affermativa, il segretario generale, d'intesa con questo Governo, prende le disposizioni necessarie per la riunione della conferenza.
- 366 (3) In caso di risposta negativa, il segretario generale invita i Membri che hanno domandato la convocazione della conferenza a presentare nuove proposte circa il luogo della riunione.
- 367 5. Quando la proposta accettata tende a riunire la conferenza alla sede dell'Unione, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 64.
- 368 6. (1) Se l'insieme della proposta (ordine del giorno, luogo e data) non è accettato dalla maggioranza dei Membri, determinata secondo i disposti del numero 229, il segretario generale comunica le risposte ricevute ai Membri dell'Unione, invitandoli a pronunciarsi in modo definitivo, entro un termine di sei settimane, sul punto o sui punti controversi.
- 369 (2) Questi punti sono considerati come accettati quando siano stati approvati dalla maggioranza dei Membri, determinata secondo i disposti del numero 229.

- 370** 7. La procedura sopra indicata è parimenti applicabile quando la proposta di convocazione di una conferenza amministrativa mondiale è presentata dal Consiglio d'amministrazione.

**Articolo 63** Procedura per la convocazione di conferenze amministrative regionali a domanda di membri dell'Unione o su proposta del Consiglio d'amministrazione

- 371** Nel caso di conferenze amministrative regionali, la procedura di cui all'articolo 62 si applica ai soli Membri della regione interessata. Se la convocazione deve farsi per iniziativa dei Membri della regione, basta che il segretario generale riceva domande concordanti, provenienti da un quarto dei Membri di questa regione.

**Articolo 64** Disposizioni relative alle conferenze che si riuniscono senza che vi sia un Governo invitante

- 372** Le disposizioni degli articoli 60 e 61 sono applicabili quando una conferenza deve riunirsi senza che vi sia un Governo invitante. Il segretario generale, dopo intesa con il Governo della Confederazione Svizzera, prende le disposizioni necessarie per convocare e organizzare la conferenza alla sede dell'Unione.

**Articolo 65** Disposizioni comuni a tutte le conferenze  
Cambiamento della data o del luogo d'una conferenza

- 373** 1. Le disposizioni degli articoli 62 e 63 sono applicabili, per analogia, quando si tratti, a domanda dei Membri dell'Unione o su proposta del Consiglio d'amministrazione, di cambiare la data e/o il luogo d'una conferenza. Tali cambiamenti possono tuttavia essere fatti solo se la maggioranza dei Membri interessati, determinata secondo i disposti del numero 229, si è pronunciata in loro favore.
- 374** 2. Ogni Membro che propone di cambiare la data o il luogo d'una conferenza deve ottenere l'adesione del numero richiesto di altri Membri.
- 375** 3. Se del caso, il segretario generale fa conoscere, nella comunicazione prevista nel numero 362, le probabili conseguenze finanziarie derivanti dal cambiamento del luogo o della data, per esempio quando sono state fatte spese per preparare la riunione della conferenza al luogo previsto inizialmente.

**Articolo 66** Termini e modi di presentazione delle proposte e dei rapporti alle conferenze

- 376** 1. Immediatamente dopo la spedizione degli inviti, il segretario generale prega i Membri di comunicargli, nel termine di quattro mesi, le loro proposte relative ai lavori della conferenza.

- 377** 2. Qualsiasi proposta presentata, la cui accettazione implichi una revisione del testo della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi, deve contenere riferimenti ai numeri delle parti del testo che richiedono tale revisione. I motivi della proposta devono essere indicati, in ogni caso, nel modo più conciso possibile.
- 378** 3. Il segretario generale comunica a tutti i Membri le proposte, man mano che le riceve.
- 379** 4. Il segretario generale riunisce e coordina, secondo il caso, le proposte e i rapporti ricevuti dalle amministrazioni, dal Consiglio d'amministrazione, dalle assemblee plenarie dei Comitati consultivi internazionali e dalle riunioni preparatorie alle conferenze e le trasmette ai Membri almeno quattro mesi prima della data d'apertura della conferenza. I funzionari eletti dall'Unione non sono autorizzati a presentare proposte.

#### Articolo 67 Poteri delle delegazioni alle conferenze

- 380** 1. La delegazione inviata da un Membro dell'Unione per partecipare a una conferenza dev'essere debitamente accreditata in conformità delle disposizioni dei numeri da 381 a 387.
- 381** 2. (1) Le delegazioni alle Conferenze di plenipotenziari sono accreditate mediante atti firmati dal capo dello Stato, o dal capo del Governo, oppure dal ministro degli affari esteri.
- 382** (2) Le delegazioni alle conferenze amministrative sono accreditate mediante atti firmati dal capo dello Stato, o dal capo del Governo, o dal ministro degli affari esteri, oppure dal ministro competente per le questioni trattate durante la conferenza.
- 383** (3) Con riserva della conferma data da una delle autorità indicate al numero 381 o 382 e ricevuta prima della firma degli atti finali, una delegazione può essere accreditata provvisoriamente dal capo della missione diplomatica del suo Paese presso il Governo del Paese nel quale è adunata la conferenza, oppure, se quest'ultimo è la sede dell'Unione, dal capo della delegazione permanente del suo Paese presso l'ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra.
- 384** 3. I poteri sono accettati se sono firmati da un'autorità di cui ai numeri da 381 a 383 e rispondono a uno dei criteri seguenti:
- 385** — conferimento dei pieni poteri alla delegazione;
- 386** — autorizzazione alla delegazione di rappresentare il proprio Governo senza restrizione alcuna;
- 387** — conferimento alla delegazione o a taluni dei suoi membri del diritto di firmare gli atti finali.
- 388** 4. (1) Una delegazione, i cui poteri sono riconosciuti validi dalla sessione plenaria, è autorizzata a esercitare il diritto di voto del Membro interessato e a firmare gli atti finali.

- 389** (2) Una delegazione, i cui poteri non sono riconosciuti validi dalla sessione plenaria, non è autorizzata a esercitare il diritto di voto né a firmare gli atti finali finché non ha provveduto a rimediarvi.
- 390** 5. I poteri devono essere depositati, non appena possibile, presso il segretariato della conferenza. Una commissione speciale così come è descritta al numero 471 è incaricata di verificarli; essa presenta le sue conclusioni, in forma di rapporto, alla seduta plenaria, entro il termine stabilito da quest'ultima. Nell'attesa di una decisione della seduta plenaria a tale riguardo, la delegazione d'un Membro dell'Unione è autorizzata a partecipare ai lavori e ad esercitare il diritto di voto di questo Membro.
- 391** 6. Di massima, i Membri dell'Unione devono cercare d'inviare alle conferenze dell'Unione le loro proprie delegazioni. Tuttavia, il Membro che per motivi eccezionali non può inviare la propria delegazione può conferire alla delegazione d'un altro membro il diritto di votare e firmare in suo nome. Questo trasferimento di poteri deve costituire l'oggetto di un atto firmato da una delle autorità menzionate al numero 381 o 382.
- 392** 7. Una delegazione avente il diritto di voto può incaricare un'altra delegazione, avente lo stesso diritto, di votare in suo nome durante una o più adunanze alle quali essa non può assistere. In tale caso, essa deve informare, tempestivamente e per iscritto, il presidente della conferenza.
- 393** 8. Una delegazione non può esercitare più di un voto per procura.
- 394** 9. I poteri e le procure indirizzati per telegramma non sono accettabili. Per contro, sono accettabili i telegrammi di risposta a una domanda di chiarimento del presidente o del segretariato della conferenza concernente i poteri.

## Capitolo X

### Disposizioni generali concernenti i Comitati consultivi internazionali

#### Articolo 68 Condizioni di partecipazione

- 395** 1. I Membri dei Comitati consultivi internazionali menzionati ai numeri 87 e 88 possono partecipare a tutte le attività del Comitato consultivo di cui si tratta.
- 396** 2. (1) Qualsiasi domanda di partecipazione ai lavori d'un Comitato consultivo presentata da un'azienda privata riconosciuta dev'essere approvata dal Membro che l'ha riconosciuta. La domanda viene indirizzata da questo Membro al segretario generale, che la porta a conoscenza di tutti i Membri e del direttore di questo Comitato. Il direttore del Comitato consultivo comunica a questa azienda il seguito che è stato dato alla sua domanda.
- 397** (2) Un'azienda privata riconosciuta può intervenire in nome del Membro che l'ha riconosciuta solamente se quest'ultimo, in ogni singolo caso particolare,

fa sapere al Comitato consultivo interessato che l'ha autorizzata a tale proposito.

- 398** 3. (1) Le organizzazioni internazionali e le organizzazioni regionali delle telecomunicazioni menzionate all'articolo 32, che coordinano i loro lavori con quelli dell'Unione e hanno delle attività connesse, possono essere ammesse a partecipare, a titolo consultivo, ai lavori dei Comitati consultivi.
- 399** (2) La prima domanda di partecipazione ai lavori di un Comitato consultivo presentata da un'organizzazione internazionale o da un'organizzazione regionale delle telecomunicazioni e menzionata all'articolo 32 va indirizzata al segretario generale, il quale la comunica, con i mezzi di telecomunicazione più appropriati, a tutti i Membri e li invita a pronunciarsi sull'accettazione di tale domanda; la domanda è accettata se la maggioranza delle risposte dei Membri giunte nel termine di un mese è favorevole. Il segretario generale comunica il risultato di questa consultazione a tutti i Membri e ai Membri del Comitato di coordinazione.
- 400** 4. (1) Gli organismi scientifici o industriali che si dedicano allo studio di problemi delle telecomunicazioni oppure allo studio o alla fabbricazione di materiali destinati ai servizi delle telecomunicazioni possono essere ammessi a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni delle commissioni di studi dei Comitati consultivi, con riserva dell'approvazione delle amministrazioni dei Paesi interessati.
- 401** (2) Ogni domanda d'ammissione alle riunioni delle commissioni di studi d'un Comitato consultivo, presentata da un organismo scientifico o industriale deve essere approvata dall'amministrazione del Paese interessato. La domanda è indirizzata da questa amministrazione al segretario generale, che ne informa tutti i Membri e il direttore di questo Comitato. Il direttore del Comitato consultivo comunica all'organismo scientifico o industriale il seguito che è stato dato alla sua domanda.
- 402** 5. Ogni azienda privata riconosciuta, ogni organizzazione internazionale o regionale delle telecomunicazioni, oppure ogni organismo scientifico o industriale che è stato ammesso a partecipare ai lavori d'un Comitato consultivo ha il diritto di disdire la partecipazione mediante una notificazione indirizzata al segretario generale. Tale disdetta ha effetto dopo un anno a contare dal giorno del ricevimento della notificazione da parte del segretario generale.

#### Articolo 69 Attribuzioni dell'assemblea plenaria

**403** L'assemblea plenaria:

- 404** a) esamina i rapporti delle commissioni di studi e approva, modifica o respinge i progetti di raccomandazione in essi contenuti;
- 405** b) esamina le questioni esistenti al fine di vedere se è necessario o no proseguire lo studio, e allestisce la lista delle nuove questioni da studiare conformemente ai disposti del numero 326. In occasione della redazione

- del testo di nuove questioni, è necessario tener presente che, in via di principio, il loro studio dovrebbe poter essere concluso in un termine uguale al doppio dell'intervallo tra due assemblee plenarie;
- 406** c) approva il programma di lavoro conseguente alle disposizioni del numero 405 e fissa l'ordine delle questioni da studiare in base alla loro importanza, alla loro priorità e alla loro urgenza, tenendo conto della necessità di mantenere al minimo le esigenze quanto alle risorse dell'Unione;
- 407** d) decide, con riguardo al programma di lavoro approvato, di cui al numero 406, se è necessario mantenere o sciogliere le commissioni di studi esistenti, o istituirne delle nuove;
- 408** e) assegna alle commissioni di studi le questioni da studiare;
- 409** f) esamina e approva il rapporto del direttore sui lavori del Comitato dopo l'ultima riunione dell'assemblea plenaria;
- 410** g) approva, se necessario, in vista di trasmetterla al Consiglio d'amministrazione, la valutazione, presentata dal direttore entro i limiti delle disposizioni del numero 439, dei bisogni finanziari del Comitato fino alla prossima assemblea plenaria;
- 411** h) al momento di prendere risoluzioni o decisioni, l'assemblea plenaria dovrebbe tener conto delle ripercussioni finanziarie prevedibili e deve sforzarsi d'evitare di prendere risoluzioni e decisioni che possono cagionare il soprasso dei limiti superiori dei crediti fissati dalla Conferenza di plenipotenziari;
- 412** i) esamina i rapporti della commissione mondiale del Piano e tutte le altre questioni giudicate necessarie nell'ambito dei disposti dell'articolo 11 e del presente capitolo.

#### Articolo 70 Riunioni dell'assemblea plenaria

- 413** 1. L'assemblea plenaria si riunisce, normalmente, alla data e nel luogo fissati dall'assemblea plenaria precedente.
- 414** 2. La data e/o il luogo d'una riunione dell'assemblea plenaria possono essere modificati con l'approvazione della maggioranza dei Membri dell'Unione che hanno risposto alla domanda del segretario generale intesa a conoscere il loro parere.
- 415** 3. A ognuna di queste riunioni, l'assemblea plenaria di un Comitato consultivo è presieduta dal capo della delegazione del Paese nel quale la riunione ha luogo o, se questa riunione si tiene alla sede dell'Unione, da una persona eletta dall'assemblea plenaria stessa; il presidente è assistito da vicepresidenti eletti dall'assemblea plenaria.
- 416** 4. Il segretario generale è incaricato di prendere, d'intesa con il direttore del Comitato consultivo interessato, le disposizioni amministrative e finanziarie necessarie in vista delle riunioni dell'assemblea plenaria e delle commissioni di studi.

**Articolo 71** Lingue e diritto di voto alle assemblee plenarie

- 417** 1. (1) Le lingue da usarsi durante le assemblee plenarie sono quelle previste negli articoli 16 e 78.
- 418** (2) I documenti preparatori delle commissioni di studi, i documenti e i verbali delle assemblee plenarie e i documenti pubblicati in seguito a quest'ultime dai Comitati consultivi internazionali sono redatti nelle tre lingue di lavoro dell'Unione.
- 419** 2. I Membri autorizzati a votare nelle sedute delle assemblee plenarie dei Comitati consultivi sono quelli designati al numero 10. Tuttavia, quando un Membro dell'Unione non è rappresentato da un'amministrazione, i delegati delle aziende private riconosciute dal Paese interessato hanno, insieme, e qualunque sia il loro numero, diritto a un solo voto, salvi restando i disposti del numero 397.
- 420** 3. Le disposizioni dei numeri da 391 a 394, relative alla procura, si applicano alle assemblee plenarie.

**Articolo 72** Commissioni di studi

- 421** 1. L'assemblea plenaria istituisce e mantiene, secondo i bisogni, le commissioni di studi necessarie per trattare le questioni messe allo studio. Le amministrazioni, le aziende private riconosciute, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni regionali di telecomunicazione ammesse conformemente alle disposizioni dei numeri 398 e 399, che desiderano partecipare ai lavori di commissioni di studi, si annunciano, sia durante l'assemblea plenaria, sia ulteriormente, al direttore del Comitato consultivo di cui si tratta.
- 422** 2. Inoltre, riservate le disposizioni dei numeri 400 e 401, i periti degli organismi scientifici o industriali possono essere ammessi a partecipare, a titolo consultivo, ad ogni riunione d'una qualsiasi delle commissioni di studi.
- 423** 3. L'assemblea plenaria nomina normalmente un relatore principale e un vicerelatore principale per ogni commissione di studi. Se il volume di lavoro d'una commissione di studi lo richiede, l'assemblea plenaria nomina, per questa commissione, tanti vicerelatori principali supplementari quanti ne ritiene necessari. Al momento della nomina dei relatori principali e dei vicerelatori principali, si dovrà tener conto segnatamente dei criteri di competenza e dell'esigenza d'una ripartizione geografica equa, nonché della necessità di favorire la partecipazione più efficace dei Paesi in sviluppo. Se, nell'intervallo tra due riunioni dell'assemblea plenaria, un relatore principale è impedito a esercitare le sue funzioni, e se la sua commissione di studi aveva un solo vicerelatore principale, quest'ultimo prende il suo posto. Qualora si tratti di una commissione di studi per la quale l'assemblea plenaria aveva nominato parecchi vicerelatori principali, questa commissione, nel corso della sua riunione successiva, elegge tra essi il suo nuovo relatore principale e, se necessario, un nuovo vicerelatore principale tra i suoi Membri. Una tale commissione di

studi elegga parimenti un nuovo vicerelatore principale qualora uno dei suoi vicerelatori principali sia impedito di esercitare le sue funzioni nell'intervallo tra due riunioni dell'assemblea plenaria.

**Art. 73** Trattamento degli affari delle commissioni di studi

- 424** 1. Le questioni affidate alle commissioni di studi sono, se possibile, trattate per corrispondenza.
- 425** 2. (1) Tuttavia, l'assemblea plenaria può impartire appropriate direttive concernenti le riunioni di commissioni di studi, che sembrino necessarie per trattare gruppi importanti di questioni.
- 426** (2) Di regola, nell'intervallo tra due assemblee plenarie, una commissione di studi non tiene più di due riunioni, compresa la sua riunione finale che precede l'assemblea plenaria.
- 427** (3) Inoltre, se dopo un'assemblea plenaria, un relatore principale è del parere che una o parecchie riunioni della sua commissione di studi, non previste dall'assemblea plenaria, siano necessarie per discutere verbalmente questioni che non hanno potuto essere trattate per corrispondenza, può, con l'autorizzazione della sua amministrazione e dopo aver sentito il direttore interessato e i Membri della sua commissione, proporre una riunione in un luogo adatto, tenendo conto della necessità di ridurre al minimo le spese.
- 428** 3. L'assemblea plenaria, può, in caso di bisogno, costituire gruppi di lavoro misti per lo studio delle questioni che richiedono la partecipazione di periti di parecchie commissioni di studi.
- 429** 4. Dopo aver consultato il segretario generale, il direttore d'un Comitato consultivo, d'intesa con i relatori principali delle diverse commissioni di studi interessate, allestisce il piano generale delle riunioni del gruppo delle commissioni di studi che devono riunirsi in uno stesso luogo durante lo stesso periodo.
- 430** 5. Il direttore trasmette i rapporti finali delle commissioni di studi alle amministrazioni partecipanti, alle aziende private riconosciute dal Comitato consultivo e, se del caso, alle organizzazioni internazionali e alle organizzazioni regionali di telecomunicazione che vi hanno partecipato. Questi rapporti sono inviati al più presto possibile e, in ogni caso, in modo che giungano ai destinatari almeno un mese prima del giorno della successiva assemblea plenaria. Si può derogare a questa clausola soltanto qualora riunioni delle commissioni di studi siano tenute immediatamente prima della riunione dell'assemblea plenaria. Le questioni che non sono state oggetto di un rapporto giunto come alle condizioni sopra indicate non possono essere iscritte all'ordine del giorno dell'assemblea plenaria.

**Articolo 74** Funzioni del direttore; segretariato specializzato

- 431** 1. (1) Il direttore d'un Comitato consultivo coordina i lavori dell'assemblea plenaria e delle commissioni di studi; egli è responsabile dell'organizzazione dei lavori del Comitato.
- 432** (2) Il direttore ha la responsabilità dei documenti del Comitato e prende, di concerto con il segretario generale, le misure necessarie affinché tali documenti siano pubblicati nelle lingue di lavoro dell'Unione.
- 433** (3) Il direttore è assistito da un segretariato composto di personale specializzato che lavora, sotto la sua autorità diretta, all'organizzazione dei lavori del Comitato.
- 434** (4) Il personale dei segretariati specializzati, dei laboratori e degli impianti tecnici dei Comitati consultivi dipende, dal lato amministrativo, dall'autorità del segretario generale conformemente ai disposti del numero 282.
- 435** 2. Il direttore sceglie il personale tecnico e amministrativo del segretariato anzi detto, nei limiti del bilancio di previsione approvato dalla Conferenza di plenipotenziari o dal Consiglio d'amministrazione. La nomina di detto personale tecnico e amministrativo è fatta dal segretario generale, d'intesa con il direttore. La decisione definitiva di nomina o di licenziamento incombe al segretario generale.
- 436** 3. Il direttore partecipa di pieno diritto a titolo consultivo alle deliberazioni dell'assemblea plenaria e delle commissioni di studi. Egli prende tutte le misure concernenti la preparazione delle riunioni dell'assemblea plenaria e delle commissioni di studi, riservate le disposizioni del numero 416.
- 437** 4. Il direttore riferisce, in un rapporto presentato all'assemblea plenaria, sull'attività del Comitato consultivo dall'ultima riunione dell'assemblea plenaria. Detto rapporto è inviato, dopo approvazione, al segretario generale, il quale lo trasmette al Consiglio d'amministrazione.
- 438** 5. Il direttore presenta al Consiglio d'amministrazione, nella sua seduta annuale, un rapporto sulle attività del Comitato durante l'anno precedente, per informazione del Consiglio e dei Membri dell'Unione.
- 439** 6. Il direttore, dopo aver consultato il segretario generale, sottopone all'approvazione dell'assemblea plenaria una valutazione dei bisogni finanziari del Comitato consultivo fino alla successiva assemblea plenaria. Questa valutazione, dopo approvazione, è trasmessa al segretario generale che la sottoporrà al Consiglio d'amministrazione.
- 440** 7. Il direttore, affinché il segretario generale le incorpori nel bilancio di previsione annuale dell'Unione, determina le spese del Comitato previste per l'anno seguente, fondandosi sulla valutazione dei bisogni finanziari del Comitato approvata dall'assemblea plenaria.
- 441** 8. Il direttore partecipa, in tutta la misura necessaria, alle attività di coope-

razione e di assistenza tecnica dell'Unione nell'ambito delle disposizioni della Convenzione.

**Articolo 75** Proposte per le conferenze amministrative

- 442** 1. Le assemblee plenarie dei Comitati consultivi internazionali sono autorizzate a sottomettere, alle conferenze amministrative, proposte derivanti direttamente da loro raccomandazioni o da conclusioni di loro studi in corso.
- 443** 2. Le assemblee plenarie dei Comitati consultivi possono parimenti formulare proposte di modificazione dei regolamenti amministrativi.
- 444** 3. Queste proposte vanno indirizzate in tempo utile al segretario generale per essere riunite, coordinate e comunicate come alle condizioni previste al numero 379.

**Articolo 76** Relazioni dei Comitati consultivi fra loro e con le organizzazioni internazionali

- 445** 1. (1) Le assemblee plenarie dei Comitati consultivi possono istituire commissioni miste per effettuare studi e emanare raccomandazioni su questioni d'interesse comune.
- 446** (2) I direttori dei Comitati consultivi possono, in collaborazione con i relatori principali, organizzare riunioni miste di commissioni di studi dei due Comitati consultivi, al fine di effettuare studi e preparare progetti di raccomandazione su questioni d'interesse comune. Questi progetti di raccomandazione sono sottoposti alla prossima riunione dell'assemblea plenaria di ognuno dei Comitati consultivi.
- 447** 2. Allorquando uno dei Comitati consultivi è invitato a farsi rappresentare a una riunione dell'altro Comitato consultivo o di un'organizzazione internazionale, la sua assemblea plenaria o il suo direttore sono autorizzati, tenendo conto del numero 329, a prendere disposizioni per assicurare questa rappresentanza a titolo consultivo.
- 448** 3. Il segretario generale, il vicesegretario generale, il presidente del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze e il direttore dell'altro Comitato consultivo, o i loro rappresentanti, possono assistere a titolo consultivo alle riunioni d'un Comitato consultivo. In caso di bisogno, un Comitato può invitare alle sue riunioni, a titolo consultivo, rappresentanti di qualsiasi organismo permanente dell'Unione che non abbia giudicato necessario di farsi rappresentare.

## **Capitolo XI**

### **Regolamento interno delle conferenze e delle altre riunioni**

#### **Articolo 77 Regolamento interno delle conferenze e delle altre riunioni**

##### **1. Ordine dei posti**

**449** Alle sedute della conferenza, le delegazioni sono disposte secondo l'ordine alfabetico dei nomi in francese, dei Paesi rappresentati.

##### **2. Inaugurazione della conferenza**

**450** 1. (1) La seduta inaugurale della conferenza è preceduta da una riunione dei capi di delegazione, nel corso della quale viene preparato l'ordine del giorno della prima sessione plenaria e sono presentate le proposte concernenti l'organizzazione e la designazione dei presidenti e dei vicepresidenti della conferenza e delle commissioni, tenuto conto del principio del turno secondo la ripartizione geografica, della competenza necessaria e dei disposti del numero 454.

**451** (2) Il presidente della riunione dei capi di delegazione è designato conformemente ai disposti dei numeri 452 e 453.

**452** 2. (1) La conferenza è inaugurata da una personalità designata dal Governo invitante.

**453** (2) Se non c'è un Governo invitante, essa è inaugurata dal più anziano dei capi di delegazione.

**454** 3. (1) Alla prima seduta plenaria, si procede all'elezione del presidente che, generalmente, è una personalità designata dal Governo invitante.

**455** (2) Se non c'è Governo invitante, si sceglie il presidente tenendo conto della proposta fatta dai capi di delegazione nel corso della riunione di cui al numero 450.

**456** 4. Durante la prima seduta plenaria si procede pure:

**457** a) all'elezione dei vicepresidenti della conferenza;

**458** b) alla costituzione delle commissioni della conferenza e all'elezione dei presidenti e vicepresidenti rispettivi;

**459** c) alla costituzione del segretariato della conferenza, composto di personale del segretariato generale dell'Unione e, eventualmente, di personale messo a disposizione dall'amministrazione del Governo invitante.

##### **3. Prerogative del presidente della conferenza**

**460** 1. Oltre all'esercizio di tutte le altre prerogative che gli sono conferite dal presente Regolamento, il presidente apre e chiude ogni seduta plenaria, dirige i dibattiti, vigila sull'applicazione del regolamento interno, dà la parola, mette ai voti le trattande e proclama le decisioni adottate.

- 461** 2. Il presidente ha la direzione generale dei lavori della conferenza e veglia al mantenimento dell'ordine durante le sedute plenarie. Egli decide in merito alle mozioni e alle questioni d'ordine e ha, in particolare, il potere di proporre il rinvio o la chiusura della discussione, la levata o la sospensione di una seduta. Egli può anche decidere di rinviare la convocazione di un'assemblea o di una seduta plenaria, qualora lo ritenga necessario.
- 462** 3. Egli protegge il diritto di tutte le delegazioni d'esprimere liberamente e pienamente il loro parere sull'oggetto in discussione.
- 463** 4. Egli vigila a che i dibattiti siano limitati all'oggetto in discussione e può interrompere qualsiasi oratore che si scostasse dall'argomento trattato, rammentandogli la necessità d'attenersi allo stesso.

#### **4. Istituzione delle commissioni**

- 464** 1. La seduta plenaria può istituire commissioni per esaminare le questioni sottoposte alle deliberazioni della conferenza. Dette commissioni possono istituire delle sottocommissioni. Le commissioni e le sottocommissioni possono parimenti formare gruppi di lavoro.
- 465** 2. Le sottocommissioni e i gruppi di lavoro sono istituiti solo se assolutamente necessari.
- 466** 3. Riservati i disposti di cui ai numeri 464 e 465, verranno formate le commissioni seguenti:

##### **467** 4.1 *Commissione di direzione*

- 468** a) Questa commissione è normalmente costituita dal presidente della conferenza o della riunione, che la presiede, dai vicepresidenti, dai presidenti e dai vicepresidenti delle commissioni.
- 469** b) La commissione di direzione coordina tutte le attività relative al buon funzionamento del lavoro e fissa l'ordine e il numero delle sedute evitando, se possibile, ogni simultaneità, visto il numero ridotto dei Membri di certe delegazioni.

##### **470** 4.2 *Commissione dei poteri*

- 471** Questa commissione verifica i poteri delle delegazioni alle conferenze e presenta le sue conclusioni alla seduta plenaria entro il termine fissato da quest'ultima.

##### **472** 4.3 *Commissione di redazione*

- 473** a) I testi redatti, per quanto possibile nella loro forma definitiva, dalle diverse commissioni, tenuto conto dei pareri espressi, sono sottoposti alla Commissione di redazione, la quale è incaricata di perfezionarne la forma senza alterarne il senso e, se necessario, di inserirli nei testi anteriori non emendati.

- 474** *b)* La commissione di redazione sottopone questi testi alla seduta plenaria, la quale li approva o li rinvia, per nuovo esame, alla commissione competente.
- 475** *4.4 Commissione di controllo del bilancio di previsione*
- 476** *a)* All'apertura di ogni conferenza o riunione, la seduta plenaria nomina una commissione di controllo del bilancio di previsione incaricata di apprezzare l'organizzazione e i mezzi d'azione messi a disposizione dei delegati, di esaminare e di approvare i conti delle spese sostenute per tutta la durata della conferenza o della riunione. Questa commissione comprende, indipendentemente dai Membri delle delegazioni che desiderano parteciparvi, un rappresentante del segretario generale e, se c'è un Governo invitante, un rappresentante di quest'ultimo.
- 477** *b)* Prima dell'esaurimento del preventivo approvato dal Consiglio d'amministrazione per la conferenza o la riunione, la Commissione di controllo del bilancio di previsione, in collaborazione con il segretariato della conferenza o riunione, presenta al plenum uno stato provvisorio delle spese. La seduta plenaria ne tiene conto, per decidere se i progressi conseguiti giustificano un prolungamento oltre il giorno in cui il preventivo approvato sarà esaurito.
- 478** *c)* Alla fine di ogni conferenza o riunione, la commissione di controllo del bilancio di previsione presenta al plenum un rapporto indicante, nel modo più preciso possibile, la somma presumibile delle spese della conferenza o riunione, nonché quelle dei rischi derivanti dall'esecuzione delle decisioni prese da questa conferenza o riunione.
- 479** *d)* Dopo averlo esaminato e approvato, il plenum trasmette questo rapporto, con le proprie osservazioni, al segretario generale, affinché lo sottoponga al Consiglio d'amministrazione in occasione della sua successiva sessione annuale.

## **5. Composizione delle commissioni**

### **480** *5.1 Conferenze di plenipotenziari*

**481** Le commissioni sono composte dei delegati dei Paesi membri e degli osservatori previsti ai numeri 344, 345 e 346, che ne hanno fatto domanda o sono stati designati dal plenum.

### **482** *5.2 Conferenze amministrative*

**483** Le commissioni sono composte dei delegati dei Paesi membri, degli osservatori e dei rappresentanti previsti ai numeri da 354 a 358, che ne hanno fatto domanda o sono stati designati dal plenum.

## **484** *6. Presidenti e vicepresidenti delle sottocommissioni*

**485** Il presidente di ogni commissione propone alla sua commissione la scelta dei presidenti e dei vicepresidenti delle sottocommissioni che essa istituisce.

**7. Convocazione alle sedute**

**486** Le sedute plenarie e quelle delle commissioni, delle sottocommissioni e dei gruppi di lavoro sono annunciate tempestivamente alla sede della conferenza.

**8. Proposte presentate prima dell'apertura della conferenza**

**487** Le proposte presentate prima dell'apertura della conferenza sono ripartite dal plenum tra le commissioni competenti istituite conformemente alle disposizioni del comma 4 del presente regolamento interno. Tuttavia, la seduta plenaria può trattare direttamente qualsiasi proposta.

**9. Proposte o emendamenti presentati nel corso della conferenza**

**488** 1. Le proposte o gli emendamenti presentati dopo l'apertura della conferenza sono consegnati, secondo il caso, al presidente della conferenza, o al presidente della commissione competente, oppure al segretariato della conferenza per la loro pubblicazione e distribuzione come documento della conferenza.

**489** 2. Nessuna proposta o nessun emendamento scritto può essere presentato se non è firmato dal capo della delegazione interessata o dal suo sostituto.

**490** 3. Il presidente della conferenza, di una commissione, di una sottocommissione o di un gruppo di lavoro può presentare in ogni momento, proposte suscettibili di accelerare il corso dei dibattiti.

**491** 4. Ogni proposta o emendamento deve contenere in termini concreti e precisi il testo da esaminare.

**492** 5 (1) Il presidente della conferenza o il presidente della commissione, della sottocommissione o del gruppo di lavoro competente, decide in ogni singolo caso se una proposta o un emendamento presentato nel corso di seduta può fare l'oggetto d'una comunicazione verbale o se deve essere consegnato per iscritto per la pubblicazione e la distribuzione come alle condizioni previste al numero 488.

**493** (2) Di regola, il testo di ogni proposta importante che deve formare oggetto d'una votazione deve essere distribuito, tempestivamente, nelle lingue di lavoro della conferenza in modo da permettere lo studio prima della discussione.

**494** (3) Inoltre, il presidente della conferenza che riceve le proposte o gli emendamenti menzionati al numero 488, li trasmette, secondo il caso, alle commissioni competenti o alla seduta plenaria.

**495** 6. Ogni persona autorizzata può leggere o domandare che sia letta in seduta plenaria qualsiasi proposta o emendamento da essa presentato nel corso della conferenza ed esporne i motivi.

### **10. Condizioni richieste per l'esame e la votazione d'una proposta o di un emendamento**

- 496** 1. Nessuna proposta o nessun emendamento presentato prima dell'apertura della conferenza, o da una delegazione durante la conferenza, può essere messo in discussione se, al momento dell'esame, non è appoggiato da almeno un'altra delegazione.
- 497** 2. Ogni proposta o emendamento debitamente appoggiati devono essere, dopo discussione, messi ai voti.

### **11. Proposte o emendamenti omessi o rinviati**

- 498** Quando una proposta o un emendamento sono stati omessi, o quando ne è stato differito l'esame, la delegazione sotto i cui auspici sono stati presentati deve vigilare affinché la proposta o l'emendamento non siano in seguito perduti di vista.

### **12. Condotta dei dibattiti in seduta plenaria**

#### **499** *12.1 Quorum*

- 500** Perché una votazione fatta nel corso di una seduta plenaria sia valida, è necessario che più della metà delle delegazioni accreditate alla conferenza e aventi diritto di voto siano presenti o rappresentate alla seduta.

#### **501** *12.2 Ordine delle discussioni*

- 502** (1) Le persone che desiderano prendere la parola devono averne ottenuto il consenso dal presidente. Di regola, esse cominciano col dichiarare a quale titolo parlano.
- 503** (2) Ogni persona che ha la parola deve esprimersi lentamente e distintamente, separando le parole e facendo delle pause frequenti, per dar modo a tutti di comprendere bene il suo pensiero.

#### **504** *12.3 Mozioni d'ordine e questioni d'ordine*

- 505** (1) Nel corso dei dibattiti, una delegazione può, quando lo giudichi opportuno, presentare qualsiasi mozione d'ordine o sollevare qualsiasi questione d'ordine sulle quali il presidente deve risolvere subito, conformemente alle disposizioni del presente regolamento interno. Ogni delegazione può appellarsi alla decisione del presidente, ma quest'ultima resta interamente valevole, se non è annullata dalla maggioranza delle delegazioni presenti e votanti.
- 506** (2) La delegazione che presenta una mozione d'ordine non può, nel suo intervento, trattare il merito dell'oggetto in discussione.

#### **507** *12.4 Ordine di priorità delle mozioni e delle questioni d'ordine*

- 508** L'ordine di priorità da assegnare alle mozioni e alle questioni d'ordine, menzionate ai numeri 505 e 506, è il seguente:

- 509 a) qualsiasi questione d'ordine relativa all'applicazione del presente regolamento interno, comprese le procedure di voto;
- 510 b) sospensione della seduta;
- 511 c) levata della seduta;
- 512 d) aggiornamento del dibattito sull'oggetto in discussione;
- 513 e) chiusura del dibattito sull'oggetto in discussione;
- 514 f) qualsiasi altra mozione o questione d'ordine che potrebbe essere presentata e la cui priorità è fissata dal presidente.
- 515 *12.5 Mozione per la sospensione o la levata della seduta*
- 516 Durante la discussione d'un oggetto, una delegazione può proporre di sospendere o levare la seduta, indicando i motivi della sua proposta. Se quest'ultima è appoggiata, la parola è data a due oratori che si esprimono contro la chiusura e unicamente su questo oggetto, dopo di che la mozione è messa ai voti.
- 517 *12.6 Mozione per l'aggiornamento del dibattito*
- 518 Durante la discussione di qualsiasi questione, una delegazione può proporre l'aggiornamento del dibattito per un periodo di tempo determinato. Qualora tale mozione sia seguita da una discussione, soltanto tre oratori, oltre l'autore della mozione, possono parteciparvi, uno a favore della mozione e due contro, dopo di che la mozione è messa ai voti.
- 519 *12.7 Mozione per la chiusura del dibattito*
- 520 Una delegazione può in ogni tempo proporre che il dibattito sulla questione in discussione sia chiuso. In tal caso, la parola è data soltanto a due oratori contrari alla chiusura, dopo di che la mozione è messa ai voti. Se la mozione è adottata, il presidente domanda immediatamente che sia votato sulla questione in discussione.
- 521 *12.8 Limitazione degli interventi*
- 522 (1) Il plenum può eventualmente limitare la durata e il numero degli interventi d'una medesima delegazione su un determinato oggetto.
- 523 (2) Tuttavia, sulle questioni di procedura, il presidente limita la durata di ogni intervento a cinque minuti al massimo.
- 524 (3) Quando un oratore supera il tempo che gli è stato concesso, il presidente ne avverte l'assemblea e prega l'oratore di chiudere in breve tempo la sua relazione.
- 525 *12.9 Chiusura dell'elenco degli oratori*
- 526 (1) Nel corso di un dibattito, il presidente può dar lettura dell'elenco degli oratori iscritti; egli vi aggiunge il nome delle delegazioni che desiderano prendere la parola e, con il consenso dell'assemblea, può dichiarare chiuso l'elenco. Tuttavia, il presidente può, se lo ritiene opportuno, concedere eccezional-

mente il diritto di rispondere a qualsiasi intervento precedente, anche dopo la chiusura dell'elenco.

**527** (2) Quando l'elenco degli oratori è esaurito, il presidente dichiara chiuso il dibattito.

**528** *12.10 Questioni di competenza*

**529** Le questioni di competenza che possono presentarsi devono essere regolate prima che si voti sul merito della questione dibattuta.

**530** *12.11 Ritiro e nuova presentazione d'una mozione*

**531** L'autore d'una mozione può ritirarla prima che sia messa ai voti. Qualsiasi mozione, emendata o no, così ritirata, può essere presentata di nuovo o ripresa dalla delegazione che ha presentato l'emendamento o da qualsiasi altra delegazione.

**13. Diritto di voto**

**532** 1. A tutte le sedute della conferenza, la delegazione di un Membro dell'Unione, debitamente accreditata da quest'ultimo per partecipare ai lavori della conferenza, ha diritto a un voto, conformemente all'articolo 2.

**533** 2. La delegazione di un Membro dell'Unione esercita il suo diritto di voto alle condizioni specificate all'articolo 67.

**14. Votazione**

**534** *14.1 Definizione della maggioranza*

**535** (1) La maggioranza è costituita da più della metà delle delegazioni presenti e votanti.

**536** (2) Le astensioni non sono prese in considerazione nel computo dei voti necessari per costituire la maggioranza.

**537** (3) In caso di parità di voti, la proposta o l'emendamento sono considerati come respinti.

**538** (4) Ai fini del presente regolamento, si considera come «delegazione presente e votante» qualsiasi delegazione che si pronuncia per o contro una proposta.

**539** *14.2 Non partecipazione al voto*

**540** Le delegazioni presenti che non partecipano a una determinata votazione o che dichiarano espressamente di non volervi partecipare non sono considerate come assenti agli effetti della determinazione del quorum ai sensi del numero 500, né come se si fossero astenute, per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni del numero 544.

**541** *14.3 Maggioranza speciale*

**542** Per quanto concerne l'ammissione di nuovi Membri dell'Unione, la maggioranza richiesta è fissata all'articolo 1.

**543** *14.4 Più del cinquanta per cento d'astensioni*

**544** Quando il numero delle astensioni supera la metà del numero di voti emessi (pro, contro, astensioni), l'esame dell'oggetto in discussione è rinviato a una successiva seduta, nel corso della quale le astensioni non saranno più prese in considerazione.

**545** *14.5 Procedure di voto*

**546** (1) Le procedure di voto sono le seguenti:

**547** *a)* di regola per alzata di mano, a meno che non venga chiesto un voto per appello nominale giusta la procedura *b)* oppure un voto a scrutinio, giusta la procedura *c)*;

**548** *b)* per appello nominale nell'ordine alfabetico francese dei nomi dei Membri presenti e abilitati a votare:

**549** 1. se almeno due delegazioni, presenti e abilitate a votare, lo domandano prima dell'inizio del voto, a meno che non sia stato chiesto un voto a scrutinio segreto giusta la procedura *c)*, oppure

**550** 2. se una maggioranza non si manifesta chiaramente dopo un voto giusta la procedura *a)*;

**551** *c)* a scrutinio segreto, se almeno cinque delle delegazioni presenti e autorizzate a votare lo chiedono prima dell'inizio del voto.

**552** (2) Prima di far procedere al voto, il presidente esamina ogni domanda concernente il modo in cui quest'ultimo sarà espresso, poi annuncia ufficialmente la procedura di voto che sarà applicata e la questione messa ai voti. Egli dichiarerà in seguito che la votazione è incominciata e, quando quest'ultima è terminata, ne proclama i risultati.

**553** (3) In caso di voto a scrutinio segreto, il segretariato prende immediatamente le disposizioni necessarie per assicurare il segreto dello scrutinio.

**554** (4) Se un sistema elettronico adeguato è disponibile, e se la conferenza decide in questo senso, il voto può essere espresso per mezzo di un sistema elettronico.

**555** *14.6 Divieto d'interrompere la votazione quando è incominciata*

**556** Allorquando lo scrutinio è incominciato, nessuna delegazione può interromperlo, a meno che non si tratti di presentare una mozione d'ordine relativa allo svolgimento dello scrutinio. Questa mozione d'ordine non può comprendere proposte cagionanti una modificazione della votazione in corso o una modificazione del fondo della questione messa ai voti. La votazione incomincia con la dichiarazione del presidente con la quale egli annuncia che le operazioni di voto sono incominciate e che termineranno con la dichiarazione di proclamazione dei risultati.

**557** *14.7 Dichiarazioni di voto*

**558** Il presidente dà la parola alle delegazioni che desiderano fare una dichiarazione di voto posteriormente alla votazione stessa.

**559** *14.8* *Votazione di una proposta per parti*

**560** (1) Quando l'autore di una proposta lo domanda, o quando l'assemblea lo giudica opportuno, o quando il presidente, con l'approvazione dell'autore lo propone, la proposta è suddivisa e le sue parti sono messe ai voti separatamente. Le parti della proposta che sono state adottate sono in seguito messe ai voti nell'insieme.

**561** (2) Se tutte le parti d'una proposta sono respinte, la proposta stessa è considerata respinta.

**562** *14.9* *Ordine di votazione delle proposte relative a una medesima questione*

**563** (1) Se la medesima questione è oggetto di parecchie proposte, queste sono messe ai voti nell'ordine di presentazione, a meno che l'assemblea non risolva altrimenti.

**564** (2) Dopo ogni votazione, l'assemblea decide se debbasi o no mettere ai voti la proposta seguente.

**565** *14.10* *Emendamenti*

**566** (1) Si considera come emendamento ogni proposta di modificazione che implichi unicamente una soppressione, un'aggiunta a una parte della proposta iniziale, o la revisione di una parte di questa proposta.

**567** (2) Qualsiasi emendamento a una proposta, accettato dalla delegazione che la presenta, è senz'altro inserito nel testo primitivo della medesima.

**568** (3) Nessuna proposta di modificazione è considerata come un emendamento, se l'assemblea è del parere che essa si riveli incompatibile con la proposta iniziale.

**569** *14.11* *Votazione sugli emendamenti*

**570** (1) Se una proposta è oggetto d'un emendamento, si vota in primo luogo su questo emendamento.

**571** (2) Se una proposta è oggetto di parecchi emendamenti, si vota in primo luogo sull'emendamento che si scosta maggiormente dal testo originale. Se questo emendamento non raccoglie la maggioranza dei voti, quello tra i restanti, che del pari si scosta maggiormente dal testo originale, è in seguito messo ai voti, e così di seguito fino a quando uno degli emendamenti ha raccolto la maggioranza dei voti; se tutti gli emendamenti proposti sono stati esaminati senza che nessuno abbia raccolto una maggioranza, la proposta originale non emendata è messa ai voti.

**572** (3) Se uno o parecchi emendamenti sono approvati, la proposta così modificata è in seguito messa ai voti.

**573** *14.12* *Ripetizione di una votazione*

**574** (1) Se si tratta di commissioni, sottocommissioni e gruppi di lavoro di una conferenza o di una riunione, una proposta, una parte di proposta o un emen-

damento che ha già formato oggetto d'una decisione in seguito a un voto in una delle commissioni, sottocommissioni o in un gruppo di lavoro, non può essere rimessa ai voti nella stessa commissione o sottocommissione o nello stesso gruppo di lavoro. Questa disposizione si applica qualunque sia la procedura di voto scelta.

- 575** (2) Se si tratta di sedute plenarie, una proposta, una parte di proposta o un emendamento non deve essere rimesso ai voti, a meno che le due condizioni seguenti siano adempiute:
- 576** a) la maggioranza dei Membri abilitata a votare ne fa domanda;
- 577** b) la domanda di ripetizione della votazione è fatta almeno un giorno intero dopo la votazione.

### 15. Commissioni e sottocommissioni

#### *Condotta dei dibattiti e procedura di voto*

- 578** 1. I presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni hanno competenze analoghe a quelle conferite al presidente della conferenza del comma 3 del presente regolamento interno.
- 579** 2. Le disposizioni fissate al comma 12 del presente regolamento interno per la condotta dei dibattiti in seduta plenaria sono applicabili ai dibattiti delle commissioni o delle sottocommissioni, salvo in materia di quorum.
- 580** 3. Le disposizioni fissate al comma 14 del presente regolamento interno sono applicabili alle votazioni in seno alle commissioni o sottocommissioni.

### 16. Riserve

- 581** 1. Di massima, le delegazioni che non possono far condividere il loro modo di vedere dalle altre delegazioni devono sforzarsi, nei limiti del possibile, di conformarsi al parere della maggioranza.
- 582** 2. Tuttavia, se una delegazione giudica che una decisione qualsiasi possa impedire al suo Governo di ratificare la Convenzione o di approvare la revisione di un regolamento, essa può fare delle riserve a titolo provvisorio o definitivo in merito a questa decisione.

### 17. Verbali delle sedute plenarie

- 583** 1. I verbali delle sedute plenarie sono redatti dal segretariato della conferenza, che provvede alla loro distribuzione alle delegazioni il più presto possibile, ma in ogni caso non oltre cinque giorni feriali dopo ogni seduta.
- 584** 2. Quando i verbali sono stati distribuiti, le delegazioni interessate possono presentare per iscritto al segretariato della conferenza, nel più breve termine possibile, le correzioni che giudicano giustificate; ciò non impedisce alle delegazioni di presentare oralmente delle modificazioni alla seduta, nel corso della quale i verbali sono approvati.

- 585** 3. (1) Di regola, i verbali contengono soltanto le proposte e le conclusioni, con gli argomenti principali sui quali esse sono fondate, in un testo per quanto possibile conciso.
- 586** (2) Ogni delegazione ha nondimeno il diritto di domandare l'inserimento, in forma abbreviata o per esteso, di ogni dichiarazione da essa fatta nel corso dei dibattiti. In tal caso essa deve, di regola, darne comunicazione all'inizio del suo intervento, allo scopo di agevolare il compito dei relatori. Essa deve inoltre fornire il testo al segretariato della conferenza entro due ore dalla fine della seduta.
- 587** 4. Della facoltà prevista al numero 586, di far inserire dichiarazioni nei verbali, deve in ogni caso essere fatto uso con discrezione.

#### **18. Resoconti e rapporti delle commissioni e sottocommissioni**

- 588** 1. (1) I dibattiti delle commissioni e delle sottocommissioni sono riassunti, seduta per seduta, nei resoconti allestiti dal segretariato della conferenza e distribuiti al più tardi cinque giorni feriali dopo ogni seduta. I resoconti mettono in evidenza i punti essenziali delle discussioni, le varie opinioni degne di nota, le proposte e le conclusioni risultate dall'insieme delle deliberazioni.
- 589** (2) Tuttavia, ogni delegazione può parimenti fare uso del diritto previsto al numero 586.
- 590** (3) Della facoltà prevista al numero precedente, dev'essere fatto uso con discrezione.
- 591** 2. Le commissioni e le sottocommissioni possono redigere i rapporti parziali che giudicano necessari e, eventualmente, alla fine dei loro lavori possono presentare un rapporto finale nel quale siano riassunte, in forma concisa, le proposte e le conclusioni risultanti dagli studi che sono stati loro affidati.

#### **19. Approvazione dei verbali, dei resoconti e dei rapporti**

- 592** 1. (1) All'inizio di ogni seduta plenaria o di ogni seduta d'una commissione o sottocommissione, il presidente domanda, di regola, se le delegazioni hanno osservazioni da fare circa il verbale o il resoconto della seduta precedente. Questi si considerano come approvati se nessuna correzione è stata comunicata al segretariato o se nessuna opposizione è stata fatta verbalmente. In caso contrario, le correzioni necessarie sono apportate al verbale o alla relazione.
- 593** (2) Ogni rapporto parziale o finale deve essere approvato dalla commissione o dalla sottocommissione interessata.
- 594** 2. (1) I verbali delle ultime sedute plenarie sono esaminati e approvati dal presidente.
- 595** (2) I resoconti delle ultime sedute d'una commissione o sottocommissione sono esaminati e approvati dal presidente di questa commissione o sottocommissione.

## 20. Numerazione

- 596** 1. I numeri dei capitoli, degli articoli e dei paragrafi dei testi sottoposti a revisione sono conservati fino alla prima lettura in seduta plenaria. I testi aggiunti recano provvisoriamente il numero dell'ultimo paragrafo precedente del testo primitivo, al quale si aggiunge «A», «B», ecc.
- 597** 2. La numerazione definitiva dei capitoli, degli articoli e dei paragrafi è normalmente affidata alla commissione di redazione, dopo la loro approvazione in prima lettura, ma può essere affidata al segretario generale su decisione presa in seduta plenaria.

## 21. Approvazione definitiva

- 598** I testi degli Atti finali sono considerati come definitivi quando sono stati approvati in seconda lettura dalla seduta plenaria.

## 22. Firma

- 599** I testi definitivi approvati dalla conferenza sono sottoposti alla firma dei delegati provvisti dei poteri definiti all'articolo 67, secondo l'ordine alfabetico dei nomi in francese dei Paesi rappresentati.

## 23. Comunicati stampa

- 600** Alla stampa si possono trasmettere comunicati ufficiali sui lavori della conferenza soltanto con l'autorizzazione del presidente della conferenza.

## 24. Franchigia

- 601** Per la durata della conferenza, i Membri delle delegazioni, i Membri del Consiglio d'amministrazione, gli alti funzionari degli organismi permanenti dell'Unione che assistono alla conferenza e il personale del segretario dell'Unione distaccato alla conferenza hanno il diritto alla franchigia postale, alla franchigia dei telegrammi e alla franchigia telefonica e telex nella misura in cui il Governo del Paese dove si tiene la conferenza sia riuscito a intendersi, in merito, con gli altri Governi e con le aziende private riconosciute che vi sono interessate.

## Capitolo XII Altre disposizioni

### Articolo 78 Lingue

- 602** 1. (1) Alle conferenze dell'Unione e alle riunioni del Consiglio d'amministrazione e dei suoi Comitati consultivi internazionali possono essere usate lingue diverse da quelle indicate ai numeri 120 e 127:
- 603** a) quando sia domandato al segretario generale o al capo dell'organismo permanente interessato di permettere l'uso d'una o di parecchie lingue

- supplementari, orali o scritte, sempre che le relative spese suppletive siano sopportate dai Membri che hanno fatto la domanda o che l'hanno appoggiata;
- 604** *b)* quando una delegazione prende essa stessa tutte le disposizioni per assicurare a sue spese la traduzione orale dalla sua propria lingua in una delle lingue indicate al numero 127.
- 605** (2) Nel caso previsto al numero 603, il segretario generale o il capo dell'organismo permanente interessato accoglie la domanda nei limiti del possibile, dopo aver ottenuto dai Membri interessati la garanzia che le spese saranno debitamente rimborsate all'Unione.
- 606** (3) Nel caso previsto al numero 604, la delegazione interessata può inoltre, se lo desidera, assicurare a proprie spese la traduzione orale nella sua propria lingua da una delle lingue indicate al numero 127.
- 607** 2. Tutti i documenti di cui ai numeri da 122 a 126 possono essere pubblicati in una lingua diversa da quelle previste, a condizione che i Membri che domandano questa pubblicazione si impegnino ad assumere tutte le spese di traduzione e di pubblicazione.

#### Articolo 79 Finanze

- 608** 1. (1) Ogni Membro comunica al segretario generale, almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della Convenzione, la classe di contribuzione che ha scelto.
- 609** (2) Il segretario generale notifica questa decisione ai Membri.
- 610** (3) I Membri che non hanno comunicato la loro decisione entro il termine previsto al numero 608 conservano la classe di contribuzione che avevano scelto anteriormente.
- 611** (4) I Membri possono, in ogni momento, scegliere una classe di contribuzione superiore a quella che avevano adottato precedentemente.
- 612** 2. (1) Ogni nuovo Membro corrisponde, per l'anno della sua adesione, un contributo calcolato a contare dal primo giorno del mese d'adesione.
- 613** (2) In caso di disdetta della Convenzione da parte di un Membro, il contributo deve essere corrisposto sino all'ultimo giorno del mese in cui ha effetto la disdetta.
- 614** 3. Le somme dovute fruttano interessi a contare dall'inizio di ogni anno finanziario dell'Unione. Questo interesse è fissato al saggio del 3 per cento (tre per cento) l'anno, durante i primi sei mesi, e del 6 per cento (sei per cento) l'anno, a decorrere dal settimo mese.
- 615** 4. Le disposizioni seguenti si applicano ai contributi delle aziende private riconosciute, agli organismi scientifici o industriali e alle organizzazioni internazionali:
- 616** *a)* le aziende private riconosciute e gli organismi scientifici o industriali con-

- tribuiscono alle spese dei Comitati consultivi internazionali, ai lavori dei quali hanno convenuto di partecipare. Le aziende private riconosciute contribuiscono parimenti alle spese delle conferenze amministrative ai cui lavori hanno convenuto di partecipare o hanno partecipato conformemente al numero 358;
- 617** *b)* le organizzazioni internazionali contribuiscono parimenti alle spese delle conferenze o riunioni alle quali possono partecipare, sempre che non siano state esonerate, con riserva di reciprocità, dal Consiglio d'amministrazione;
- 618** *c)* le aziende private riconosciute, gli organismi scientifici o industriali e le organizzazioni internazionali che contribuiscono alle spese delle conferenze o riunioni giusta le disposizioni dei numeri 616 e 617 scelgono liberamente, nella tabella di cui al numero 111 della Convenzione, la classe di contribuzione secondo la quale intendono partecipare alle spese, ad esclusione delle classi di un quarto e di un ottavo d'unità riservate ai Membri dell'Unione, e informano il segretario generale circa la classe scelta;
- 619** *d)* le aziende private riconosciute, gli organismi scientifici o industriali e le organizzazioni internazionali che contribuiscono alle spese delle conferenze o riunioni, possono scegliere, in ogni momento, una classe di contribuzione superiore a quella precedentemente scelta.
- 620** *e)* il numero d'unità di contribuzione non può essere diminuito durante la validità della Convenzione;
- 621** *f)* nel caso di disdetta della partecipazione ai lavori di un comitato consultivo internazionale, il contributo deve essere corrisposto fino all'ultimo giorno del mese in cui ha effetto la disdetta;
- 622** *g)* l'ammontare dell'unità di contribuzione delle aziende private riconosciute, degli organismi scientifici o industriali e delle organizzazioni internazionali alle spese dei comitati consultivi internazionali, ai lavori dei quali hanno convenuto di partecipare, è fissato a un quinto dell'unità contributiva dei Membri dell'Unione; questi contributi sono considerati come un introito dell'Unione. Essi fruttano interessi conformemente alle disposizioni del numero 614;
- 623** *h)* l'ammontare dell'unità di contribuzione alle spese di una conferenza amministrativa delle aziende private riconosciute che vi partecipano giusta il numero 358 e delle organizzazioni internazionali partecipanti, si stabilisce dividendo la somma complessiva del bilancio di previsione della conferenza per il numero complessivo delle unità versate dai Membri a titolo di contributo alle spese dell'Unione. I contributi sono considerati un introito dell'Unione. Essi fruttano interessi a partire dal 60° giorno successivo all'invio delle fatture, conformemente ai tassi stabiliti al numero 614.
- 624** 5. Le spese di laboratorio e per impianti tecnici dell'Unione, cagionate da misurazioni, esperimenti o ricerche speciali per conto di taluni Membri, gruppi

di Membri, organizzazioni regionali o altri enti, sono sopportate da questi Membri, gruppi, organizzazioni o enti.

- 625** 6. Il prezzo di vendita delle pubblicazioni alle amministrazioni, alle aziende private riconosciute o ai privati è fissato dal segretario generale, in collaborazione con il Consiglio d'amministrazione, tenuto conto del principio che le spese di pubblicazione, di riproduzione e di distribuzione devono di regola essere coperte.
- 626** 7. L'Unione gestisce un conto di riserva costituente un capitale d'esercizio che permette di far fronte alle spese essenziali e mantenere riserve in contanti sufficienti per evitare, nella misura del possibile, di dover far ricorso a prestiti. Il Consiglio d'amministrazione fissa annualmente l'importo del fondo di riserva in funzione dei bisogni previsti. Alla fine di ogni anno finanziario, tutti i crediti compresi nel bilancio di previsione che non sono stati spesi o investiti sono collocati nel fondo di riserva. Gli altri dettagli relativi a questo conto di riserva sono contenuti nel regolamento finanziario.

**Articolo 80** Responsabilità finanziarie delle conferenze amministrative e delle assemblee plenarie dei CCI

- 627** 1. Prima di adottare proposte aventi incidenze finanziarie, le conferenze amministrative e le assemblee plenarie dei Comitati consultivi internazionali tengono conto di tutte le previsioni del bilancio dell'Unione in vista di garantire che tali proposte non cagionino spese superiori ai crediti di cui il Consiglio d'amministrazione può disporre.
- 628** 2. Non sarà quindi dato seguito a nessuna decisione d'una conferenza amministrativa o d'una assemblea plenaria di un Comitato consultivo internazionale avente per conseguenza un aumento diretto o indiretto delle spese oltre i crediti di cui il Consiglio d'amministrazione può disporre.

**Articolo 81** Allestimento e resa dei conti

- 629** 1. Le amministrazioni dei membri e le aziende private riconosciute che esercitano servizi internazionali di telecomunicazione devono mettersi d'accordo sull'ammontare dei loro crediti e dei loro debiti.
- 630** 2. I conti relativi ai debiti e ai crediti, di cui al numero 629, sono compilati conformemente alle disposizioni dei regolamenti amministrativi, salvo accordi particolari tra le parti interessate.

**Articolo 82** Arbitrato: procedura (si veda l'articolo 50)

- 631** 1. La parte che chiede l'arbitrato inizia la procedura trasmettendo all'altra parte una notificazione di domanda d'arbitrato.
- 632** 2. Le parti decidono di comune accordo se l'arbitrato deve essere affidato a persone, ad amministrazioni o a Governi. Nel caso in cui, nel termine di un

mese a contare dal giorno della notificazione della domanda d'arbitrato, le parti non abbiano potuto mettersi d'accordo su questo punto, l'arbitrato è affidato a Governi.

- 633** 3. Se l'arbitrato è affidato a persone, gli arbitri non devono essere cittadini di un Paese che è parte interessata nella vertenza, né avere il domicilio in uno di questi Paesi né essere al loro servizio.
- 634** 4. Se l'arbitrato è affidato a Governi o a loro amministrazioni, questi devono essere scelti tra i Membri che non sono implicati nella vertenza, ma non di meno parti nell'accordo la cui applicazione ha dato origine alla vertenza.
- 635** 5. Nel termine di tre mesi a contare dalla data del ricevimento della notificazione della domanda d'arbitrato, ognuna delle due parti in causa designa un arbitro.
- 636** 6. Se nella vertenza sono implicate più di due parti, ciascuno dei due gruppi di parti che ha interessi comuni nella vertenza designa un arbitro in conformità della procedura prevista ai numeri 634 e 635.
- 637** 7. I due arbitri così designati si accordano per nominare un terzo arbitro, il quale, se i due primi sono persone e non Governi o amministrazioni, deve avere i requisiti indicati al numero 633 e una cittadinanza diversa da quella degli altri due. In mancanza d'accordo fra i due arbitri sulla scelta del terzo arbitro, ogni arbitro propone un terzo arbitro che non abbia alcun interesse nella vertenza. Il segretario generale dell'Unione designa allora per sorteggio il terzo arbitro.
- 638** 8. Le parti in causa possono intendersi per far risolvere la loro vertenza da un arbitro unico designato di comune accordo; esse possono anche designare ciascuna un arbitro e chiedere al segretario generale di designare per sorteggio l'arbitro unico.
- 639** 9. L'arbitro o gli arbitri sono liberi di stabilire la loro procedura.
- 640** 10. La decisione dell'arbitro unico è definitiva e vincola le parti in causa. Se l'arbitrato è affidato a più arbitri, la decisione presa dagli arbitri a maggioranza dei voti è definitiva e vincola le parti.
- 641** 11. Ogni parte sostiene le spese d'istruzione e d'introduzione dell'arbitrato. Le spese per l'arbitrato, eccettuate quelle delle parti stesse, sono divise in parti uguali fra le parti in causa.
- 642** 12. L'Unione fornisce tutte le informazioni, che riguardano la vertenza, delle quali l'arbitro o gli arbitri abbiano bisogno.

### **Capitolo XIII**

#### **Regolamenti amministrativi**

##### **Articolo 83** Regolamenti amministrativi

**643** Le disposizioni della Convenzione sono completate con i Regolamenti amministrativi seguenti:

- il Regolamento telegrafico,
- il Regolamento telefonico,
- il Regolamento delle radiocomunicazioni.

*In fede di che*, i rispettivi plenipotenziari hanno firmato la Convenzione in un esemplare in ognuna delle lingue cinese, francese, inglese, russa e spagnola, di cui il testo francese fa fede in caso di contestazione; tale esemplare resterà depositato negli archivi dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, la quale ne invierà una copia a ciascuno dei Paesi firmatari.

Fatto a Nairobi, il 6 novembre 1982.

*(Seguono le firme)*

*Allegato 1*  
(Si veda il numero 3)

Afganistan (Repubblica Democratica dell')	Comorre (Repubblica Federale Islamica delle)
Albania (Repubblica Popolare Socialista di)	Congo (Repubblica Popolare del)
Algeria (Repubblica Algerina Democratica e Popolare)	Corea (Repubblica di)
Alto Volta (Repubblica dell')	Costa d'Avorio (Repubblica della)
Angola (Repubblica Popolare d')	Costarica
Arabia Saudita (Regno dell')	Cuba
Argentina (Repubblica)	Danimarca
Australia	Dominicana (Repubblica)
Austria	Egitto (Repubblica Araba d')
Bahamas (Commenwelt delle)	El Salvador (Repubblica di)
Bahreïn (Stato di)	Emirati Arabi Uniti
Bangladesh (Repubblica Popolare del)	Equatore
Barbados	Etiopia
Belgio	Figi
Belize	Filippine (Repubblica delle)
Benin (Repubblica Popolare del)	Finlandia
Bielorussia (Repubblica Socialista Sovietica di)	Francia
Birmania (Repubblica Socialista dell'Unione di)	Gabon (Repubblica del)
Bolivia (Repubblica di)	Gambia (Repubblica di)
Botswana (Repubblica di)	Germania (Repubblica Federale di)
Brasile (Repubblica Federativa del)	Ghana
Bulgaria (Repubblica Popolare di)	Giamaica
Burundi (Repubblica del)	Giappone
Camerun (Repubblica Unita del)	Gibuti (Repubblica di)
Canada	Giordania (Regno Hascemita di)
Capo Verde (Repubblica del)	Grecia
Cecoslovacchia (Repubblica Socialista)	Grenada
Centrafricana (Repubblica)	Guatemala (Repubblica di)
Ciad (Repubblica del)	Guiana
Cile	Guinea (Repubblica Popolare Rivoluzionaria di)
Cina (Repubblica Popolare di)	Guinea Equatoriale (Repubblica della)
Cipro (Repubblica di)	Guinea-Bissau (Repubblica di)
Città del Vaticano (Stato della)	Haiti (Repubblica di)
Colombia (Repubblica di)	Honduras (Repubblica di)
	India (Repubblica dell')
	Indonesia (Repubblica d')
	Iran (Repubblica Islamica d')
	Iraq (Repubblica d')

- Irlanda  
Islanda  
Israele (Stato d')  
Italia  
Jugoslavia (Repubblica Socialista Federativa di)  
Kampukea Democratica  
Kenia (Repubblica del)  
Kuwait (Stato del)  
Laos (Repubblica Democratica Popolare)  
Lesoto (Regno del)  
Libano  
Liberia (Repubblica della)  
Libia (Jamahiriya Araba Libica Popolare e Socialista)  
Liechtenstein (Principato del)  
Lussemburgo  
Madagascar (Repubblica Democratica di)  
Malaisia  
Malawi  
Maldive (Repubblica delle)  
Mali (Repubblica del)  
Malta (Repubblica di)  
Marocco (Regno del)  
Mauritania (Repubblica Islamica di)  
Maurizio  
Messico  
Monaco  
Mongolia (Repubblica Popolare della)  
Mozambico (Repubblica Popolare del)  
Namibia  
Nauru (Repubblica di)  
Nepal  
Nicaragua  
Niger (Repubblica del)  
Nigeria (Repubblica Federale della)  
Norvegia  
Nuova Zelanda  
Oman (Sultanato di)  
Paesi Bassi (Regno dei)  
Pakistan (Repubblica Islamica del)  
Panama (Repubblica di)  
Papua-Nuova Guinea  
Paraguay (Repubblica del)  
Perù  
Polonia (Repubblica Popolare di)  
Portogallo  
Qatar (Stato del)  
Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord  
Repubblica Araba Siriana  
Repubblica Democratica Tedesca  
Repubblica Popolare Democratica di Corea  
Repubblica Socialista Sovietica dell'Ucraina  
Romania (Repubblica Socialista di)  
Rwanda (Repubblica)  
San Marino (Repubblica di)  
Sao Tomè e Principe (Repubblica Democratica di)  
Senegal (Repubblica del)  
Sierra Leone  
Singapore (Repubblica di)  
Somalia (Repubblica Democratica)  
Spagna  
Sri Lanka (Repubblica Socialista Democratica di)  
Stati Uniti d'America  
Sudafrica (Repubblica del)  
Sudan (Repubblica Democratica del)  
Suriname (Repubblica del)  
Svezia  
Svizzera (Confederazione)  
Swaziland (Regno dello)  
Tailandia  
Tanzania (Repubblica Unita di)  
Togo (Repubblica del)  
Tonga (Regno dei)  
Trinità e Tobago  
Tunisia  
Turchia  
Uganda (Repubblica dell')  
Ungheria (Repubblica Popolare di)

Unione delle Repubbliche Socialiste  
Sovietiche  
Uruguay (Repubblica Orientale  
dell')  
Venezuela (Repubblica del)  
Viet Nam (Repubblica Socialista  
del)

Yemen (Repubblica Araba dello)  
Yemen (Repubblica Democratica  
Popolare dello)  
Zaire (Repubblica dello)  
Zambia (Repubblica di)  
Zimbabwe (Repubblica dello)

Allegato 2

## **Definizione di certi termini usati nella Convenzione e nei Regolamenti dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni**

- 2001** Ai fini della presente Convenzione, i termini seguenti hanno il senso dato dalle definizioni che lo accompagnano.
- 2002** *Amministrazione*: Ogni servizio o dipartimento governativo responsabile dei provvedimenti da prendere per adempiere gli obblighi della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e dei Regolamenti.
- 2003** *Disturbo pregiudizievole*: Disturbo che compromette il funzionamento d'un servizio di radionavigazione o altri servizi di sicurezza, o che deteriora gravemente, interrompe ripetutamente o impedisce il funzionamento di un servizio di radiocomunicazioni utilizzato in conformità del Regolamento delle radiocomunicazioni.
- 2004** *Corrispondenza pubblica*: Qualsiasi telecomunicazione che gli uffici e i posti messi a disposizione del pubblico devono accettare per la trasmissione.
- 2005** *Delegazione*: L'insieme dei delegati e, se è il caso, dei rappresentanti, consiglieri, addetti o interpreti inviati da uno stesso Paese.  
Ogni Membro è libero di comporre la sua delegazione a suo piacimento. Esso può segnatamente includervi, come delegati, consiglieri o addetti, delle persone appartenenti ad aziende private da lui riconosciute o persone appartenenti ad altre aziende private che si interessano delle telecomunicazioni.
- 2006** *Delegato*: Persona inviata dal Governo d'un Membro dell'Unione a una Conferenza di plenipotenziari o persona che rappresenta il Governo o l'amministrazione d'un Membro dell'Unione a una conferenza amministrativa o a una riunione d'un Comitato consultivo internazionale.
- 2007** *Perito*: Persona inviata da un organismo nazionale scientifico o industriale, autorizzato dal Governo o dall'amministrazione del suo Paese ad assistere alle riunioni delle commissioni di studi d'un Comitato consultivo internazionale.
- 2008** *Azienda privata*: Ogni privato o società, per quanto non sia un'istituzione o un'agenzia governativa, che gestisce un impianto di telecomunicazione destinato ad assicurare un servizio di telecomunicazione internazionale o suscettibile di produrre disturbi nocivi a tale servizio.
- 2009** *Azienda privata riconosciuta*: Ogni azienda privata che risponde alla definizione sopra indicata, la quale gestisce un servizio di corrispondenza pubblica o di radiodiffusione ed alla quale gli obblighi indicati all'articolo 44 della Conven-

zione sono imposti dal Membro sul territorio del quale è situata la sede sociale di detta azienda oppure dal Membro che ha autorizzato questa azienda a stabilire e a esercitare un servizio di telecomunicazione sul suo territorio.

**2010 Osservatore:** Persona inviata:

- dalle Nazioni Unite, da una istituzione specializzata delle Nazioni Unite, dall'agenzia internazionale dell'energia atomica o da un'organizzazione regionale di telecomunicazioni per partecipare a titolo consultivo alla Conferenza di plenipotenziari, a una conferenza amministrativa o a una riunione di un Comitato consultivo internazionale;
  - da un'organizzazione internazionale, per partecipare a titolo consultivo a una conferenza amministrativa o a una riunione di un Comitato consultivo internazionale;
  - dal Governo d'un Membro dell'Unione, per partecipare senza diritto di voto a una conferenza amministrativa regionale;
- conformemente alle disposizioni pertinenti della Convenzione.

**2011 Radiocomunicazione:** Telecomunicazione mediante le onde radioelettriche.

Nota 1: Le onde radioelettriche sono onde elettromagnetiche la cui frequenza è per convenzione inferiore a 3000 GHz, che si propagano nello spazio senza guida artificiale.

Nota 2: Per i bisogni di cui al numero 83 della Convenzione, il termine «radiocomunicazione» comprende parimenti le telecomunicazioni realizzate mediante l'ausilio di onde elettromagnetiche la cui frequenza è superiore a 3000 GHz, che si propagano nello spazio senza guida artificiale.

**2012 Servizio di radiodiffusione:** Servizio di radiocomunicazione le cui emissioni sono destinate ad essere ricevute direttamente dal pubblico in genere. Questo servizio può comprendere emissioni sonore, di televisione, o altre.

**2013 Servizio internazionale:** Servizio di telecomunicazione tra uffici o posti di telecomunicazione di qualsiasi natura situati in Paesi diversi o appartenenti a Paesi diversi.

**2014 Servizio mobile:** Servizio di radiocomunicazione tra posti mobili e posti terrestri, o fra posti mobili.

**2015 Telecomunicazione:** Ogni trasmissione, emissione o ricezione di segni, segnali, scritti, immagini, suoni o messaggi di qualsiasi natura, per filo, per via radioelettrica, ottica o mediante altri sistemi elettromagnetici.

**2016 Telegramma:** Scritto destinato a essere trasmesso per telegrafia, per essere recapitato al destinatario. Questo termine comprende pure il radiotelegramma, salvo specificazione contraria.

**2017 Telegrammi di servizio:** Telegrammi scambiati tra:

- a) le amministrazioni;
- b) le aziende private riconosciute;
- c) le amministrazioni e le aziende private riconosciute;

d) le amministrazioni e le aziende private riconosciute, da una parte, e il segretario generale dell'Unione, dall'altra;  
relativi alle telecomunicazioni pubbliche internazionali.

**2018** *Telegrammi e conversazioni telefoniche di Stato*: Sono i telegrammi e le conversazioni telefoniche che provengono da una delle autorità qui appresso indicate:

- capo d'uno Stato;
- capo e membri d'un Governo;
- comandanti in capo delle forze militari terrestri, navali o aeree;
- agenti diplomatici o consolari;
- segretario generale delle Nazioni Unite; capi degli organi principali delle Nazioni Unite;
- Corte internazionale di giustizia.

Le risposte ai telegrammi di Stato qui sopra specificati sono pure considerate come telegrammi di Stato.

**2019** *Telegrammi privati*: Telegrammi che non siano telegrammi di Stato o di servizio.

**2020** *Telegrafia*: Forma di telecomunicazione nella quale le informazioni trasmesse sono destinate ad essere registrate all'arrivo sottoforma di un documento grafico; queste informazioni possono in certi casi essere presentate sotto un'altra forma o registrate per un uso ulteriore.

Nota: Un documento grafico è un supporto d'informazione sul quale è registrato in modo permanente un testo scritto o stampato o un'immagine fissa, e che è suscettibile di essere classificato e consultato.

**2021** *Telefonia*: Forma di telecomunicazione essenzialmente destinata allo scambio d'informazioni in forma di parola.

*Allegato 3*  
(Si veda l'articolo 39)

## **Accordo tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni**

### *Preambolo*

In base alle disposizioni dell'articolo 57 della Carta delle Nazioni Unite e dell'articolo 26 della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni stipulata ad Atlantic City nel 1947, le Nazioni Unite e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni convengono quanto segue:

### **Articolo I**

Le Nazioni Unite riconoscono l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, chiamata qui di seguito «l'Unione», come l'istituzione specializzata, incaricata di prendere tutti i provvedimenti adatti, conformi al suo Atto costitutivo, per raggiungere gli scopi fissati nel suddetto Atto.

### **Articolo II Rappresentazione reciproca**

1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite sarà invitata a inviare dei rappresentanti per partecipare, senza diritto di voto, alle deliberazioni di tutte le conferenze plenipotenziarie e amministrative dell'Unione; essa sarà parimente invitata, dopo aver preso i dovuti accordi con l'Unione, a inviare dei rappresentanti per assistere a riunioni di Comitati consultivi internazionali o a tutte le altre riunioni convocate dall'Unione, col diritto di partecipare, senza voto, alla discussione di questioni che interessano le Nazioni Unite.
2. L'Unione sarà invitata a inviare dei rappresentanti per assistere alle sedute dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a scopo di consultazione sulle questioni di telecomunicazione.
3. L'Unione sarà invitata a inviare dei rappresentanti per assistere alle sedute del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e del Consiglio di tutela, delle loro commissioni e comitati, e a partecipare, senza diritto di voto, alle loro deliberazioni, quando saranno trattati argomenti dell'ordine del giorno, ai quali l'Unione possa essere interessata.
4. L'Unione sarà invitata a inviare dei rappresentanti per assistere alle sedute delle Commissioni principali dell'Assemblea generale nel corso delle quali debbano essere discusse questioni di competenza dell'Unione, e a partecipare, senza diritto di voto, a tali discussioni.
5. Il Segretariato delle Nazioni Unite provvederà alla distribuzione di tutte le relazioni scritte, presentate dall'Unione, ai Membri dell'Assemblea generale, del Consiglio economico e sociale e delle sue commissioni, e del Consiglio di

tutela, secondo i casi. Così pure le relazioni scritte presentate dalle Nazioni Unite saranno distribuite dall'Unione ai suoi Membri.

### **Articolo III** Iscrizione delle questioni all'ordine del giorno

Dopo le consultazioni preliminari che potrebbero essere necessarie, l'Unione iscriverà all'ordine del giorno delle Conferenze plenipotenziarie o amministrative, o delle riunioni di altri organi dell'Unione, le questioni che le saranno proposte dalle Nazioni Unite. Il Consiglio economico e sociale e le sue commissioni, nonché il Consiglio di tutela, iscriveranno parimente nel loro ordine del giorno le questioni proposte dalle conferenze o dagli altri organi dell'Unione.

### **Articolo IV** Raccomandazioni delle Nazioni Unite

1. L'Unione, tenendo conto del fatto che le Nazioni Unite hanno l'obbligo di favorire l'attuazione degli obiettivi indicati nell'articolo 55 della Carta, e di aiutare il Consiglio economico e sociale a esercitare le funzioni e il potere che gli conferisce l'articolo 62 della Carta, di fare o provocare studi e rapporti su questioni internazionali nei campi economici, sociali, della cultura intellettuale e dell'educazione, della sanità pubblica e in altri campi affini, nonché di rivolgere raccomandazioni su tutte le questioni anzidette alle istituzioni speciali interessate; tenendo conto, inoltre, del fatto che gli articoli 58 e 63 della Carta dispongono che l'Organizzazione delle Nazioni Unite deve fare raccomandazioni per coordinare le attività di dette istituzioni specializzate e i principi generali ai quali esse si ispirano, ritiene utile di prendere i provvedimenti necessari per sottoporre, il più presto possibile, all'esame del suo organo competente, ad ogni buon fine, tutte le raccomandazioni ufficiali che l'Organizzazione delle Nazioni Unite potrà rivolgerle.

2. L'Unione conviene di consultarsi con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, a domanda di questa, circa le raccomandazioni suddette, e di far conoscere tempestivamente all'Organizzazione delle Nazioni Unite i provvedimenti che avranno preso l'Unione o i suoi Membri per dar seguito a tali raccomandazioni, o i risultati dei provvedimenti stessi.

3. L'Unione coopererà all'adozione di ogni altro provvedimento che possa essere necessario per garantire il coordinamento pienamente efficace delle attività delle istituzioni specializzate e di quelle delle Nazioni Unite. In particolare, essa ritiene opportuno collaborare con ogni organo o con tutti gli organi che il Consiglio economico e sociale potrà istituire per facilitare tale coordinamento e fornire tutte le informazioni che potrebbero essere necessarie per raggiungere questi scopi.

### **Articolo V** Scambio di informazioni e documenti

1. Con riserva dei provvedimenti che potrebbero essere necessari per salva-

guardare il carattere confidenziale di taluni documenti, le Nazioni Unite e l'Unione procederanno allo scambio più completo e più rapido possibile di informazioni e di documenti, per soddisfare ai bisogni di ciascuna di esse.

2. Senza pregiudizio del carattere generale delle disposizioni del numero precedente:

- a) l'Unione presenterà alle Nazioni Unite un rapporto annuale sulla sua attività;
- b) l'Unione darà corso, nella misura del possibile, a ogni domanda di rapporti speciali, di studi o d'informazioni che le Nazioni Unite potessero rivolgerle;
- c) il Segretario generale delle Nazioni Unite procederà a scambi di vedute con l'autorità competente dell'Unione, a domanda di questa, per fornire all'Unione quelle informazioni che presentassero per essa un interesse particolare.

#### Articolo VI Assistenza alle Nazioni Unite

L'Unione conviene di cooperare con le Nazioni Unite, con i loro organismi principali e sussidiari, e di dar loro tutta l'assistenza possibile, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, tenendo pienamente conto della situazione particolare di quei Membri dell'Unione che non sono Membri delle Nazioni Unite.

#### Articolo VII Relazioni con la Corte internazionale di Giustizia

1. L'Unione conviene di fornire alla Corte internazionale di Giustizia tutte le informazioni che questa potesse chiederle in applicazione dell'articolo 34 del suo Statuto.
2. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite autorizza l'Unione a chiedere alla Corte internazionale di Giustizia pareri consultivi sulle questioni giuridiche che rientrano nella sua competenza, nonché sulle questioni concernenti le mutue relazioni dell'Unione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite o con altre istituzioni specializzate.
3. Una richiesta di tal genere può essere rivolta alla Corte dalla Conferenza plenipotenziaria o dal Consiglio amministrativo che agisce in virtù di un'autorizzazione della Conferenza plenipotenziaria.
4. L'Unione, quando chiede un parere consultivo alla Corte internazionale di Giustizia, comunica tale richiesta al Consiglio economico e sociale.

#### Articolo VIII Disposizioni riguardanti il personale

1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione convengono di stabilire per il personale, nella misura del possibile, norme, metodi e disposizioni comuni tendenti a evitare gravi contraddizioni nei termini e nelle condizioni d'impiego, come pure la concorrenza nell'assunzione del personale, e a faci-

litare gli scambi di personale che apparissero opportuni per ambo le parti, allo scopo di impiegare nel miglior modo possibile questo personale.

2. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione convengono di cooperare nella maggiore misura possibile per conseguire gli scopi suindicati.

#### Articolo IX Servizi statistici

1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione convengono di fare ogni sforzo per attuare una collaborazione quanto più stretta possibile, l'eliminazione di ogni lavoro in doppio nella loro attività e l'utilizzazione più efficace possibile del loro personale tecnico nel raccogliere, analizzare, pubblicare, normalizzare, migliorare e diffondere le notizie statistiche. Esse convengono di unire i loro sforzi per trarre il miglior partito possibile dalle notizie statistiche e per alleviare il compito dei Governi e degli altri organismi chiamati a fornire tali notizie.

2. L'Unione riconosce che l'Organizzazione delle Nazioni Unite è l'organismo centrale incaricato di raccogliere, analizzare, pubblicare, normalizzare, perfezionare e diffondere le statistiche utili agli scopi generali delle organizzazioni internazionali.

3. L'Organizzazione delle Nazioni Unite riconosce che l'Unione è l'organismo centrale incaricato di raccogliere, analizzare, pubblicare, normalizzare, perfezionare e diffondere le statistiche di propria pertinenza, senza pregiudizio dei diritti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di interessarsi a tali statistiche, in quanto possano essere necessarie all'attuazione dei propri obiettivi o al perfezionamento delle statistiche del mondo intero. Spetterà all'Unione prendere ogni decisione circa la forma nella quale detti documenti saranno compilati.

4. Nell'intento d'istituire un centro d'informazioni statistiche per uso generale, rimane stabilito che i dati forniti dall'Unione per essere incorporati nelle sue statistiche di base o nei suoi rapporti speciali saranno, nella maggior misura possibile, messi a disposizione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, a sua domanda.

5. Resta convenuto che i dati forniti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per essere incorporati nelle sue statistiche di base o nei suoi rapporti speciali saranno messi a disposizione dell'Unione, a sua domanda, in tutta la misura in cui ciò sarà possibile e opportuno.

#### Articolo X Servizi amministrativi e tecnici

1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione riconoscono che, per utilizzare nel modo più efficace il personale e le risorse disponibili, è auspicabile evitare, entro il limite del possibile, l'istituzione di servizi i cui lavori si facciano concorrenza o si accavallino, e, in caso di necessità, consultarsi per raggiungere tale scopo.

2. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione prenderanno, in comune, disposizioni per quanto riguarda la registrazione e il deposito dei documenti ufficiali.

#### **Articolo XI** Disposizioni riguardo al bilancio e alle finanze

1. Il bilancio di previsione o il progetto di bilancio dell'Unione sarà trasmesso all'Organizzazione delle Nazioni Unite nello stesso tempo dell'invio ai Membri dell'Unione; l'Assemblea generale potrà fare in merito raccomandazioni all'Unione.

2. L'Unione avrà il diritto d'invitare rappresentanti per partecipare, senza diritto di voto, alle deliberazioni dell'Assemblea generale o di ogni commissione di detta Assemblea ogni qualvolta il bilancio dell'Unione sarà in discussione.

#### **Articolo XII** Finanziamento dei servizi speciali

1. Se l'Unione, in seguito a una richiesta di assistenza, di rapporti speciali o di studi, presentata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite in conformità dell'articolo VI o di altre disposizioni del presente accordo, si trova costretta a far fronte a ingenti spese supplementari, le parti interessate si consulteranno per stabilire come sopperire a tali spese nel modo più equo possibile.

2. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione si consulteranno altresì per prendere quei provvedimenti che riterranno equi per coprire le spese dei servizi centrali, amministrativi, tecnici o fiscali e di quelle dovute a facilitazioni o assistenze speciali concesse dall'Organizzazione delle Nazioni Unite a domanda dell'Unione.

#### **Articolo XIII** Lasciapassare delle Nazioni Unite

I funzionari dell'Unione hanno il diritto di utilizzare i lasciapassare delle Nazioni Unite, conformemente agli accordi speciali che saranno conclusi dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle autorità competenti dell'Unione.

#### **Articolo XIV** Accordi fra istituzioni

1. L'Unione conviene d'informare il Consiglio economico e sociale della natura e della portata di ogni accordo ufficiale previsto tra l'Unione ed ogni altra istituzione specializzata od ogni altra organizzazione intergovernativa, od ogni organizzazione internazionale non governativa, ed informerà inoltre il Consiglio economico e sociale dei particolari di detto accordo, quando esso sarà concluso.

2. L'Organizzazione delle Nazioni Unite conviene d'informare l'Unione circa

la natura e la portata di ogni accordo ufficiale proposto da ogni altra istituzione specializzata su questioni che possano interessare l'Unione, ed inoltre comunicherà all'Unione i particolari di detto accordo quando esso sarà concluso.

#### **Articolo XV Collegamento**

1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione convengono sulle disposizioni di cui sopra, nella convinzione che esse contribuiranno a mantenere un collegamento effettivo tra le due organizzazioni. Esse affermano la loro intenzione di adottare i provvedimenti che potrebbero essere necessari per raggiungere tale scopo.

2. Le disposizioni riguardanti il collegamento contemplato dal presente accordo si applicheranno, nel modo più adatto, alle relazioni tra l'Unione e l'Organizzazione delle Nazioni Unite, compresi i suoi uffici regionali o ausiliari.

#### **Articolo XVI Servizio delle telecomunicazioni delle Nazioni Unite**

1. L'Unione riconosce l'importanza per l'Organizzazione delle Nazioni Unite di fruire degli stessi diritti dei membri dell'Unione nell'esercizio dei servizi di telecomunicazione.

2. L'Organizzazione delle Nazioni Unite s'impegna a esercitare i servizi di telecomunicazione che da essa dipendono, attenendosi alle norme della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e del Regolamento annesso a detta Convenzione.

3. Le modalità precise d'applicazione del presente articolo saranno oggetto di accordi speciali.

#### **Articolo XVII Esecuzione dell'accordo**

Il Segretario generale delle Nazioni Unite e l'autorità competente dell'Unione potranno concludere tutti quegli accordi supplementari che riterranno auspicabili in vista dell'applicazione del presente accordo.

#### **Articolo XVIII Revisione**

Questo accordo può essere riveduto, d'intesa tra le Nazioni Unite e l'Unione, con riserva d'un preavviso di sei mesi dato dall'una o dall'altra parte.

#### **Articolo XIX Entrata in vigore**

1. Il presente accordo entrerà provvisoriamente in vigore dopo approvazione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e della Conferenza plenipotenziaria delle telecomunicazioni tenutasi ad Atlantic City nel 1947.

2. Con riserva dell'approvazione indicata al numero 1, il presente accordo entrerà ufficialmente in vigore contemporaneamente alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni stipulata ad Atlantic City nel 1947, o ad una data anteriore, secondo la decisione dell'Unione.

**Protocollo finale <sup>1)</sup>  
alla Convenzione internazionale  
delle telecomunicazioni  
(Nairobi, 1982)**

---

All'atto di procedere alla firma della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), i plenipotenziari sottoscritti prendono nota delle dichiarazioni seguenti che fanno parte degli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari (Nairobi, 1982):

1

*Per la Repubblica Popolare Rivoluzionaria di Guinea:*

La Delegazione della Repubblica Popolare Rivoluzionaria di Guinea riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che potrà giudicare necessarie per proteggere i suoi interessi se taluni Membri non prendono parte alle spese dell'Unione o non si conformano, in qualsivoglia maniera, alle disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), dei suoi allegati o dei protocolli che vi sono annessi, o anche se le riserve formulate da altri Paesi compromettono il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.

2

*Per la Francia:*

La Delegazione francese riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che potrà stimare necessarie per proteggere i suoi interessi, nel caso in cui taluni Membri non prendessero parte alle spese dell'Unione o mancassero, in qualsiasi altro modo, di conformarsi alle disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), dei suoi allegati o dei protocolli che vi sono annessi, o anche se riserve formulate da altri Paesi compromettono il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.

<sup>1)</sup> Nota del Segretariato generale: I testi del Protocollo finale sono classificati secondo l'ordine cronologico del loro deposito.

Nell'indice, questi testi sono classificati per ordine alfabetico del nome dei Paesi.

<sup>2)</sup> Dal testo originale francese.

3

*Per la Thailandia:*

La Delegazione della Thailandia riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che stimerà necessarie per proteggere i suoi interessi, nel caso in cui un qualsivoglia Paese non osservasse, in qualsiasi modo, le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) o se le riserve formulate da un qualsivoglia Paese dovessero compromettere il buon funzionamento dei servizi di telecomunicazione della Thailandia, o portare a un aumento della sua parte di contributo alle spese dell'Unione.

4

*Per la Repubblica Islamica di Mauritania:*

La Delegazione del Governo della Repubblica Islamica di Mauritania alla Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) riserva al suo Governo il diritto di non accettare nessuna misura finanziaria che possa portare a un aumento della sua parte contributiva all'Unione, e di prendere tutte le misure che giudicherà necessarie per proteggere i suoi servizi di telecomunicazione, nel caso in cui dei Paesi membri non osservassero le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982).

5

*Per la Repubblica Algerina Democratica e Popolare:*

La Delegazione della Repubblica Algerina Democratica e Popolare alla Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che potrà giudicare necessarie per proteggere i suoi interessi, nel caso in cui taluni Membri non osservassero, in qualsivoglia maniera, le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), o se le riserve formulate dagli altri Membri dovessero compromettere i suoi servizi di telecomunicazione o portassero a un aumento della sua parte contributiva alle spese dell'Unione.

6

*Per la Malaysia:*

La Delegazione della Malaysia

1. riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che potrà giudicare necessarie per proteggere i suoi interessi, nel caso in cui taluni Membri non prendessero parte alle spese dell'Unione o mancassero, in qualsivoglia maniera, di conformarsi alle disposizioni della Convenzione internazionale

delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) dei suoi allegati o dei protocolli che vi sono annessi, o anche se riserve d'altri Paesi compromettessero il buon funzionamento dei servizi di telecomunicazione della Malaisia;

2. dichiara che la firma della suddetta Convenzione e la ratifica eventuale di questa da parte del Governo della Malaisia non hanno alcun valore per quel che riguarda il Membro figurante nell'Allegato 1 sotto il nome d'Israele, e non implicano in nessun modo il riconoscimento di questo Membro da parte del Governo della Malaisia.

7

*Per Monaco:*

La Delegazione del Principato di Monaco riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che stimerà necessarie per proteggere i suoi interessi, nel caso in cui taluni Membri non prendessero parte alle spese dell'Unione o mancassero di conformarsi alle disposizioni della Convenzione (Nairobi, 1982), dei suoi allegati o dei protocolli che vi sono annessi, o anche se riserve formulate da altri Membri compromettessero il funzionamento perfetto ed efficace dei suoi servizi di telecomunicazione.

8

*Per la Repubblica Federale di Nigeria:*

Firmando la presente Convenzione, la Delegazione della Repubblica Federale della Nigeria dichiara che il suo Governo si riserva il diritto di prendere tutte le misure che potrà giudicare necessarie per proteggere i suoi interessi, nel caso in cui taluni Membri dell'Unione non prendessero parte alle spese dell'Unione o mancassero, in qualsivoglia maniera, di conformarsi alle disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), dei suoi allegati o dei protocolli che vi sono annessi, o anche se riserve formulate da altri Paesi compromettessero, in qualsiasi modo, il buon funzionamento dei servizi di telecomunicazione della Repubblica Federale della Nigeria.

9

*Per la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein:*

1. Le Delegazioni dei Paesi succitati riservano il diritto dei loro Governi di prendere le misure necessarie alla protezione dei loro interessi, se riserve depositate o altre misure prese dovessero avere per conseguenza di portare pregiudizio al buon funzionamento dei loro servizi di telecomunicazione o di portare a un aumento delle loro parti contributive alle spese dell'Unione.

2. Per quel che concerne l'articolo 83 della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), le Delegazioni dei Paesi succitati dichiarano formalmente di mantenere le riserve ch'esse hanno formulato in nome

delle loro Amministrazioni al momento della firma dei Regolamenti menzionati nel detto articolo.

10

*Per la Repubblica Argentina:*

1. Firmando la presente Convenzione, la Delegazione della Repubblica Argentina dichiara, in nome del suo Governo, che ogni riferimento del Protocollo finale della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, Kenia, 1982) o di tutt'altro documento della Conferenza, alle isole Malvine, alle isole della Georgia del sud e alle isole Sandwich del sud, sotto la denominazione errata di «Isole Falkland e loro dipendenze» non intacca per niente i diritti sovrani della Repubblica Argentina su dette isole.

2. L'occupazione di queste isole da parte del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, in seguito a un atto di forza che non è mai stato accettato dalla Repubblica Argentina, ha indotto l'organizzazione delle Nazioni Unite, nelle risoluzioni 2065 (XX), 3160 (XXVIII) e 31/49 dell'Assemblea generale, a invitare le due parti a ricercare un regolamento pacifico di questo conflitto di sovranità sulle dette isole, e a pregarli insistentemente d'intraprendere negoziati in vista di mettere fine a una situazione coloniale.

3. Oltre a ciò, è opportuno segnalare che ogni riferimento degli stessi documenti al preteso «Territorio antartico britannico» non intacca per niente i diritti della Repubblica Argentina nel settore antartico argentino, e che questa menzione figura nell'articolo IV del Trattato antartico concluso a Washington il 1° dicembre 1959, di cui la Repubblica Argentina e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord sono ambedue firmatari.

11

*Per la Repubblica delle Filippine:*

La Delegazione della Repubblica delle Filippine riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che potrebbero essere necessarie per proteggere i suoi interessi, se taluni Membri non prendessero parte alle spese dell'Unione, ciò che potrebbe portare a un aumento del contributo delle Filippine, o mancassero, in qualsivoglia altra maniera, agli obblighi della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), dei suoi allegati o dei protocolli che vi sono annessi, o anche se le riserve fatte da altri Paesi avessero per conseguenza di ledere gli interessi delle Filippine.

12

*Per Barbados:*

La Delegazione di Barbados riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che potrà giudicare necessarie per proteggere i suoi interessi,

se uno o più Membri non pagano le loro parti contributive alle spese dell'Unione, o non osservano, in qualsivoglia maniera, le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), dei suoi allegati o dei protocolli che vi sono annessi, o se le riserve di altri Membri possono compromettere i servizi di telecomunicazione di Barbados.

13

*Per la Repubblica del Venezuela:*

La Delegazione della Repubblica del Venezuela riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che giudicherà necessarie per proteggere i suoi interessi, nel caso in cui altri Membri, attuali o futuri, non contribuissero alle spese dell'Unione, o mancassero di conformarsi alle disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), dei suoi allegati o dei protocolli che vi sono annessi, o anche se riserve formulate da un altro Membro compromettessero il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione. Inoltre, conformemente alla sua politica internazionale, il Governo del Venezuela non accetta l'arbitrato come mezzo per regolare le divergenze. Per tale ragione, esso formula riserve in merito agli articoli della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) che trattano di tale questione.

14

*Per la Repubblica Socialista di Romania:*

Al momento di firmare la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), la Delegazione della Repubblica Socialista di Romania dichiara che il mantenimento dello stato di dipendenza di taluni territori, ai quali fanno riferimento le disposizioni del Protocollo addizionale III non è conforme ai documenti adottati dall'ONU riguardanti la concessione dell'indipendenza ai Paesi e ai popoli coloniali, compresa la Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale toccante le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite che è stata adottata all'unanimità mediante la risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU 2625 (XXV) del 24 ottobre 1970, e che proclama solennemente l'obbligo degli Stati di favorire la realizzazione del principio dell'uguaglianza dei diritti dei popoli e del loro diritto a disporre di loro stessi, allo scopo di mettere un termine, senza ritardo, al colonialismo.

15

*Per la Repubblica Socialista di Romania:*

Firmando gli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari dell'Unione inter-

nazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) la Delegazione della Repubblica Socialista di Romania riserva al suo Governo il diritto:

1. di prendere tutte le misure che giudicherà utili riguardo alle conseguenze finanziarie che potrebbero derivare dagli Atti finali della Conferenza o dalle riserve fatte da altri Stati Membri, e particolarmente quelle che riguardano un aumento eventuale della sua parte contributiva alle spese dell'Unione;
2. di fare qualsiasi dichiarazione o riserva, sino al momento della ratifica della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982).

16

*Per la Repubblica del Rwanda:*

La Delegazione della Repubblica del Rwanda alla Conferenza riserva al suo Governo il diritto di prendere le misure necessarie per proteggere i suoi interessi:

- qualora dei Membri non prendano parte alle spese dell'Unione, provocando così un aumento delle parti contributive degli altri Paesi Membri;
- qualora dei Membri non osservino, in qualsivoglia maniera, le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), dei suoi allegati o dei protocolli che vi sono annessi;
- qualora delle riserve formulate da altre amministrazioni compromettano il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.

17

*Per l'Italia:*

La Delegazione dell'Italia dichiara che il Governo italiano non può accettare nessuna conseguenza finanziaria suscettibile di derivare da riserve fatte da altri governi partecipanti alla Conferenza di plenipotenziari (Nairobi, 1982). Essa riserva ugualmente al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che stimerà necessarie per proteggere i suoi interessi, qualora dei Membri manchino, in qualsivoglia maniera, di conformarsi alle disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), o delle riserve formulate da altri Paesi debbano compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.

18

*Per la Repubblica del Guatemala:*

La Delegazione della Repubblica del Guatemala alla Conferenza di plenipotenziari (Nairobi, 1982),

1. riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che stimerà necessarie e sufficienti a proteggere i suoi interessi, nel caso in cui altri Mem-

bri non osservassero le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), dei suoi allegati o dei protocolli che vi sono annessi, o se delle riserve qualsiasi formulate da altri Paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione;

2. riserva, inoltre, al suo Governo il diritto di formulare qualsiasi dichiarazione o riserva sino al momento in cui ratificherà la Convenzione (Nairobi, 1982).

19

*Per la Repubblica Centrafricana:*

La Delegazione della Repubblica Centrafricana alla Conferenza di plenipotenziari (Nairobi, 1982) dichiara che il suo Governo si riserva il diritto di prendere tutte le disposizioni necessarie, in vista di salvaguardare i suoi interessi, qualora taluni Paesi Membri dell'Unione non osservassero le disposizioni della presente Convenzione internazionale delle telecomunicazioni o formulassero, in modo anormale, delle riserve tendenti ad aumentare le parti di contributi del suo Paese alle spese dell'Unione.

20

*(questo numero non è stato utilizzato)*

21

*Per il Malawi:*

Firmando la presente Convenzione, la Delegazione del Malawi riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che potrà giudicare necessarie per proteggere i suoi interessi, qualora taluni Membri non paghino le loro parti contributive alle spese dell'Unione o non osservino, in qualsivoglia maniera, le disposizioni della presente Convenzione, dei suoi allegati o dei protocolli che vi sono annessi, o se le riserve d'altri Paesi possono compromettere i suoi servizi di telecomunicazione.

22

*Per la Repubblica Popolare del Bangladesh:*

La Delegazione della Repubblica Popolare del Bangladesh riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che potrà giudicare necessarie per proteggere i suoi interessi:

1. qualora le riserve formulate da altri governi di Paesi Membri dell'Unione portino a un aumento della sua parte contributiva alle spese dell'Unione;

2. se dei Membri non osservano, in qualsivoglia maniera, le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) o dei suoi allegati o protocolli.

3. se le riserve formulate da altri governi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.

23

*Per la Repubblica Popolare del Congo:*

1. Firmando il Protocollo finale della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) la Delegazione della Repubblica Popolare del Congo riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che giudicherà necessarie per proteggere i suoi interessi, nel caso in cui taluni Membri non si conformassero, in qualsivoglia maniera, alle disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), o se le riserve formulate da altri Membri dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.

2. La Delegazione della Repubblica Popolare del Congo riserva inoltre al suo Governo il diritto di non accettare nessuna misura finanziaria suscettibile di portare a un eventuale aumento della sua parte contributiva alle spese dell'Unione.

24

*Per la Repubblica d'Iraq:*

La Delegazione della Repubblica d'Iraq dichiara che il suo Governo si riserva il diritto di prendere ogni misura che stimerà necessaria per salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui un Membro non osservasse, in qualsivoglia maniera, le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), o se le riserve formulate da un tale Membro compromettessero il buon funzionamento dei servizi di telecomunicazione dell'Iraq, o portassero a un aumento della quota parte contributiva dell'Iraq alle spese dell'Unione.

25

*Per il Libano:*

La Delegazione del Libano dichiara che il suo Governo si riserva il diritto di prendere ogni misura che stimerà necessaria per salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui un Membro non osservasse, in qualsivoglia maniera, le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (di Malaga-Torremolinos, 1973, e di Nairobi, 1982), o se le riserve formulate da un tale Membro compromettessero il buon funzionamento dei servizi di teleco-

municazione del Libano o portassero a un aumento della quota parte contributiva del Libano alle spese dell'Unione.

26

*Per la Jamahiriya Araba Libica Popolare e Socialista:*

La Delegazione della Jamahiriya Araba Libica Popolare e Socialista riserva al suo Governo il diritto d'accettare o no le conseguenze derivanti da qualsiasi riserva formulata da altri Paesi, di natura tale da portare a un aumento della sua quota parte contributiva alle spese dell'Unione, e di prendere tutte le misure che potrà giudicare necessarie alla salvaguardia dei suoi interessi e dei suoi servizi di telecomunicazione, nel caso in cui un Membro mancasse di conformarsi alle disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) o dei Regolamenti che vi sono annessi.

27

*Per il Costa Rica:*

La Delegazione del Costa Rica riserva al suo Governo il diritto di:

1. non accettare nessuna misura finanziaria suscettibile di portare a un aumento della sua contribuzione all'Unione;
2. prendere tutte le misure che stimerà necessarie per proteggere i suoi servizi di telecomunicazione, nel caso in cui dei Paesi Membri non osservassero le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982);
3. formulare le riserve che stimerà opportune, riguardo ai testi contenuti nella Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) e che potrebbero intaccare direttamente o indirettamente la sua sovranità.

28

*Per lo Stato d'Israele:*

La Delegazione dello Stato d'Israele, in nome del suo Governo — reiterando il numero XCIX del Protocollo finale alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Malaga-Torremolinos, 1973 — dichiara che le parti della Risoluzione N. 74 relativa a Israele riposano su allegazioni menzognere. Esse fanno valere delle considerazioni materiali e giuridiche che non sono fondate, né de facto, né de jure. Esse non servono né i veri scopi, né l'oggetto dell'UIT, e Israele le rigetta puramente e semplicemente.

29

*Per la Repubblica d'Indonesia:*

1. La Delegazione della Repubblica d'Indonesia riserva al suo Governo il diritto:

- a) di prendere tutte le misure che stimerà necessarie per proteggere i suoi interessi, se dei Membri non osservano, in qualsivoglia maniera, le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni del 1982, o se delle riserve formulate da altri Paesi compromettono il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione;
- b) di prendere qualsiasi altra misura conforme alla Costituzione e alle leggi della Repubblica d'Indonesia.

2. La Delegazione indonesiana, in nome del Governo della Repubblica d'Indonesia, dichiara ch'essa non si giudica tenuta d'applicare le disposizioni dell'articolo 50 paragrafo 2 della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni del 1982.

30

*Per la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia:*

La Delegazione della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia riserva al suo Governo il diritto:

1. di prendere tutte le misure che stima necessarie per proteggere gli interessi delle sue telecomunicazioni, qualora taluni Membri non osservino le disposizioni della presente Convenzione, o se delle riserve formulate da altri Paesi compromettono il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione;
2. di prendere tutte le misure che potrà stimare necessarie per proteggere i suoi interessi nel caso in cui taluni Membri non prendessero parte alle spese dell'Unione, o se delle riserve formulate da altri Paesi fossero suscettibili di dar luogo a un aumento della sua parte contributiva alle spese dell'Unione.

31

*Per la Repubblica Popolare del Benin:*

La Delegazione della Repubblica Popolare del Benin alla Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che giudicherà necessarie per proteggere i suoi interessi, nel caso in cui taluni Membri non osservassero le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), o se le riserve formulate da altri Membri dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione, o portassero a un aumento della sua contribuzione alle spese dell'Unione.

32

*Per la Repubblica Togolese:*

La Delegazione della Repubblica Togolese riserva al suo Governo il diritto di prendere le misure che giudicherà opportune, qualora un Paese non rispetti le disposizioni della presente Convenzione, o se delle riserve da parte di taluni Membri durante la Conferenza di Nairobi, 1982, o al momento della firma o dell'adesione portino a situazioni pregiudizievoli ai suoi servizi di telecomunicazione, o a un aumento stimato troppo importante della sua parte di contribuzione alle spese dell'Unione.

33

*Per la Repubblica Orientale dell'Uruguay:*

La Delegazione della Repubblica Orientale dell'Uruguay dichiara, in nome del suo Governo, che questo si riserva il diritto di prendere le misure che stimerà necessarie per proteggere i suoi interessi, nel caso in cui taluni Membri non osservassero le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), o degli allegati o protocolli che vi sono annessi, o se delle riserve formulate da altri Paesi compromettessero il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.

34

*Per la Repubblica Democratica d'Afghanistan:*

La Delegazione della Repubblica Democratica d'Afghanistan alla Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) riserva al suo Governo il diritto:

1. di prendere tutte le misure che giudicherà necessarie per proteggere i suoi interessi, se un Membro non osserva, in qualsivoglia maniera, le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), o degli allegati e protocolli che vi sono annessi, o anche se le conseguenze di qualsiasi riserva formulata da un altro Paese lede i suoi interessi, e più particolarmente compromette il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione;
2. di non accettare nessuna misura finanziaria che potesse portare a un aumento della sua parte contributiva alle spese dell'Unione;
3. di formulare qualsiasi riserva o dichiarazione prima di ratificare la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982).

35

*Per lo Stato del Kuwait e lo Stato del Qatar:*

Le Delegazioni dello Stato del Kuwait e dello Stato del Qatar dichiarano che

i loro Governi si riservano il diritto di prendere tutte le misure che giudicheranno necessarie per proteggere i loro interessi se un Membro dell'Unione non osserva, in qualsivoglia maniera, le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, Kenia, 1982), o se le riserve che lo stesso ha formulate compromettono il buon funzionamento dei loro servizi di telecomunicazione o portano a un aumento della contribuzione del Kuwait o del Qatar alle spese dell'Unione.

36

*Per il Regno del Lesotho:*

La Delegazione del Lesotho dichiara, in nome del suo Governo.

1. ch'essa non accetta nessuna conseguenza delle riserve formulate da un qualsivoglia Paese, e riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che potrà giudicare necessarie;
2. ch'essa riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che potrà giudicare necessarie per proteggere i suoi interessi qualora altri Paesi non osservino le disposizioni della presente Convenzione (Nairobi, 1982), o degli allegati o protocolli che vi sono annessi, o se delle riserve formulate da altri Paesi compromettano il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.

37

*Per la Repubblica Democratica d'Afghanistan, la Repubblica Algerina Democratica e Popolare, il Regno dell'Arabia Saudita, la Repubblica Popolare del Bangladesh, la Repubblica Islamica d'Iran, la Repubblica d'Iraq, il Regno Hascenita di Giordania, lo Stato del Kuwait, il Libano, la Jamahiriya Araba Libica Popolare e Socialista, la Repubblica delle Maldive, il Regno del Marocco, la Repubblica Islamica di Mauritania, il Sultanato d'Oman, la Repubblica Islamica del Pakistan, lo Stato del Qatar, la Repubblica Araba Siriana, la Repubblica Democratica di Somalio, la Repubblica Democratica del Sudan, la Tunisia, la Repubblica Araba dello Yemen, la Repubblica Democratica Popolare dello Yemen:*

Le Delegazioni dei Paesi succitati alla Conferenza di plenipotenziari (Nairobi, 1982) dichiarano che la loro firma della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), come pure la ratificazione eventuale di questo atto da parte dei loro rispettivi Governi, non sono vevoli nei confronti dell'entità sionista figurante nell'annesso I alla Convenzione, sotto la pretesa denominazione d'Israele, e non implicano in alcun modo il suo riconoscimento.

38

*Per la Repubblica di Singapore:*

La Delegazione della Repubblica di Singapore riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che potrà giudicare necessarie per proteggere i suoi interessi, se un Membro dell'Unione manca, in qualsivoglia maniera, agli obblighi derivanti dalla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) o dagli allegati e dai protocolli che vi sono annessi, o se le riserve fatte da un Paese compromettono il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o portano a un aumento della sua parte contributiva alle spese dell'Unione.

39

*Per la Repubblica di Corea:*

La Delegazione della Repubblica di Corea riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che stima necessarie per proteggere i suoi interessi, se un Membro dell'Unione non prende parte alle spese dell'Unione o non osserva le disposizioni della presente Convenzione, o degli allegati, protocolli e Regolamenti che vi sono annessi, o se le riserve fatte da altri Paesi compromettono il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.

40

*Per la Repubblica del Senegal:*

Firmando la presente Convenzione, la Delegazione della Repubblica del Senegal dichiara, in nome del suo Governo, ch'essa non accetta nessuna conseguenza delle riserve fatte da altri Governi aventi per risultato l'aumento della sua parte contributiva alle spese dell'Unione.

D'altra parte, la Repubblica del Senegal si riserva il diritto di prendere tutte le misure che giudicherà necessarie alla salvaguardia dei suoi interessi nel caso in cui taluni Membri non osservassero le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) degli allegati o protocolli che vi sono annessi, o nel caso in cui le riserve emesse da altri Paesi tendessero a compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.

41

*Per la Repubblica del Burundi:*

La Delegazione della Repubblica del Burundi riserva al suo Governo il diritto:

1. di prendere tutte le misure che potrà stimare necessarie per proteggere i suoi interessi, nel caso in cui taluni Membri non osservassero, in qualsivoglia

maniera, le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), dei suoi allegati o dei protocolli che vi sono annessi;

2. d'accettare o no qualsiasi misura suscettibile di dar luogo a un aumento della sua parte contributiva.

42

*Per il Ghana:*

La Delegazione del Ghana riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che stimerà necessarie per proteggere i suoi interessi, se il non rispetto della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), degli allegati e protocolli che vi sono annessi, o le riserve formulate da altri Paesi compromettono il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.

43

*Per la Repubblica Democratica di Madagascar:*

La Delegazione della Repubblica Democratica di Madagascar riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che giudicherà necessarie per proteggere i suoi interessi, nel caso in cui i Membri dell'Unione non osservassero, in qualsivoglia maniera, le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), o se delle riserve formulate da altri Paesi venissero a compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.

Essa riserva ugualmente al suo Governo il diritto di non accettare nessuna incidenza finanziaria risultante dalle riserve fatte da altri Governi partecipanti alla presente Conferenza.

44

*Per la Repubblica Islamica del Pakistan:*

La Delegazione del Governo del Pakistan alla Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) si riserva il diritto di accettare o no le conseguenze che potrebbero risultare dal non rispetto, da parte di qualsiasi altro Membro dell'Unione, delle disposizioni della Convenzione (1982) o dei Regolamenti che vi sono annessi.

45

*Per la Repubblica Unita del Camerun:*

La Delegazione della Repubblica Unita del Camerun alla Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982)

dichiara che il suo Governo si riserva il diritto di prendere tutte le misure necessarie alla salvaguardia dei suoi interessi, se le riserve emesse da altre Delegazioni o il non rispetto della presente Convenzione tendessero a compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.

Inoltre, il Governo della Repubblica Unita del Camerun non accetta nessuna conseguenza delle riserve fatte da altre delegazioni alla presente Conferenza, aventi per effetto l'aumento della sua contribuzione alle spese dell'Unione.

46

*Per la Turchia:*

La Delegazione del Governo della Turchia alla Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che potrà stimare necessarie per proteggere i suoi interessi, se delle riserve formulate da altri Membri dell'Unione portano a un aumento della sua parte contributiva alle spese dell'Unione.

Essa riserva inoltre al suo Governo il diritto di procedere a una riduzione proporzionale della contribuzione della Turchia al titolo di qualsiasi rubrica o sottorubrica del bilancio di previsione, nel caso in cui riserve emesse da altri partecipanti si traducessero nel non versamento, da parte di questi partecipanti, delle parti contributive dovute al titolo di questa rubrica o sottorubrica.

47

*Per la Repubblica Araba Siriana:*

La Delegazione della Repubblica Araba Siriana dichiara che il suo Governo si riserva il diritto di prendere tutte le misure che giudicherà necessarie per proteggere i suoi interessi, nel caso in cui un Membro mancasse, in qualsivoglia maniera, di conformarsi alle disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), o se delle riserve formulate da un Membro compromettessero i suoi servizi di telecomunicazione, o portassero a un aumento della parte contributiva della Repubblica Araba Siriana alle spese dell'Unione.

48

*Per la Repubblica Socialista del Viet Nam:*

In nome del suo Governo, la Delegazione della Repubblica Socialista del Viet Nam alla Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) dichiara quanto segue:

1. Essa conferma, una volta di più, la posizione del Governo della Repubblica Socialista del Viet Nam, esposta nella dichiarazione del suo Ministero degli

Affari Esteri, in data del 7 agosto 1979, e cioè che gli arcipelaghi Hoang Sa (Pyracels) e Troung Sa (Spratly o Spratley) fanno parte integrante del territorio della Repubblica Socialista del Viet Nam. Di conseguenza, il Governo del Viet Nam non può accettare le modificazioni dell'attribuzione di frequenze e le delimitazioni delle suddivisioni delle zone 6D, 6F e 6G, figuranti negli Atti finali (ADD 27/132A) della Conferenza Amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili aeronautici (Ginevra, 1978). Essendo dato che queste disposizioni toccano i servizi aeronautici di telecomunicazione del Viet Nam e quelli di taluni Paesi della regione, esse dovranno essere re-visate dalle prossime Conferenze amministrative mondiali delle radiocomunicazioni per i servizi mobili;

2. essa riserva inoltre al suo Governo il diritto di non accettare nessun'altra disposizione del Regolamento delle radiocomunicazioni che potrebbe portare pregiudizio ai suoi servizi di telecomunicazione, e quello di prendere tutte le misure che giudicherà necessarie per proteggere i suoi interessi e i suoi servizi di telecomunicazione.

49

*Per la Repubblica Gabonese:*

La Delegazione della Repubblica Gabonese riserva al suo Governo il diritto:

1. di prendere tutte le misure necessarie per proteggere i suoi interessi, se dei Membri non osservano, in qualsivoglia maniera, le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), o se delle riserve fatte da altri Membri possono compromettere i suoi servizi di telecomunicazione;
2. d'accettare o no le conseguenze finanziarie che potrebbero eventualmente risultare da queste riserve.

50

*Per la Repubblica della Costa d'Avorio:*

La Delegazione della Repubblica della Costa d'Avorio dichiara ch'essa riserva al suo Governo il diritto d'accettare o di rifiutare le conseguenze delle riserve formulate nella presente Convenzione (Nairobi, 1982) da altri Governi, e che potrebbero portare a un aumento della sua parte di contribuzione alle spese dell'Unione o che potrebbero compromettere i suoi servizi di telecomunicazione.

51

*(questo numero non è stato utilizzato)*

52

*Per la Repubblica Popolare di Bulgaria:*

Firmando la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, la Repubblica Popolare di Bulgaria dichiara ch'essa si riserva il diritto di prendere tutte le misure necessarie per proteggere i suoi interessi, se altri Stati non osservano le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni o se, con altri atti, essi portano pregiudizio alla sovranità della Repubblica Popolare di Bulgaria.

53

*Per il Portogallo:*

La Delegazione portoghese dichiara, in nome del suo Governo, ch'essa non accetta nessuna conseguenza delle riserve fatte da altri Governi che portassero a un aumento della sua quota parte contributiva alle spese dell'Unione. Essa dichiara pure di riservare al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che potrà stimare necessarie per proteggere i suoi interessi nel caso in cui, taluni Membri non prendessero parte alle spese dell'Unione o mancassero, in qualsivoglia altra maniera, di conformarsi alle disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), dei suoi allegati o protocolli che vi sono annessi, o anche se riserve formulate da altri Paesi comprometterebbero il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.

54

*Per la Repubblica Federativa del Brasile:*

Firmando questi Atti finali che dovranno essere ratificati dal suo Congresso nazionale, la Delegazione del Brasile riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che stimerà necessarie per proteggere i suoi interessi, nel caso in cui altri Membri mancassero di conformarsi alle disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) o degli allegati e protocolli annessi, o anche se riserve formulate da altri Membri rischiano di portare a un aumento della contribuzione del Brasile alle spese dell'Unione, o infine se le riserve d'altri Membri rischiano di compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.

55

*Per la Repubblica Democratica di Somalia:*

La Delegazione della Repubblica Democratica di Somalia dichiara che il suo Governo non accetterebbe nessuna conseguenza finanziaria che potrebbe de-

rivare da riserve fatte da altri governi partecipanti alla Conferenza di plenipotenziari (Nairobi, 1982).

Essa riserva inoltre al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che giudicherà necessarie per salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui taluni Membri, in qualsivoglia maniera, non rispettino le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) o se riserve formulate da altri Paesi compromettano i suoi servizi di telecomunicazione.

56

*In nome della Repubblica Federale di Germania:*

La Delegazione della Repubblica Federale di Germania dichiara ufficialmente, in merito all'articolo 83 della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), ch'essa mantiene le riserve fatte in nome della Repubblica Federale di Germania al momento della firma dei Regolamenti menzionati in detto articolo.

57

*In nome della Repubblica Federale di Germania:*

La Delegazione della Repubblica Federale di Germania riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che stimerà necessarie, per proteggere i suoi interessi, se taluni Membri non prendono parte alle spese dell'Unione o, in qualsivoglia altra maniera, non rispettano le disposizioni della Convenzione, dei suoi allegati o dei protocolli che vi sono annessi, o se riserve formulate da altri Paesi sono di natura tale da accrescere la sua contribuzione alle spese dell'Unione o da compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione. In più, la Delegazione della Repubblica Federale di Germania formula, a titolo di misura cautelativa, una riserva contro qualsiasi modificazione dell'articolo 4 della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni che tendesse a includere nella Convenzione la cooperazione tecnica in quanto oggetto dell'Unione; essa riserva ugualmente al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure necessarie, nel caso in cui il bilancio di previsione ordinario dell'Unione si trovasse oberato.

58

*Per la Repubblica Socialista Cecoslovacca:*

In nome del suo Governo, la Delegazione della Repubblica Socialista Cecoslovacca dichiara che, firmando la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) essa lascia aperta la questione dell'adozione del Regolamento delle radiocomunicazioni (Ginevra, 1979).

59

*Per il Cile:*

La Delegazione del Cile tiene a segnalare che, ogni volta che appaiono nella Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, nei suoi allegati, nei Regolamenti, o nei documenti di qualsiasi natura, menzioni o riferimenti a dei «territori antartici» come dipendenze di uno Stato qualsiasi, queste menzioni o riferimenti non s'applicano, e non possono applicarsi, al settore antartico cileno, compreso tra 53° e 90° di longitudine ovest, che fanno parte integrante del territorio nazionale della Repubblica del Cile e sul quale questa Repubblica possiede dei diritti imprescrittibili ed esercita la sua sovranità.

In riguardo a quanto precede, il Governo del Cile si riserva il diritto di prendere le misure che giudicherà necessarie per proteggere i suoi interessi, nel caso in cui altri Stati portassero pregiudizio, in qualsivoglia maniera, a tutto o a parte del territorio definito sopra, invocando le disposizioni della detta Convenzione, dei suoi allegati o dei suoi protocolli e/o dei Regolamenti relativi.

60

*Per il Cile:*

La Delegazione del Cile alla Conferenza di plenipotenziari riserva al suo Governo il diritto di formulare le riserve che giudicherà necessarie riguardo ai testi contenuti nella Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) nei suoi allegati, nei suoi protocolli o nei Regolamenti relativi, e che pregiudicano direttamente o indirettamente il funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o che intaccano la sua sovranità.

Essa gli riserva anche il diritto di proteggere i suoi interessi, nel caso in cui riserve d'altri Paesi portassero a un aumento della sua contribuzione alle spese dell'Unione.

61

*Per la Repubblica del Niger:*

La Delegazione della Repubblica del Niger alla Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) riserva al suo Governo il diritto:

1. di prendere le misure che giudicherà necessarie per proteggere i suoi interessi, nel caso in cui taluni Membri dell'Unione mancassero, in qualsivoglia maniera, di conformarsi alle disposizioni della Convenzione o dei Regolamenti, o anche se riserve formulate da questi Membri compromettessero il buon funzionamento dei servizi di telecomunicazione del Niger;

2. d'accettare o di rifiutare le conseguenze delle riserve capaci di portare a un aumento della sua parte contributiva alle spese dell'Unione.

62

*Per la Grecia:*

Firmando la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) la Delegazione della Repubblica di Grecia alla Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) dichiara formalmente ch'essa riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure conformi alla Costituzione, alla legislazione e agli impegni internazionali della Repubblica di Grecia, che potrà stimare o giudicare necessarie o utili per proteggere e salvaguardare i suoi diritti e interessi nazionali, nel caso in cui degli Stati Membri dell'Unione mancassero, in qualsivoglia maniera, di rispettare le disposizioni della presente Convenzione e dei suoi allegati, protocolli e Regolamenti che vi sono annessi, o di conformarvisi, o anche se essi non prendessero parte alle spese dell'Unione.

Essa riserva ugualmente il diritto al suo Governo di non accettare nessuna conseguenza di tutte le riserve formulate da altre Parti contraenti che, potrebbero, tra l'altro, portare a un aumento della propria quota parte contributiva alle spese dell'Unione, o anche se le riserve in questione dovessero compromettere il buono e efficace funzionamento dei servizi di telecomunicazione della Repubblica di Grecia.

63

*Per Papua Nuova Guinea:*

La Delegazione di Papua-Nuova Guinea riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che stimerà necessarie per proteggere i suoi interessi, qualora taluni Membri non prendano parte alle spese dell'Unione o manchino, in qualsivoglia altra maniera, agli obblighi derivanti dalla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) o dagli allegati e dai protocolli che vi sono annessi, o anche se riserve formulate da altri Paesi compromettano il buon funzionamento dei servizi delle telecomunicazioni di Papua-Nuova Guinea.

64

*Per la Repubblica Unita di Tanzania:*

La Delegazione della Repubblica Unita di Tanzania riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che stimerà necessarie per proteggere i suoi interessi, nel caso in cui dei Membri non osservassero, in qualsivoglia maniera, le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunica-

zioni (Nairobi, 1982) o se le riserve formulate da altri Paesi compromettano il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o portino a un aumento della sua parte contributiva alle spese dell'Unione.

65

*Per la Guiana:*

La Delegazione della Guiana riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che stimerà necessarie per proteggere i suoi interessi, se dei Membri non osservano, in qualsivoglia maniera, le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), o se le riserve e gli atti d'altri Paesi compromettono il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o portano a un aumento della sua parte contributiva alle spese dell'Unione.

66

*Per la Repubblica dell'Alto Volta:*

La Delegazione della Repubblica dell'Alto Volta alla Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) riserva al suo Governo il diritto:

1. di rifiutare tutte le misure finanziarie di natura tale da aumentare la sua parte contributiva alle spese dell'Unione;
2. di prendere tutte le misure che potrà giudicare necessarie alla salvaguardia dei suoi interessi, nel caso in cui dei Membri non osservassero le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) o degli allegati, Regolamenti e protocolli relativi, o anche se delle riserve formulate da altri Stati Membri compromettessero il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.

67

*Per la Repubblica dell'India:*

1. Firmando gli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), la Delegazione della Repubblica dell'India non accetta per il suo Governo nessuna conseguenza finanziaria risultante dalle riserve che potrebbero essere fatte da un Membro in merito alle finanze dell'Unione.

2. In più, la Delegazione della Repubblica dell'India riserva al suo Governo il diritto di prendere, per quanto necessario, le misure atte ad assicurare il buon funzionamento dell'Unione e dei suoi organi permanenti, come pure l'applicazione delle disposizioni di base del Regolamento generale e dei Re-

golamenti amministrativi annessi alla Convenzione, se un Paese qualsiasi fa delle riserve e/o non accetta le disposizioni della Convenzione.

68

*Per la Giamaica:*

La Delegazione della Giamaica riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che giudicherà necessarie per proteggere i suoi interessi, nel caso in cui dei Membri mancassero, in qualsivoglia maniera, di conformarsi alle disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), dei suoi allegati o dei protocolli che vi sono annessi, o anche se riserve formulate da altri Paesi comprometterebbero il buon funzionamento dei servizi di telecomunicazione della Giamaica, o portasse a un aumento della sua parte contributiva alle spese dell'Unione.

69

*Per Cuba:*

Firmando gli Atti finali della presente Conferenza di plenipotenziari, l'Amministrazione della Repubblica di Cuba tiene a ben precisare che, di fronte alle dichiarazioni con le quali il Governo degli Stati Uniti d'America ha fatto conoscere la sua intenzione d'emettere verso Cuba dei programmi di radio-diffusione a dei fini sovversivi e destabilizzanti — dichiarazioni che contravvengono alle disposizioni della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni —, essa si riserva il diritto d'utilizzare, quando lo giudicherà necessario, i mezzi di cui essa dispone e d'applicare tutte le misure che giudicherà opportune per assicurare il miglior funzionamento possibile dei suoi servizi di radiodiffusione.

70

*Per gli Stati Uniti d'America:*

Profondamente turbati per l'evoluzione dei dibattiti della Conferenza di plenipotenziari dell'UIT del 1982, gli Stati Uniti d'America si riservano il diritto di fare tutte le riserve e dichiarazioni particolari appropriate, prima di ratificare la Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni. La preoccupazione generale degli Stati Uniti d'America è motivata dalla deplorabile assenza, in tutti i settori dell'Unione, di una pianificazione finanziaria realistica, dalla politicizzazione dell'Unione e dall'obbligo imposto a questa d'offrire una cooperazione e un'assistenza tecnica che sarebbe meglio assicurata dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo e dal settore privato. Questa dichiarazione è necessariamente di carattere generale, vista l'incapacità nella quale si trova la Conferenza di portare a termine l'essenziale dei suoi lavori prima del termine fissato per la presentazione delle riserve.

/1

*Per la nuova Zelanda:*

La Delegazione della Nuova Zelanda riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che giudicherà necessarie per proteggere i suoi interessi, nel caso in cui taluni Membri non prendessero parte alle spese dell'Unione o mancassero, in qualsivoglia altra maniera, di conformarsi alle disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), dei suoi allegati o dei protocolli che vi sono annessi, o anche se delle riserve formulate da altri Paesi comprometterebbero il buon funzionamento dei servizi di telecomunicazione della Nuova Zelanda.

72

*Per il Regno dei Tonga:*

La Delegazione della Nuova Zelanda, in nome del Governo del Regno dei Tonga, riserva a questo Governo il diritto di prendere tutte le misure che giudicherà necessarie per proteggere i suoi interessi, nel caso in cui taluni Membri non prendessero parte alle spese dell'Unione o mancassero, in qualsiasi altro modo, di conformarsi alle disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), dei suoi allegati o dei protocolli che vi sono annessi, o anche se delle riserve formulate da altri Paesi comprometterebbero il buon funzionamento dei servizi di telecomunicazione del Regno dei Tonga.

73

*Per la Repubblica Popolare di Bulgaria, la Repubblica Popolare Ungherese, la Repubblica Popolare di Mongolia, la Repubblica Popolare di Polonia, la Repubblica Democratica Tedesca e la Repubblica Socialista Cecoslovacca:*

Le Delegazioni dei succitati Paesi riservano ai loro rispettivi Governi il diritto di non accettare nessuna misura finanziaria che potrebbe portare a un aumento non giustificato delle loro parti contributive alle spese dell'Unione, come pure il diritto di prendere tutte le misure che giudicheranno necessarie per salvaguardare i loro interessi.

In più, esse riservano ugualmente il diritto di fare qualsiasi dichiarazione o riserva al momento della ratifica della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982).

74

*Per la Repubblica del Kenia:*

La Delegazione della Repubblica del Kenia dichiara, in nome del suo Governo, e conformemente ai poteri che le sono devoluti:

1. ch'essa riserva al suo Governo "il diritto di prendere tutte le misure che stimerà necessarie per salvaguardare e proteggere i suoi interessi, se un qualsivoglia Membro non osserva, come vi è tenuto, le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982);

2. che il Governo della Repubblica del Kenia declina qualsiasi responsabilità per quel che concerne le conseguenze che potrebbero risultare dalle riserve emesse dai Membri dell'Unione.

75

*(questo numero non è stato utilizzato)*

76

*Per il Messico:*

La Delegazione del Messico dichiara che il suo Governo si riserva il diritto di prendere le misure che giudica necessarie per proteggere i suoi interessi, se dei Membri non osservano, in qualsivoglia maniera, le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), o se le riserve formulate da Membri compromettono i servizi di telecomunicazione del Messico o portano a un aumento della sua parte contributiva alle spese dell'Unione.

77

*Per il Nicaragua:*

Firmando la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), la Delegazione della Repubblica del Nicaragua riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che giudica necessarie per proteggere i suoi interessi, nel caso in cui le riserve formulate da altri Governi portassero a un aumento della sua parte contributiva alle spese dell'Unione o comprometterebbero i servizi di telecomunicazione del Nicaragua.

78

*Per la Repubblica di Colombia:*

La Delegazione della Repubblica di Colombia riserva al suo Governo il diritto d'adottare tutte le misure che potrà giudicare necessarie, conformemente alla sua legislazione nazionale e al diritto internazionale, per salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui le riserve formulate dai rappresentanti d'altri Stati potessero compromettere i servizi di telecomunicazione della Colombia o il pieno esercizio dei suoi diritti sovrani, come pure nel caso in cui l'applicazione

o l'interpretazione d'una qualsiasi disposizione della Convenzione rendesse queste misure necessarie.

79

*Per la Repubblica Socialista Sovietica di Bielorussia, la Repubblica Socialista Sovietica d'Ucraina e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche:*

Firmando la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, la Repubblica Socialista Sovietica di Bielorussia, la Repubblica Socialista Sovietica d'Ucraina e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche dichiarano ch'esse si riservano il diritto di prendere tutte le misure che giudicheranno necessarie per proteggere i loro interessi, nel caso in cui altri Stati mancassero di conformarsi alle disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni o prendessero altre misure suscettibili di ledere la sovranità dell'U.R.S.S.

La Repubblica Socialista Sovietica di Bielorussia, la Repubblica Socialista Sovietica d'Ucraina e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche considerano illegittima e non riconoscono la firma della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) da parte della Delegazione del Cile.

Le Delegazioni della Repubblica Socialista Sovietica di Bielorussia, della Repubblica Socialista Sovietica d'Ucraina e dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche riservano ai loro Governi il diritto di non accettare nessuna decisione d'ordine finanziario che condurrebbe a un aumento ingiustificato delle loro contribuzioni annuali e risultanti, in particolare, dalle modificazioni apportate al numero 107 articolo 15 della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) dalla Conferenza di plenipotenziari.

80

*Per l'Equatore:*

La Delegazione dell'Equatore dichiara in nome del suo Governo, ch'essa si sforzerà, nella misura del possibile, d'osservare le disposizioni della Convenzione approvata dalla presente Conferenza (Nairobi, 1982) e riserva al suo Governo il diritto:

- a) d'adottare tutte le misure necessarie per proteggere le sue risorse naturali, i suoi servizi di telecomunicazione e gli altri suoi diritti, nel caso in cui essi fossero compromessi dalla non applicazione delle disposizioni di detta Convenzione e dei suoi allegati, o dalle riserve formulate da altri Paesi Membri dell'Unione;
- b) di prendere qualsiasi altra decisione, conformemente alla sua legislazione e al diritto internazionale per difendere i suoi diritti sovrani.

81

*Per la Spagna*

La Delegazione della Spagna dichiara in nome del suo Governo che la parola «Paese» utilizzata nel preambolo, negli articoli 1 e 2 e in altre disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) riguardo ai Membri e ai loro diritti e obblighi, è per detto Governo sinonimo del termine «Stato sovrano», e che ha il medesimo valore, la medesima portata e il medesimo contenuto giuridico e politico.

82

*Per la Spagna*

La Delegazione della Spagna dichiara, in nome del suo Governo, ch'essa non accetta nessuna riserva formulata da altri Governi e che implica un aumento dei suoi obblighi finanziari verso l'Unione.

83

*Per il Nicaragua:*

Il Governo della Repubblica del Nicaragua si riserva il diritto di formulare qualsiasi dichiarazione o riserva sino a che non ratifichi la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982).

84

*Per il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord:*

I

La Delegazione del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che potrà stimare necessarie per proteggere i suoi interessi, nel caso in cui taluni Membri non prendessero parte alle spese dell'Unione o mancassero, in qualsiasi altra maniera, di conformarsi alle disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), dei suoi allegati o dei protocolli che vi sono annessi, o anche se riserve formulate da altri Paesi compromettessero il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.

II

Il Regno Unito nota che la Conferenza ha adottato una riduzione del 10% di alcuni dei limiti finanziari proposti nel progetto di Protocollo addizionale I per il periodo che inizia nel 1984; tuttavia, questa riduzione non risponde interamente alla preoccupazione espressa a più riprese da numerose delegazioni che hanno preconizzato che l'Unione adegui le sue spese future alle risorse finanziarie di tutti i Membri dell'Unione. Questa carenza rinforza la necessità,

per il Consiglio d'amministrazione, di impegnarsi seriamente a realizzare tutti i risparmi possibili nel bilancio di previsione annuale dell'Unione. Per quel che lo riguarda, il Regno Unito mantiene la sua posizione riguardo a qualsiasi proposta implicante spese superiori all'ammontare totale fissato nel bilancio di previsione per il 1983.

### III

Il Regno Unito ha appoggiato le attività d'assistenza tecnica degli organi permanenti dell'Unione e la funzione eventuale dell'Unione quale stimolante della cooperazione tecnica mediante il Programma volontario speciale adottato nella presente Conferenza, come pure per il tramite del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo. Tuttavia, in assenza d'istruzioni chiare della presente Conferenza riguardo alle incidenze finanziarie dell'introduzione dell'«assistenza tecnica» negli obiettivi dell'Unione, il Regno Unito deve esprimere la sua inquietudine a proposito dell'incidenza che le spese consacrate a queste attività potrebbero avere sull'attitudine dell'Unione a esercitare le sue funzioni tecniche normali. Di conseguenza, il Regno Unito si riserva il diritto d'insistere, nelle discussioni future del bilancio di previsione dell'Unione, affinché queste funzioni tecniche normali abbiano la precedenza nell'attribuzione dei crediti dell'Unione.

85

#### *Per il Canada:*

La Delegazione del Canada, notando l'ampiezza dell'aumento dei limiti finanziari nel Protocollo addizionale I per gli anni dal 1983 al 1989, riserva la posizione del suo Governo riguardo all'accettazione degli obblighi finanziari imposti al capitolo del Protocollo addizionale I, Spese dell'Unione per il periodo dal 1983 al 1989.

Conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 sezione 16 dell'articolo 77 della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, la Delegazione del Canada riserva inoltre al suo Governo il diritto di formulare tutte le riserve supplementari che potessero essere necessarie fino al momento compreso, in cui la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) sarà stata ratificata dal Canada.

86

#### *Per il Perù*

La Delegazione del Perù riserva al suo Governo il diritto:

1. di prendere le misure che giudicherà necessarie per proteggere i suoi interessi, nel caso in cui taluni Membri dell'Unione mancassero, in qualsivoglia maniera, di conformarsi alle disposizioni della Convenzione o dei Regolamenti, o anche se riserve formulate da questi Membri compromettessero il buon funzionamento dei servizi di telecomunicazione del Perù;

2. d'accettare o di rifiutare le conseguenze delle riserve suscettibili di portare a un aumento della sua parte contributiva alle spese dell'Unione;
3. di formulare qualsiasi altra dichiarazione o riserva sino al momento in cui sarà ratificata la presente Convenzione.

87

*Per la Repubblica Islamica d'Iran:*

1. Firmando gli Atti finali della Conferenza di Plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), la Delegazione della Repubblica Islamica d'Iran riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che potranno essere necessarie per proteggere i suoi interessi, se taluni Membri non prendono parte alle spese dell'Unione o se un Membro non osserva, in qualsivoglia altra maniera, le disposizioni della Convenzione (Nairobi, 1982) o degli allegati e dei protocolli che vi sono annessi, o anche se le riserve formulate da altri Paesi compromettono il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
2. Inoltre, la Delegazione della Repubblica Islamica d'Iran riserva al suo Governo il diritto di prendere, se del caso, le misure atte ad assicurare il buon funzionamento dell'Unione e dei suoi organi permanenti.

88

*Per l'Australia:*

In nome del suo Governo, la Delegazione dell'Australia, notando che i dibattiti che hanno avuto luogo alla Conferenza di plenipotenziari di Nairobi a proposito dei numeri 14 e 20 (articolo 4), del numero 110 (articolo 15) e del numero 1.1 del Protocollo addizionale I, lasciano sussistere dubbi in quanto agli effetti che l'applicazione delle nuove disposizioni dell'articolo 4 potrebbe avere sulle risorse finanziarie dell'Unione, dichiara ch'essa accetta le nuove disposizioni dell'articolo 4 a condizione che:

1. le attività di cooperazione tecnica e d'assistenza tecnica finanziate dal bilancio ordinario escludano le attività di progetti come la fornitura di materiale per i sistemi;
2. la cooperazione tecnica e l'assistenza tecnica finanziate mediante le risorse proprie dell'Unione non portino a modificazioni fondamentali e maggiori per le finanze dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.

89

*Per la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia:*

1. Per quel che concerne gli articoli 42 e 83 della Convenzione internazionale

delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), le Delegazioni dei Paesi succitati dichiarano formalmente di mantenere le riserve ch'esse hanno formulato in nome delle loro Amministrazioni al momento della firma dei Regolamenti menzionati all'articolo 83.

2. Le Delegazioni dei Paesi di cui sopra dichiarano in nome dei loro rispettivi Governi ch'esse non accettano nessuna conseguenza delle riserve che portassero a un aumento della loro quota parte contributiva alle spese dell'Unione.

3. Le Delegazioni dei Paesi succitati riservano ai loro Governi il diritto di prendere tutte le misure che potranno stimare necessarie per proteggere i loro interessi, nel caso in cui taluni Membri dell'Unione non prendessero parte alle spese dell'Unione, oppure se un Membro mancasse, in qualsiasi altra maniera, di conformarsi alle disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), degli allegati o dei protocolli che vi sono annessi, o se riserve formulate da altri Paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei loro servizi di telecomunicazione.

90

*Per la Repubblica di Colombia, la Repubblica Popolare del Congo, l'Equatore, la Repubblica del Gabon, la Repubblica d'Indonesia, la Repubblica del Kenia, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica Democratica di Somalia:*

Le Delegazioni dei Paesi di cui sopra ratificano, in quanto al fondo, e tenuto conto delle nuove disposizioni introdotte nella Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), le riserve N. 40, 42 e 79 formulate in occasione della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (Ginevra, 1979), nella misura in cui esse s'applicano alle risoluzioni, raccomandazioni, protocolli e Atti finali della Conferenza di plenipotenziari dell'UIT (Nairobi, 1982).

91

*Per l'Austria, il Belgio, il Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi:*

Le Delegazioni dei Paesi di cui sopra riservano ai loro Governi il diritto di prendere tutte le misure che potranno stimare necessarie per proteggere i loro interessi, nel caso in cui taluni Membri non prendessero parte alle spese dell'Unione, o mancassero, in qualsiasi altra maniera, di conformarsi alle disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), dei suoi allegati e dei protocolli che vi sono annessi, o anche se riserve formulate da altri Paesi fossero suscettibili di dar luogo a un aumento delle loro parti contributive alle spese dell'Unione, o infine se riserve formulate da altri Paesi compromettessero il buon funzionamento dei loro servizi di telecomunicazione.

92

*Per l'Austria, il Belgio, il Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi:*

Per quel che riguarda l'articolo 83 della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) le Delegazioni dei Paesi succitati dichiarano formalmente di mantenere le riserve ch'esse hanno formulato in nome delle loro Amministrazioni al momento della firma dei Regolamenti menzionati all'articolo 83.

93

*Per la Repubblica dello Zimbabwe:*

Firmando la presente Convenzione, e prima della sua ratificazione, il Governo della Repubblica dello Zimbabwe formula le seguenti riserve:

1. la sua firma non significa per niente che esso scusa le azioni aggressive d'Israele contro i suoi vicini;
2. non riconosce in nessun modo la politica di segregazione razziale della Repubblica Sudafricana, né le sue azioni aggressive in Namibia e le sue attività di destabilizzazione della regione dell'Africa del Sud;
3. la Delegazione della Repubblica dello Zimbabwe riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che stimerà necessarie per proteggere i suoi interessi, nel caso in cui taluni Membri non prendessero parte alle spese dell'Unione o mancassero, in qualche altro modo, di conformarsi alle disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), dei suoi allegati o dei protocolli che vi sono annessi, o anche se riserve formulate da altri Paesi compromettessero il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.

94

*Per la Repubblica di Cipro:*

A

La Delegazione della Repubblica di Cipro alla Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) dichiara ch'essa riserva al suo Governo il diritto di non accettare nessuna incidenza finanziaria che potrebbe risultare da riserve fatte da altri Stati partecipanti alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982).

Essa riserva ugualmente al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che stimerà necessarie o utili per proteggere o salvaguardare i suoi interessi o i suoi diritti nazionali, se gli Stati Membri dell'Unione, in qualsivoglia maniera, non osservano le disposizioni della Convenzione precitata, dei suoi al-

legati, protocolli e Regolamenti, o se riserve formulate da altri Stati Membri compromettono il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.

B

La Delegazione della Repubblica di Cipro alla Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), firmando la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Nairobi (1982), dichiara ufficialmente e fermamente che il Governo della Repubblica di Cipro rifiuta, rigetta e considera come irricevibile qualsiasi contestazione avanzata in passato o che potrebbe essere avanzata in avvenire in qualsiasi momento, da parte di non importa quale Stato Membro dell'Unione partecipante alla Convenzione precitata, riguardo all'integrità e alla sovranità nazionale della Repubblica di Cipro sull'insieme del suo territorio.

Essa dichiara ugualmente che le regioni del territorio della Repubblica illegalmente e temporaneamente occupate sono e restano parte integrante e inseparabile di detto territorio, le cui relazioni internazionali derivano dalla competenza legale e dalla responsabilità del Governo della Repubblica di Cipro. In virtù di quanto precede, il Governo della Repubblica di Cipro ha il diritto esclusivo, intero, assoluto e sovrano di rappresentare nelle relazioni internazionali la Repubblica di Cipro in tutta la sua totalità, visto ch'essa è riconosciuta non solo in diritto internazionale, ma anche da tutti gli Stati, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e sue istituzioni specializzate, come pure da tutte le altre organizzazioni internazionali o intergovernamentali.

95

*Per la Repubblica di El Salvador:*

Il Governo della Repubblica di El Salvador si riserva il diritto di non accettare nessuna misura finanziaria che potesse portare a un aumento della sua contribuzione e di formulare le riserve che giudicherà necessarie riguardo ai testi contenuti nella Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) che potessero compromettere direttamente o indirettamente la sua sovranità.

Esso si riserva di prendere delle misure che giudicherà necessarie per proteggere i suoi servizi di telecomunicazione, nel caso in cui Paesi Membri mancassero di conformarsi alle disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982).

96

*Per Grenada:*

Per quanto concerne la dichiarazione N. 13 della Delegazione della Repubblica

del Venezuela relativa alla politica del suo governo negli affari internazionali, e secondo la quale il Venezuela non accetta l'arbitrato come mezzo per regolare le divergenze, la Delegazione di Grenada riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che giudicherà necessarie per salvaguardare i suoi interessi se un Membro non osserva le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), o gli allegati e i protocolli che vi sono annessi, o se le riserve formulate da altri Membri dovessero compromettere il buon funzionamento dei servizi delle telecomunicazioni di Grenada.

97

*Per lo Stato d'Israele:*

Siccome le dichiarazioni formulate da certe delegazioni sotto i numeri 6, 37, 93 (1) del Protocollo finale sono in contraddizione flagrante con i principi e gli obiettivi dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni e, di conseguenza, prive di qualsiasi valore giuridico, il Governo d'Israele tiene a far sapere ufficialmente che rigetta puramente e semplicemente queste dichiarazioni e che considera che esse non possono avere alcun valore per quanto concerne i diritti e gli obblighi degli Stati Membri dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.

In ogni caso, il Governo d'Israele si prevarrà dei diritti che sono i suoi per salvaguardare i suoi interessi nel caso in cui i governi di queste delegazioni violassero in un modo qualsiasi una qualunque delle disposizioni della Convenzione o degli allegati, dei protocolli o dei Regolamenti annessi.

98

*Per il Regno dello Swaziland:*

La Delegazione del Regno dello Swaziland riserva al suo Governo il diritto di prendere ogni misura che potesse giudicare necessaria per salvaguardare i suoi interessi, nel caso in cui dei Membri non rispettassero, in un modo o nell'altro, le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) o gli allegati e Regolamenti che sono annessi a detta Convenzione, o se le riserve formulate da altri Paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi delle telecomunicazioni.

99

*Per la Repubblica dell'Uganda:*

Firmando la presente Convenzione, la Delegazione della Repubblica dell'Uganda dichiara che il suo Governo si riserva il diritto di prendere tutte le misure che riterrà necessarie per proteggere i suoi interessi se certi Membri

non rispettano i loro obblighi verso l'Unione per quanto concerne il contributo alle spese o se non osservano, in un modo qualsiasi, le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), dei suoi allegati o dei protocolli che vi sono annessi, o ancora se le riserve formulate da altri Paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei servizi delle telecomunicazioni della Repubblica dell'Uganda.

100

*Per la Repubblica del Mali:*

La Delegazione della Repubblica del Mali dichiara che il suo Governo non accetterà alcun aumento della sua parte contributiva al bilancio di previsione dell'Unione, a motivo dell'inosservanza da parte di qualche Paese, sia per quanto concerne il regolamento dei suoi contributi e di altre spese connesse, sia in seguito alle riserve fatte da altri Paesi o ancora a causa del mancato rispetto della presente Convenzione da parte di certi Paesi.

Essa riserva inoltre al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che si imponessero per proteggere i suoi interessi in materia di telecomunicazione a causa del mancato rispetto della Convenzione di Nairobi (1982), da parte di qualsiasi Paese Membro dell'Unione.

101

*Per il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord:*

La Delegazione del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord prende atto della dichiarazione N. 59 della Delegazione del Cile concernente i territori antartici. Nella misura in cui potesse essere nell'intenzione degli autori di questa dichiarazione di mirare il territorio antartico britannico, il Governo di Sua Maestà del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord tiene a precisare che non ha alcun dubbio per quanto concerne il suo diritto di sovranità sul territorio antartico britannico. A proposito di tale dichiarazione, la Delegazione del Regno Unito attira l'attenzione sulle disposizioni del Trattato antartico, e segnatamente sull'articolo IV di tale Trattato.

102

*Per il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord:*

La Delegazione del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord dichiara che non accetta la dichiarazione N. 10 fatta dalla Delegazione argentina nella misura in cui questa dichiarazione contesta la sovranità del Governo di Sua Maestà del Regno Unito sulle isole Falkland e le loro dipendenze, come anche sul territorio antartico britannico ed essa desidera formalmente riservare i diritti del Governo di Sua Maestà su questa questione. Le isole

Falkland e le loro dipendenze come anche il territorio antartico britannico sono, e continuano ad essere, parte integrante dei territori le cui relazioni internazionali sono assicurate dal Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord.

La Delegazione del Regno Unito non può parimenti accettare l'opinione espressa dalla Delegazione argentina, secondo la quale il termine di «Dipendenze delle isole Falkland» è sbagliato, e nemmeno nella misura in cui questa opinione si riferisce al termine di «isole Falkland», il fatto che questo termine sia erroneo. Inoltre, la Delegazione del Regno Unito non può accettare l'opinione espressa dalla Delegazione argentina secondo la quale è necessario associare il termine di «Malvine» alla designazione delle isole Falkland e delle loro dipendenze. La decisione del Comitato speciale delle Nazioni Unite d'aggiungere «Malvine» a tale designazione riguardava soltanto i documenti del Comitato speciale delle Nazioni Unite incaricato di studiare la designazione della dichiarazione relativa alla concessione dell'indipendenza ai Paesi coloniali e ai loro popoli ed essa non è stata adottata dalle Nazioni Unite per tutti i loro documenti. Questa decisione non concerne quindi minimamente né la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) e i suoi allegati, né qualsiasi altro documento pubblicato dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni.

Per quanto concerne la risoluzione 2065 (XX), 3160 (XXVIII) e 31/49 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, la Delegazione del Regno Unito non accetta le ragioni date dalla Delegazione argentina a questo merito. Il Regno Unito si è astenuto al momento del voto delle due prime risoluzioni e si è pronunciato contro la terza.

La Delegazione del Regno Unito sottolinea parimenti che, nel corso dell'anno, l'Argentina ha interrotto, senza avvertimento o provocazione, i negoziati tendenti a regolare queste divergenze, per invadere le isole Falkland.

La Delegazione del Regno Unito nota il riferimento della Delegazione argentina all'articolo IV del Trattato dell'Antartico firmato a Washington il 1° dicembre 1959, ma essa tiene a dichiarare che questo articolo non conferma né giustifica il potere o la sovranità di una potenza qualsiasi su un territorio antartico qualsiasi. Il Governo di Sua Maestà non ha alcun dubbio quanto alla sovranità del Regno Unito sul Territorio antartico britannico.

103

*Per la Turchia:*

Per quanto concerne la dichiarazione 94 (B) della Delegazione di Cipro, il Governo turco considera che l'amministrazione greco-cipriota attuale rappresenta soltanto la parte meridionale dell'isola di Cipro.

104

*Per la Repubblica Federale di Germania, l'Australia, l'Austria, il Belgio, il Canada, la Danimarca, gli Stati Uniti d'America, la Finlandia, la Francia, la Grecia, l'Islanda, l'Italia, il Giappone, il Principato del Liechtenstein, il Lussemburgo, Monaco, la Norvegia, la Nuova Zelanda, Papua-Nuova Guinea, il Regno dei Paesi Bassi, il Portogallo, il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, la Svezia e la Confederazione Svizzera:*

Le Delegazioni di questi Paesi, riferendosi alla riserva formulata dalla Repubblica di Columbia, dalla Repubblica Popolare del Congo, dall'Equatore, dalla Repubblica del Gabon, dalla Repubblica d'Indonesia, dalla Repubblica del Kenia, dalla Repubblica dell'Uganda e dalla Repubblica Democratica di Somalia nella dichiarazione N. 90 stimano, nella misura in cui questa dichiarazione si riferisce alla dichiarazione di Bogotà, firmata il 3 dicembre 1976 dai Paesi equatoriali, e alla rivendicazione di questi Paesi di esercitare diritti sovrani su parti dell'orbita dei satelliti geostazionari, che questa rivendicazione non può essere ammessa dalla presente Conferenza. Inoltre, le Delegazioni dei Paesi citati qui sopra auspicano rinnovare la dichiarazione fatta a questo merito, a nome delle loro Amministrazioni, al momento della firma degli atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (Ginevra, 1979).

Esse intendono parimenti affermare che il riferimento alla «situazione geografica di alcuni Paesi» contenuto nell'articolo 33 non significa che si ammetta la rivendicazione di un qualsiasi diritto preferenziale sull'orbita dei satelliti geostazionari.

105

*Per la Repubblica Democratica dell'Afghanistan, la Repubblica Socialista Sovietica di Bielorussia, la Repubblica Popolare di Bulgaria, la Repubblica Popolare Ungherese, la Repubblica Popolare di Mongolia, la Repubblica Popolare di Polonia, la Repubblica Democratica Tedesca, la Repubblica Socialista Sovietica dell'Ucraina, la Repubblica Socialista Cecoslovacca e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche:*

Le Delegazioni dei Paesi elencati qui sopra non riconoscono le pretese che tendono a estendere la sovranità di Stato sulle parti dell'orbita dei satelliti geostazionari, perché sono contrarie allo statuto dello spazio extra-atmosferico giusta il diritto internazionale universalmente riconosciuto (dichiarazione N. 90).

106

*Per l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche:*

Come l'ha già dichiarato a parecchie riprese il Governo sovietico a proposito

della questione delle pretese territoriali nell'Antartico formulate da certi Stati, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche non ha riconosciuto né può riconoscere come legale nessun regolamento separato della questione dell'appartenenza dell'Antartico agli Stati (dichiarazione N. 10 e 59).

107

*Per la Repubblica Socialista Sovietica di Bielorussia, la Repubblica Socialista Sovietica dell'Ucraina e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche:*

Le Delegazioni dei Paesi suddetti riservano ai loro Governi il diritto di fare tutte le dichiarazioni o riserve che stimano necessarie al momento della ratifica della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982).

108

*Per la Repubblica Argentina:*

Per quanto concerne la dichiarazione N. 59 del protocollo finale della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dalla Conferenza di plenipotenziari (Nairobi, 1982), la Repubblica Argentina rifiuta la dichiarazione, che vi è contenuta, poco importa se formulata in particolare dallo Stato che ne è l'autore o da altri Stati, che rischierebbe di compromettere i diritti che essa ha sul settore compreso tra il 25° e il 74° grado di longitudine ovest a sud del 60° grado di latitudine sud che comprende territori sui quali la Repubblica Argentina esercita i suoi diritti di sovranità imprescrittibili e inalienabili.

109

*Per la Repubblica Argentina:*

La Delegazione della Repubblica Argentina riserva al suo Governo il diritto:

1. di non accettare alcuna misura finanziaria suscettibile di cagionare un aumento del suo contributo;
2. di prendere tutte le misure che giudicherà opportune al fine di proteggere i suoi servizi di telecomunicazione qualora dei Paesi membri non osservassero le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982);
3. di formulare le riserve che può giudicare opportune per quanto concerne i testi che sono inclusi nella Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) e che potrebbero portare pregiudizio direttamente o indirettamente alla sua sovranità.

110

*Per la Repubblica di Botswana:*

La Delegazione della Repubblica di Botswana dichiara che riserva al suo Governo il diritto di prendere qualsiasi provvedimento che potesse giudicare necessario per tutelare i suoi interessi, qualora certi Stati membri non osservassero in un modo qualsiasi le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) o dei Regolamenti, allegati e protocolli che vi sono annessi, oppure ancora qualora le riserve formulate da altri Paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.

111

*Per gli Stati Uniti d'America:*

Prendendo nota della dichiarazione formulata dall'Amministrazione di Cuba (N. 69), gli Stati Uniti d'America riaffermano il loro diritto d'emettere verso Cuba su frequenze appropriate, libere da perturbazioni o da altri disturbi pregiudizievoli, e si riservano il diritto di prendere tutte le misure necessarie in merito al disturbo esistente e a qualsiasi disturbo eventuale che Cuba potesse causare al servizio di radiodiffusione degli Stati Uniti.

112

*Per il Cile:*

La Delegazione del Cile alla Conferenza di plenipotenziari si oppone, nel fondo e nella forma, alla dichiarazione delle Repubbliche Sovietiche di Bielorussia, d'Ucraina e dell'U.R.S.S. che figura al numero 79 del Protocollo finale e che la concerne, e stima che queste delegazioni non hanno né il potere né «l'autorità morale» per costituirsi in tribunale abilitato a giudicare la legalità delle delegazioni accreditate alla presente Conferenza, oltrepassando così le decisioni della Commissione di verificaione dei poteri, organo legittimo costituito dalla Conferenza che ha riconosciuto la legalità e la legittimità della Delegazione del Cile, come le hanno parimenti riconosciute le altre Delegazioni dei Membri dell'Unione.

Di conseguenza, la Delegazione del Cile rigetta energicamente e considera come illegale la dichiarazione menzionata qui sopra, perché essa manca di base giuridica ed è motivata soltanto da ragioni esclusivamente politiche, totalmente estranee agli obiettivi dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni e al mandato della presente Conferenza, ciò che la situa automaticamente al di fuori del quadro giuridico di tale Conferenza.

113

*Per la Repubblica Argentina:*

La Repubblica Argentina dichiara che non accetta la dichiarazione N. 102 fatta, al momento della firma del Protocollo finale, dal Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord quanto ai suoi diritti sui territori menzionati, e riferentesi alle isole Malvine, alle isole della Georgia del Sud e alle isole Sandwich del Sud.

114

*Per la Repubblica Islamica d'Iran:*

Nel nome di Dio, compassionevole e misericordioso,

La Delegazione della Repubblica Islamica d'Iran alla Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) rigetta categoricamente le dichiarazioni fatte nel Protocollo finale sotto i N. 9, 28, 57, 70, 79, 84, 85, 88, 89, 90, 92.

Essa dichiara inoltre che, visto il tempo insufficiente di cui essa dispone per presentare delle controriserve, riserva al suo Governo il diritto di formulare le riserve e controriserve supplementari che potranno essere necessarie entro e compresa la data della ratificazione della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) da parte del Governo della Repubblica Islamica d'Iran.

115

*Per la Repubblica Popolare di Cina:*

Firmando questa Convenzione, la Delegazione della Repubblica Popolare di Cina dichiara:

1. che tutte le rivendicazioni di sovranità eventualmente formulate da un altro Paese nel Protocollo finale della Convenzione dell'UIT (Nairobi, 1982) e in altri documenti sulle isole Xisha e Nansha, che sono parti inseparabili del territorio della Repubblica Popolare di Cina, sarà illegale e non avvenuta; inoltre, una tale rivendicazione ingiustificata non porterà in alcun caso offesa ai diritti di sovranità assoluti e incontestabili della Repubblica Popolare di Cina su tali isole;

2. che essa riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che potrà giudicare necessarie per proteggere i suoi interessi se un membro non si conforma alle disposizioni della Convenzione (Nairobi, 1982) o se le riserve formulate da altri Paesi compromettono il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.

*In fede di che*, i plenipotenziari rispettivi hanno firmato questo Protocollo finale in un esemplare e in ognuna delle lingue inglese, cinese, spagnola, francese e russa. Questo Protocollo resterà depositato negli archivi dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, la quale ne consegnerà una copia a ognuno dei Paesi firmatari.

Fatto a Nairobi, il 6 novembre 1982.

*(Seguono le firme)*

## Protocolli addizionali

### Protocollo addizionale I

#### Spese dell'Unione per il periodo dal 1983 al 1989

1.1 Il Consiglio d'amministrazione è autorizzato a stabilire il bilancio di previsione annuale dell'Unione in modo che le spese annue:

- del Consiglio d'amministrazione,
- del Segretariato generale,
- del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze,
- dei segretariati dei Comitati consultivi internazionali,
- dei laboratori e degli impianti tecnici dell'Unione,
- della cooperazione e dell'assistenza tecnica di cui beneficiano i Paesi in sviluppo

non superino le somme qui appresso per gli anni 1983 e seguenti, fino alla prossima Conferenza di plenipotenziari:

- 66 950 000 franchi svizzeri per l'anno 1983
- 72 300 000 franchi svizzeri per l'anno 1984
- 72 850 000 franchi svizzeri per l'anno 1985
- 74 100 000 franchi svizzeri per l'anno 1986
- 75 050 000 franchi svizzeri per l'anno 1987
- 75 400 000 franchi svizzeri per l'anno 1988
- 76 550 000 franchi svizzeri per l'anno 1989.

1.2 Per gli anni posteriori al 1989, i bilanci di previsione annuali non dovranno oltrepassare la somma fissata per l'anno precedente.

1.3 Gli importi fissati qui sopra non comprendono gli importi destinati alle conferenze, alle riunioni, ai cicli di studi e ai progetti speciali inclusi nei paragrafi 2 e 3.

2. Il Consiglio d'amministrazione può autorizzare le spese relative alle conferenze citate al numero 109 della Convenzione nonché alle riunioni dei Comitati consultivi internazionali e dei cicli di studi. L'importo destinato a questo scopo deve coprire le spese relative alle riunioni preparatorie alle conferenze, ai lavori tra le sessioni, alle riunioni propriamente dette e a quelle che seguono immediatamente queste riunioni, comprese, se l'informazione è disponibile, le spese immediate che possono derivare dalle decisioni di queste conferenze o riunioni.

2.1 Durante gli anni dal 1983 al 1989, il bilancio di previsione adottato dal Consiglio d'amministrazione per le conferenze, le riunioni e i cicli di studi non deve superare gli importi seguenti:

*a) Conferenze*

1 950 000 di franchi svizzeri per la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili, 1983.

10 000 000 di franchi svizzeri per la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per la pianificazione delle bande d'onde decametriche attribuite al servizio di radiodiffusione 1984/1986 (bilancio di previsione 1983-1986).

11 100 000 franchi svizzeri per la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni su l'utilizzazione dell'orbita dei satelliti geostazionari e la pianificazione dei servizi spaziali che utilizzano quest'orbita, 1985/1988 (bilancio di previsione 1983-1988).

4 600 000 franchi svizzeri per la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili, 1987 (bilancio di previsione 1986 e 1987).

1 130 000 franchi svizzeri per la Conferenza amministrativa mondiale telegrafica e telefonica, 1988 (bilancio di previsione 1987 e 1988).

4 130 000 franchi svizzeri per la Conferenza di plenipotenziari, 1989.

4 550 000 franchi svizzeri, per la messa in opera delle sole decisioni delle conferenze; questo importo, se non è utilizzato, non potrà essere trasferito ad altre rubriche del bilancio di previsione. Le spese relative sono sotto riserva d'approvazione del Consiglio d'amministrazione.

*b) Riunioni del CCIR*

2 700 000 franchi svizzeri per l'anno 1983

2 200 000 franchi svizzeri per l'anno 1984

5 250 000 franchi svizzeri per l'anno 1985

1 100 000 franchi svizzeri per l'anno 1986

3 450 000 franchi svizzeri per l'anno 1987

3 500 000 franchi svizzeri per l'anno 1988

5 300 000 franchi svizzeri per l'anno 1989

*c) Riunioni del CCITT*

4 800 000 franchi svizzeri per l'anno 1983

6 900 000 franchi svizzeri per l'anno 1984

6 100 000 franchi svizzeri per l'anno 1985

6 300 000 franchi svizzeri per l'anno 1986

6 500 000 franchi svizzeri per l'anno 1987  
6 650 000 franchi svizzeri per l'anno 1988  
7 000 000 franchi svizzeri per l'anno 1989

*d) Cicli di studi*

800 000 franchi svizzeri per l'anno 1983  
200 000 franchi svizzeri per l'anno 1984  
420 000 franchi svizzeri per l'anno 1985  
200 000 franchi svizzeri per l'anno 1986  
330 000 franchi svizzeri per l'anno 1987  
200 000 franchi svizzeri per l'anno 1988  
330 000 franchi svizzeri per l'anno 1989

2.2 Se la Conferenza di plenipotenziari non si riunisce nel 1989, il Consiglio d'amministrazione deve stabilire il costo di ciascuna delle conferenze previste al numero 109 nonché un bilancio di previsione annuale per le riunioni dei Comitati consultivi internazionali tenuti dopo il 1989; in questo caso l'approvazione dei corrispondenti crediti a bilancio di previsione deve essere ottenuta in anticipo dai Membri dell'Unione conformemente alle disposizioni del paragrafo 7 del presente Protocollo. I crediti corrispondenti non sono trasferibili.

2.3 Il Consiglio d'amministrazione può autorizzare un sorpasso dei limiti fissati per le riunioni e i cicli di studi in ognuno dei paragrafi 2.1 *b)*, 2.1 *c)* e 2.1 *d)* qui sopra se tale sorpasso può essere compensato con somme stanziare entro i limiti delle spese:

- rimaste disponibili da un anno precedente, o
- da prelevare su un anno futuro.

3. Le spese consacrate al Progetto «Utilizzazione accresciuta del calcolatore da parte dell'IFRB», autorizzate dal Consiglio d'amministrazione, non possono eccedere le somme seguenti:

3 976 000 franchi svizzeri per l'anno 1983  
3 274 000 franchi svizzeri per l'anno 1984  
3 274 000 franchi svizzeri per l'anno 1985  
3 274 000 franchi svizzeri per l'anno 1986  
3 274 000 franchi svizzeri per l'anno 1987  
3 274 000 franchi svizzeri per l'anno 1988  
3 274 000 franchi svizzeri per l'anno 1989

3.1 Il Consiglio d'amministrazione può autorizzare un sorpasso dei limiti summenzionati se tale sorpasso può essere compensato con somme stanziare entro i limiti delle spese:

- rimaste disponibili da un anno precedente, o
- da prelevare su un anno futuro.

4. Il Consiglio d'amministrazione valuta retrospettivamente ogni anno gli

scarti intervenuti nei due anni trascorsi, gli scarti suscettibili di prodursi nell'anno corrente e gli scarti probabili fondati sulle migliori valutazioni, suscettibili di prodursi nei due anni successivi (l'esercizio del preventivo successivo e quello che segue), sotto le rubriche seguenti:

4.1 scala degli stipendi, contributi a titolo di pensioni o indennità, comprese le indennità di posto, ammesse dalle Nazioni Unite per essere applicate al loro personale in funzione a Ginevra;

4.2 corso del cambio tra il franco svizzero e il dollaro degli Stati Uniti, nella misura in cui influisce sulle spese di personale pagato secondo la scala delle Nazioni Unite;

4.3 potere d'acquisto del franco svizzero in rapporto alle spese diverse da quelle concernenti il personale.

5. In funzione di questi dati, il Consiglio può autorizzare per l'esercizio del preventivo successivo (e provvisoriamente per l'esercizio che segue) spese fino a concorrenza degli importi indicati ai paragrafi 1, 2 e 3 qui sopra, adattati in funzione del paragrafo 4 e tenuto conto dell'opportunità di finanziare una buona parte di questi aumenti mediante economie in seno all'organizzazione pur riconoscendo che certe spese non possono essere adattate rapidamente a scarti che sfuggono al controllo dell'Unione. Tuttavia, le spese effettive non possono superare l'importo risultante dagli scarti effettivi di cui al paragrafo 4 qui sopra.

6. Il Consiglio d'amministrazione ha l'obbligo di realizzare tutte le economie possibili. A tale scopo, esso deve fissare ogni anno le spese autorizzate al livello più basso possibile compatibile con i bisogni dell'Unione, entro i limiti fissati nei paragrafi 1, 2 e 3 qui sopra, tenendo conto, se del caso, delle disposizioni del paragrafo 4.

7. Se i crediti che possono essere utilizzati dal Consiglio d'amministrazione in virtù dei paragrafi da 1 a 4 qui sopra non bastano per finanziare attività impreviste ma urgenti, il Consiglio può superare di meno dell'1 per cento i crediti del limite fissato dalla Conferenza di plenipotenziari. Se i crediti proposti superano il limite dell'1 per cento o più, il Consiglio può autorizzare questi crediti soltanto con l'approvazione della maggioranza dei Membri dell'Unione debitamente consultati. Ogni consultazione dei Membri dell'Unione deve basarsi su un esposto completo dei fatti giustificanti una tale domanda.

8. Per fissare l'importo dell'unità contributiva di un anno qualsiasi, il Consiglio d'amministrazione tiene conto del programma delle conferenze e delle riunioni future e del loro costo rispettivo valutato, al fine di evitare vaste fluttuazioni da un anno all'altro.

## **Protocollo addizionale II**

### **Procedura che devono seguire i Membri per scegliere la loro classe di contribuzione**

1. Ogni Membro informa il segretario generale, prima del 1° luglio 1983, della classe di contribuzione che ha scelto nella tabella delle classi di contribuzione di cui al numero 111 della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982).
2. I Membri che non avranno fatto conoscere la loro decisione prima del 1° luglio 1983 conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 qui sopra saranno tenuti a versare un numero di unità identico a quello che versavano in virtù della Convenzione di Malaga-Torremolinos (1973).
3. Alla prima riunione del Consiglio d'amministrazione che segue la messa in vigore della presente Convenzione, i Membri possono, con l'approvazione del Consiglio d'amministrazione, ridurre il livello di unità contributiva che hanno scelto se la loro posizione relativa di contribuzione in virtù della nuova Convenzione è sensibilmente meno buona della loro posizione in virtù della vecchia.

## **Protocollo addizionale III**

### **Misure atte a dare alle Nazioni Unite la possibilità di applicare la Convenzione per quanto concerne qualsiasi mandato esercitato in virtù dell'articolo 75 della Carta delle Nazioni Unite**

La Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) ha deciso di prendere le misure seguenti al fine di dare alle Nazioni Unite la possibilità di continuare ad applicare la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni in seguito alla decisione della Conferenza di plenipotenziari di Malaga-Torremolinos (1973) di sopprimere la qualità di Membro associato.

Si è convenuto che la possibilità di cui godono attualmente le Nazioni Unite conformemente alle disposizioni dell'articolo 75 della Carta delle Nazioni Unite, ai sensi della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Montreux (1965), sarà ricondotta ai sensi della Convenzione di Nairobi (1982) a partire dall'entrata in vigore di questa Convenzione. Ogni caso sarà esaminato dal Consiglio d'amministrazione dell'Unione.

## **Protocollo addizionale IV**

### **Data d'entrata in funzione del segretario generale e del vicesegretario generale**

Il segretario generale e il vicesegretario generale, eletti dalla Conferenza di plenipotenziari di Nairobi (1982) nelle condizioni fissate da questa stessa Conferenza, entreranno in funzione il 1° gennaio 1983.

## **Protocollo addizionale V**

### **Data d'entrata in funzione dei membri del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze**

I membri del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze, eletti dalla Conferenza di plenipotenziari di Nairobi (1982) nelle condizioni fissate da questa stessa Conferenza entreranno in funzione il 1° maggio 1983.

## **Protocollo addizionale VI**

### **Elezioni dei direttori dei Comitati consultivi internazionali**

La Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) ha adottato disposizioni che prevedono l'elezione dei direttori dei Comitati consultivi internazionali da parte della Conferenza di plenipotenziari. È stato deciso di applicare le misure seguenti a titolo interinale:

1. Fino alla prossima Conferenza di plenipotenziari, i direttori dei Comitati consultivi internazionali saranno eletti dalle loro assemblee plenarie, conformemente alla procedura stabilita dalla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Malaga-Torremolinos (1973).
2. I direttori dei Comitati consultivi internazionali, eletti in virtù delle disposizioni del paragrafo 1 qui sopra, resteranno in funzione fino alla data alla quale i loro successori eletti dalla prossima Conferenza di plenipotenziari assumeranno le loro funzioni secondo la decisione di questa Conferenza.

## **Protocollo addizionale VII**

### **Disposizioni transitorie**

La Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) ha adottato le disposizioni seguenti che saranno applicate a titolo provvisorio fino all'entrata in vigore della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Nairobi (1982):

1. Il Consiglio d'amministrazione, che sarà composto di 41 Membri eletti dalla Conferenza secondo la procedura fissata da detta Conferenza, potrà riunirsi subito dopo la sua elezione e svolgere i compiti che la Convenzione gli assegna.
2. Il presidente e il vicepresidente che il Consiglio d'amministrazione eleggerà nel corso della sua prima sessione resteranno in funzione fino all'elezione dei loro successori, che avrà luogo all'apertura della sessione annuale del 1984 del Consiglio.

*In fede di che*, i plenipotenziari rispettivi hanno firmato questi Protocolli addizionali in un esemplare e in ciascuna delle lingue inglese, cinese, spagnola, francese e russa. Questi Protocolli resteranno depositati negli archivi dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, la quale ne consegnerà una copia a ciascuno dei Paesi firmatari.

Fatto a Nairobi, il 6 novembre 1982.

*(Seguono le firme)*

## **Protocollo addizionale facoltativo alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni**

**(Nairobi, 1982)**

---

### **Regolamento obbligatorio delle controversie**

All'atto di procedere alla firma della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), i plenipotenziari sottoscritti hanno firmato il Protocollo addizionale facoltativo seguente, relativo al regolamento obbligatorio delle controversie e facente parte degli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari (Nairobi, 1982).

I Membri dell'Unione, parti del presente Protocollo addizionale facoltativo alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), auspicando, per quanto li concerne, di ricorrere all'arbitrato obbligatorio per la soluzione di qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei Regolamenti previsti nell'articolo 42 della stessa,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

#### **Articolo 1**

Salvo che uno dei modi di regolamento menzionati nell'articolo 50 della Convenzione non sia stato scelto di comune accordo, le controversie relative all'applicazione della Convenzione o dei Regolamenti previsti nell'articolo 42 della stessa vengono, a richiesta di una delle parti, sottoposte ad un arbitrato obbligatorio. La procedura è quella dell'articolo 82 della Convenzione, il cui paragrafo 5 è modificato come segue:

«5. Entro tre mesi a decorrere dalla data del ricevimento della notificazione della domanda d'arbitrato, ognuna delle due parti in causa designa un arbitro. Se, alla scadenza di questo termine, una delle parti non avesse designato il suo arbitro, questa designazione verrà fatta, a domanda dell'altra parte, dal segretario generale, che procede conformemente alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 82 della Convenzione».

#### **Articolo 2**

Il presente Protocollo verrà aperto alla firma dei Membri che firmeranno la Convenzione. Esso sarà ratificato secondo la procedura prevista per la Con-

venzione e resterà aperto all'adesione dei Paesi che diverranno Membri dell'Unione.

### Articolo 3

Il presente Protocollo entrerà in vigore lo stesso giorno della Convenzione o il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del secondo strumento di ratifica o d'adesione, ma al più presto all'entrata in vigore della Convenzione.

Per ogni Membro che lo ratificherà o che vi aderirà dopo la sua entrata in vigore, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione.

### Articolo 4

Il segretario generale notificherà a tutti i Membri:

- a) le firme apposte al presente Protocollo e il deposito degli strumenti di ratifica o d'adesione;
- b) la data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore.

*In fede di che*, i plenipotenziari rispettivi hanno firmato questo Protocollo in un esemplare in ognuna delle lingue inglese, cinese, spagnola, francese e russa, il cui testo francese farà fede in caso di contestazione; questo esemplare resterà depositato negli archivi dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, la quale ne consegnerà una copia a ciascuno dei Paesi firmatari.

Fatto a Nairobi, il 6 novembre 1982.

### *Nota del segretario generale*

Il presente Protocollo addizionale facoltativo è stato firmato dalle seguenti delegazioni:

*Repubblica Democratica d'Afghanistan, Regno dell'Arabia Saudita, Repubblica Argentina, Australia, Austria, Repubblica Popolare del Bangladesh, Barbados, Belgio, Belize, Repubblica Popolare del Benin, Repubblica di Botswana, Repubblica Federativa del Brasile, Repubblica del Burundi, Repubblica Unita del Camerun, Canada, Repubblica Centrafricana, Cile, Repubblica di Cipro, Repubblica di Colombia, Repubblica Popolare del Congo, Repubblica di Corea, Costa Rica, Repubblica della Costa d'Avorio, Cuba, Danimarca, Repubblica Araba d'Egitto, Repubblica di El Salvador, Equatore, Figi, Finlandia, Repubblica del Gabon, Repubblica di Gambia, Ghana, Grecia, Grenada, Repubblica di Guatemala, Repubblica Popolare Rivoluzionaria di Guinea, Repubblica della Guinea Equatoriale, Guiana, Repubblica dell'Alto Volta, Islanda, Italia, Giamaica, Giap-*

*pone, Regno Hascemita di Giordania, Stato del Kuwait, Libano, Jamahiriya Araba Libica Popolare e Socialista, Principato del Liechtenstein, Lussemburgo, Repubblica Democratica di Madagascar, Malawi, Repubblica delle Maldive, Repubblica del Mali, Regno del Marocco, Repubblica Islamica di Mauritania, Messico, Nepal, Nicaragua, Repubblica del Niger, Repubblica Federale della Nigeria, Norvegia, Nuova Zelanda, Sultanato di Oman, Repubblica dell'Uganda, Papua-Nuova Guinea, Repubblica del Paraguay, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica delle Filippine, Stato del Qatar, Repubblica Araba Siriana, Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, Repubblica del Rwanda, Repubblica di San Marino, Repubblica del Senegal, Repubblica Democratica del Sudan, Repubblica Socialista Democratica di Sri Lanka, Svezia, Confederazione Svizzera, Repubblica del Suriname, Regno dello Swaziland, Repubblica Unita di Tanzania, Tailandia, Repubblica Togolese, Tunisia, Repubblica Orientale dell'Uruguay, Repubblica Araba dello Yemen, Repubblica Democratica Popolare dello Yemen, Repubblica dello Zaire, Repubblica di Zambia, Repubblica dello Zimbabwe.*

## Risoluzioni, Raccomandazioni e Suggerimenti

### Risoluzione n. 14

#### **Esclusione del Governo della Repubblica Sudafricana dalla Conferenza di plenipotenziari e da tutte le altre conferenze e riunioni dell'Unione**

La Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982),

*rammentate*

- a) la Carta delle Nazioni Unite e la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;
- b) la Risoluzione N. 45 della Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Montreux, 1965) relativa all'esclusione del Governo della Repubblica Sudafricana dalla Conferenza di plenipotenziari;
- c) la Risoluzione N. 2145 (XXI) del 27 ottobre 1966, dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite relativa alla questione della Namibia;
- d) la Risoluzione N. 2396 (XXIII) del 2 dicembre 1968, dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite relativa alla politica d'apartheid del Governo della Repubblica Sudafricana;
- e) la Risoluzione N. 2426 (XXIII) del 18 dicembre 1968, dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che fa appello a tutte le istituzioni specializzate e a tutte le organizzazioni internazionali affinché prendano tutte le misure necessarie per cessare qualsiasi assistenza finanziaria, economica, tecnica e d'altro genere al Governo della Repubblica Sudafricana fino a quando esso rinuncia alla sua politica di discriminazione razziale;
- f) la Risoluzione N. 6 della Conferenza amministrativa mondiale telegrafica e telefonica (Ginevra, 1973) relativa alla partecipazione del Governo della Repubblica Sudafricana alle conferenze e alle riunioni dell'UIT;
- g) la Risoluzione N. 36/121, del 10 dicembre 1981, dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, relativa all'azione delle organizzazioni intergovernamentali e non governamentali in merito alla Namibia;

- h) le disposizioni della Risoluzione N. 619 del Consiglio d'amministrazione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, secondo le quali il Governo della Repubblica Sudafricana non ha più il diritto di rappresentare la Namibia presso l'Unione;
- i) la Risoluzione N. 31 della Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni di Malaga-Torremolinos (1973), relativa all'esclusione del Governo della Repubblica Sudafricana dalla Conferenza di plenipotenziari e da tutte le altre conferenze e riunioni dell'Unione;

*decide*

che il Governo della Repubblica Sudafricana continuerà ad essere escluso dalla Conferenza di plenipotenziari e da tutte le altre conferenze e riunioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.

## **Risoluzione n. 18**

### **Aspetti relativi al bilancio di previsione di carattere amministrativo della cooperazione e dell'assistenza tecnica dell'Unione**

La Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982),

*tenuto conto*

delle disposizioni della Convenzione concernente la funzione di cooperazione e d'assistenza tecnica che deve adempiere l'Unione in favore dei Paesi in sviluppo;

*considerando*

- a) l'importanza delle telecomunicazioni per lo sviluppo economico e sociale dell'umanità;
- b) che i Membri, poco importa che si tratti di Paesi in sviluppo o di Paesi sviluppati, riconoscono la necessità di cooperare per la messa in opera di una rete mondiale di telecomunicazione che serva l'interesse generale;
- c) che lo squilibrio tra il livello di sviluppo delle reti dei Paesi in sviluppo e dei Paesi sviluppati non cessa di aumentare;
- d) che l'Unione è il centro internazionale più adatto per esaminare ogni sorta di problemi legati alle telecomunicazioni e, in particolare, per coordinare la maggior parte delle risorse destinate alla cooperazione e all'assistenza tecnica nel campo delle telecomunicazioni;

- e) che uno dei principali obiettivi dell'Unione è di favorire la cooperazione tecnica tra i Membri in materia di telecomunicazione e di mettere in evidenza l'importanza particolare dell'aiuto ai Paesi in sviluppo;
- f) che in materia di cooperazione e d'assistenza tecnica, certi obiettivi che l'Unione dovrebbe sforzarsi di raggiungere sono i seguenti:
- i) ottenere un migliore apprezzamento del ruolo delle telecomunicazioni in un programma equilibrato di sviluppo economico;
  - ii) promuovere la formazione professionale in tutte le attività legate allo sviluppo delle telecomunicazioni;
  - iii) prendere tutte le misure necessarie nell'ambito di competenza dell'Unione per aiutare i Paesi a diventare autonomi;
  - iv) incoraggiare la cooperazione tra Paesi in sviluppo al fine di stabilire un programma durevole di mutuo aiuto;
  - v) facilitare il trasferimento di risorse nell'interesse di tutti i Membri, in particolare verso i Paesi in sviluppo;
  - vi) fornire un'assistenza per lo sviluppo delle telecomunicazioni nelle zone rurali;

*decide*

1. di promuovere la partecipazione dell'Unione ai programmi del sistema delle Nazioni Unite e di altri programmi;
2. di rinforzare la capacità operativa dell'Unione a fornire una cooperazione e un'assistenza tecnica in favore dei Paesi in sviluppo;
3. di definire come segue la lista delle attività di cooperazione e d'assistenza tecnica di cui si potrebbe prevedere il finanziamento a carico delle risorse proprie dell'UIT:
  - costo dei servizi del gruppo d'ingegneri,
  - servizi della divisione della formazione professionale, compresa l'attività di CODEVTEL (norme di formazione professionale),
  - missioni a breve termine — specialisti e gruppo d'ingegneri,
  - appoggio logistico ai cicli di studi,
  - programma di borse interessanti la partecipazione ai cicli di studi dell'Unione (p. es. i cicli di studi dell'IFRB) e la partecipazione alle riunioni delle commissioni di studi dei CCI,
  - presenza regionale,
  - servizi del capo del dipartimento della cooperazione tecnica e del suo ufficio,
  - appoggio logistico al programma volontario di cooperazione tecnica,
  - assistenza speciale ai Paesi meno avanzati,
  - prestazioni di servizio comuni per le attività di cooperazione tecnica,
  - identificazione dei vantaggi delle telecomunicazioni per lo sviluppo,
  - seguito da dare alle raccomandazioni e decisioni delle conferenze e riunioni dell'Unione in favore dei Paesi in sviluppo,
  - pubblicazioni dell'Unione;

- anno mondiale delle comunicazioni,
  - studio delle attività di cooperazione e d'assistenza tecnica dell'Unione,
  - risorse destinate a promuovere la cooperazione tecnica tra i Paesi in sviluppo,
  - tutte le altre attività che il Consiglio d'amministrazione giudica appropriate;
4. che l'aumento delle domande di fondi del bilancio di previsione ordinario dell'Unione, che risulterà dall'espansione delle attività di cooperazione e d'assistenza tecniche, deve essere finanziato, ogni volta che è possibile, mediante risparmi realizzati su altre poste del bilancio;

*incarica il segretario generale*

1. di riesaminare le attività attuali di cooperazione e d'assistenza tecniche dell'Unione;
2. di riesaminare l'organizzazione e la struttura del dipartimento della cooperazione tecnica e di presentare proposte di miglioramento delle sue capacità di gestione, al fine di permettere all'Unione di contribuire al processo di sviluppo nel modo più efficace e più economico possibile, conformemente alla decisione della Conferenza di plenipotenziari;
3. di presentare il più presto possibile al Consiglio d'amministrazione un rapporto dettagliato sui cambiamenti immediati che sembra necessario apportare per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 2 qui sopra;
4. di presentare ogni anno al Consiglio d'amministrazione il progetto di programma di cooperazione e d'assistenza tecniche previsto per l'anno successivo nonché un rapporto dettagliato sull'esecuzione del programma dell'anno precedente, accompagnato da apprezzamenti qualitativi e quantitativi delle difficoltà incontrate;
5. di presentare alla sessione del 1983 del Consiglio d'amministrazione un progetto di programma dettagliato per le attività di cooperazione e d'assistenza tecniche decise dalla Conferenza di plenipotenziari. In particolare, ogni attività elencata nel disposto qui sopra deve essere descritta in modo tale che il Consiglio sia in grado di valutare l'efficacia, il grado di priorità e il costo della sua messa in opera;

*incarica il Consiglio d'amministrazione*

1. di stabilire, senza che ciò cagioni spese supplementari per l'Unione, un comitato consultivo, al fine di esaminare i mezzi per realizzare gli obiettivi prioritari dell'Unione in materia di cooperazione e d'assistenza tecniche nel quadro delle risorse disponibili;
2. di studiare nei dettagli l'organizzazione e la gestione delle attività della cooperazione e dell'assistenza tecniche dell'Unione in modo da:
  - 2.1 definire le funzioni derivanti dalla partecipazione dell'Unione ai programmi del sistema delle Nazioni Unite e ad altri programmi;

2.2 definire le funzioni degli organi permanenti dell'Unione nel campo dell'assistenza tecnica ai Paesi in sviluppo;

3. di riorganizzare di conseguenza il dipartimento della cooperazione tecnica e di definire il ruolo attribuito dalla Convenzione al segretario generale, in modo da permettere l'esecuzione efficace ed economica delle funzioni menzionate qui sopra;

4. di autorizzare crediti, nel quadro del bilancio di previsione ordinario, per le attività d'assistenza tecnica degli organi permanenti dell'UIT, conformemente agli obiettivi dell'Unione;

5. di stabilire, all'intenzione di tutte le amministrazioni, per informazione, un rapporto annuale sul progresso delle attività dell'Unione nel campo della cooperazione e dell'assistenza tecniche.

## **Risoluzione n. 19**

### **Programma volontario speciale di cooperazione tecnica**

La Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982),

*riconoscendo*

- a) l'importanza capitale che presenta il miglioramento delle telecomunicazioni per assicurare uno sviluppo sociale ed economico equilibrato;
- b) che è nell'interesse di tutte le amministrazioni e aziende delle telecomunicazioni di promuovere il più rapidamente possibile un'estensione delle reti mondiali basanti su reti di telecomunicazione nazionali ben sviluppate;

*e in particolare*

- c) che un'assistenza tecnica di carattere specifico è necessaria in numerosi Paesi per migliorare la capacità e l'efficacia degli equipaggiamenti e delle reti di telecomunicazione, e con ciò ridurre anche lo scarto considerevole tra Paesi in sviluppo e Paesi sviluppati;

*considerando*

che i crediti previsti nel bilancio di previsione ordinario per le attività di cooperazione e d'assistenza tecniche degli organi permanenti dell'Unione non sono sufficienti per coprire i bisogni dei Paesi in sviluppo per quanto concerne il miglioramento delle loro reti nazionali;

*considerando anche*

che l'Unione può avere un ruolo molto utile di catalizzatore per definire progetti di sviluppo e sottoporli all'attenzione dei responsabili dei programmi bilaterali e multilaterali al fine di meglio adattare le risorse ai bisogni;

*decide*

di stabilire un programma volontario speciale di cooperazione tecnica che comporti contributi finanziari, servizi di formazione professionale o qualsiasi altra forma d'assistenza per soddisfare nel migliore dei modi i bisogni dei Paesi in sviluppo in materia di telecomunicazione;

*prega istantemente i Membri dell'Unione, le loro imprese private riconosciute, i loro organismi scientifici o industriali e altri organismi o organizzazioni*

d'offrire, in collaborazione stretta con l'Unione, una cooperazione tecnica sotto le forme richieste per soddisfare più efficacemente i bisogni dei Paesi in sviluppo in materia di telecomunicazione;

*incarica il segretario generale*

1. di prendere immediatamente le disposizioni in vista di precisare i tipi particolari di cooperazione e d'assistenza tecniche necessari ai Paesi in sviluppo e appropriati a questo programma volontario speciale;
2. di ricercare attivamente un largo appoggio a questo programma e di pubblicare regolarmente i risultati di questa ricerca per portarli a conoscenza di tutti i Membri dell'Unione;
3. di creare, con i mezzi di cui dispone il dipartimento della cooperazione tecnica, i regolamenti, la struttura di gestione, il quadro e le procedure necessarie per amministrare e coordinare questo programma;
4. di prendere le disposizioni necessarie per assicurare una buona integrazione di questo programma e delle altre attività perseguite nel campo della cooperazione e dell'assistenza tecniche;
5. di sottoporre al Consiglio d'amministrazione un rapporto annuale sullo sviluppo e la gestione di questo programma;

*incarica il Consiglio d'amministrazione*

di esaminare i risultati ottenuti grazie a questo programma e di prendere tutte le disposizioni necessarie per favorirne il successo prolungato.

## Risoluzione n. 20

### **Creazione d'una Commissione internazionale indipendente per lo sviluppo delle telecomunicazioni mondiali**

La Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982),

#### *riconosciuta*

l'importanza fondamentale dell'infrastruttura delle comunicazioni come elemento essenziale di sviluppo economico e sociale di tutti i Paesi, così come è rammentato nella Risoluzione N. 36/40 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite;

#### *convinta*

che la proclamazione del 1983 come «Anno mondiale delle comunicazioni: messa in opera d'infrastrutture delle comunicazioni», fornirà a tutti i Paesi l'occasione di svolgere un esame e un'analisi esaustiva della loro politica di sviluppo delle comunicazioni e di stimolare lo sviluppo d'infrastrutture delle telecomunicazioni;

#### *rammentato*

l'importante contributo della «Commissione indipendente Brandt sulle questioni internazionali dello sviluppo» al dialogo sulle questioni economiche mondiali;

#### *notato*

il largo consenso cui è pervenuta la Commissione internazionale per lo studio dei problemi di comunicazione (Commissione Mc Bride) in merito all'interesse comune per lo sviluppo accelerato dell'infrastruttura delle telecomunicazioni;

#### *notato inoltre con preoccupazione*

che nonostante l'importanza delle comunicazioni e di un trasferimento dell'informazione tributaria dell'infrastruttura delle telecomunicazioni per lo sviluppo sociale, economico e culturale, una quantità assai debole di risorse è stata destinata finora allo sviluppo delle telecomunicazioni dalle organizzazioni internazionali d'aiuto e d'investimento;

#### *decide*

1. di creare una Commissione internazionale per lo sviluppo delle telecomunicazioni mondiali;

2. che questa Commissione sarà totalmente indipendente e costituita da membri di reputazione internazionale partecipanti a titolo benevolo;
3. che le spese della Commissione saranno finanziate dalle fonti non commerciali indipendenti;

*incarica il segretario generale*

1. di proporre, dopo consultazione e con la cooperazione dei governi degli Stati Membri, una lista di 15-20 rappresentanti dei centri di decisione più elevati delle amministrazioni, delle aziende e dell'industria dei Paesi in sviluppo e dei Paesi sviluppati, nonché delle grandi istituzioni finanziarie (compresi le banche di sviluppo e il PNUD) e di altre istanze appropriate, cercando di ottenere la migliore rappresentanza possibile di tutte le regioni del mondo;
2. di rendere conto delle misure prese in un rapporto che sottoporrà alla sessione del 1983 del Consiglio d'amministrazione;

*incarica il Consiglio d'amministrazione*

1. di esaminare il rapporto del segretario generale e di prendere tutte le misure per costituire la Commissione nonché quelle che il Consiglio giudica necessarie per permettere alla Commissione di esercitare le sue funzioni;
2. di trasmettere alla Commissione il mandato seguente:
  - 2.1 esaminare la totalità delle relazioni attuali e delle relazioni future possibili tra i Paesi nel campo delle telecomunicazioni, che implicano una cooperazione tecnica e un trasferimento di risorse, al fine di identificare i metodi migliori di questo trasferimento;
  - 2.2 raccomandare una gamma di metodi, compresi metodi inediti, per stimolare lo sviluppo delle telecomunicazioni nei Paesi in sviluppo mediante l'ausilio di tecniche appropriate che hanno fatto buona prova, in modo da:
    - a) servire gli interessi dei governi, delle aziende, del pubblico e dei gruppi specializzati d'utilizzatori dei Paesi in sviluppo e dei settori pubblici e privati dei Paesi sviluppati;
    - b) assicurare progressivamente l'autosufficienza dei Paesi in sviluppo e ridurre lo scarto tra i Paesi in sviluppo e i Paesi sviluppati;
  - 2.3 prevedere i mezzi più redditizi con i quali l'Unione potrebbe stimolare e sostenere la gamma d'attività che potrebbero essere necessarie per ottenere uno sviluppo più equilibrato delle reti di telecomunicazione;
  - 2.4 portare a termine i suoi lavori in circa un anno;
  - 2.5 presentare il suo rapporto al segretario generale;

*decide inoltre*

che il Consiglio d'amministrazione esaminerà questo rapporto e, per quanto concerne le questioni che richiedono un'azione da parte dell'Unione, intraprenderà ogni disposizione che giudicherà appropriata.

## Risoluzione n. 34

### **Ruolo dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni nello sviluppo delle telecomunicazioni mondiali**

La Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982),

*considerate*

- a) le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Nairobi (1982) nonché quelle del Regolamento telefonico, del Regolamento telegrafico e del Regolamento delle radiocomunicazioni allegati;
- b) le raccomandazioni del CCIR e del CCITT;

*considerato inoltre*

- c) che questi documenti riuniti sono essenziali per assicurare le basi tecniche e la pianificazione della prestazione di servizi di telecomunicazione nel mondo intero;
- d) che il ritmo del progresso tecnico necessita della cooperazione permanente di tutte le amministrazioni e aziende private in vista di assicurare la compatibilità dei sistemi di telecomunicazione nel mondo intero;
- e) che l'esistenza di mezzi di comunicazione moderni è un elemento vitale per il progresso economico, sociale e culturale di tutti i Paesi;

*riconosciuti*

gli interessi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI), dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI), dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO), della Commissione elettrotecnica internazionale (CEI) e di altri organismi specializzati in certi settori delle telecomunicazioni;

*decide di conseguenza che l'Unione internazionale delle telecomunicazioni dovrebbe*

1. continuare a lavorare all'armonizzazione, allo sviluppo e al perfezionamento delle telecomunicazioni nel mondo intero;
2. assicurarsi che tutte le sue attività manifestino il ruolo particolare dell'UIT in quanto autorità incaricata, in seno alla famiglia delle Nazioni Unite, di fissare in tempo opportuno norme tecniche e d'esercizio per tutte le forme di telecomunicazione e di vegliare all'utilizzazione razionale dello spettro delle frequenze radioelettriche e dell'orbita dei satelliti geostazionari;

3. incoraggiare e promuovere al massimo la cooperazione tecnica tra i Membri nel campo delle telecomunicazioni.

## **Risoluzione n. 45**

### **Verificazione dei conti dell'Unione**

La Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982),

*considerato*

che il verificatore esterno dei conti nominato dal Governo della Confederazione Svizzera ha verificato con molta cura, competenza e precisione i conti dell'Unione per gli anni dal 1973 al 1981;

*esprime*

1. i suoi vivi ringraziamenti al Governo della Confederazione Svizzera;
2. la speranza che gli accordi attuali relativi alla verificazione dei conti dell'Unione potranno essere rinnovati;

*incarica il segretario generale*

di portare questa Risoluzione a conoscenza del Governo della Confederazione Svizzera.

## **Risoluzione n. 46**

### **Aiuto fornito dal Governo della Confederazione Svizzera nell'ambito delle finanze dell'Unione**

La Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982),

*considerato*

che nel corso degli anni 1974, 1975, 1976 e 1981, il Governo della Confederazione Svizzera ha messo fondi a disposizione dell'Unione per facilitare la sua tesoreria;

*esprime*

1. al Governo della Confederazione Svizzera la sua soddisfazione per l'aiuto generoso fornito nell'ambito delle finanze;
2. la speranza che gli accordi in materia potranno essere rinnovati;

*incarica il segretario generale*

di portare questa Risoluzione a conoscenza del Governo della Confederazione Svizzera.

## **Risoluzione n. 48**

### **Incidenza sul bilancio di previsione dell'Unione di certe decisioni delle conferenze amministrative e assemblee plenarie dei Comitati consultivi internazionali**

La Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982),

*notato*

- a) la necessità di una buona gestione finanziaria da parte dell'Unione e dei suoi Membri, che necessita un controllo stretto di tutte le domande di prelievo sul conto di previsione annuale;
- b) che le conferenze amministrative e le assemblee plenarie dei CCI hanno preso decisioni o adottate risoluzioni e raccomandazioni le cui incidenze finanziarie comportano esigenze supplementari e impreviste che si impongono ai bilanci di previsione annuali dell'Unione;
- c) che le risorse finanziarie dell'Unione dovrebbero quindi essere prese in considerazione da tutte le conferenze amministrative e da tutte le assemblee plenarie dei CCI;

*ricosciuto*

che le decisioni, le risoluzioni e le raccomandazioni sopra citate possono avere un'importanza determinante per il successo delle conferenze amministrative o assemblee plenarie dei CCI;

*ricosciuto pure*

che, in occasione dell'esame e dell'approvazione dei bilanci di previsione annuali dell'Unione, il Consiglio d'amministrazione non deve superare i limiti finanziari fissati nel Protocollo addizionale I e non può, di sua propria autorità, soddisfare tutte le esigenze imposte ai bilanci di previsione;

*riconosciuto inoltre*

che le disposizioni degli articoli 7, 69, 77 e 80 della Convenzione riflettono l'importanza di una buona gestione finanziaria;

*decide*

1. che prima di adottare risoluzioni e raccomandazioni o di prendere decisioni dalle quali risulteranno verosimilmente esigenze supplementari e imprevedute per i bilanci di previsione dell'Unione, le conferenze amministrative e le assemblee plenarie dei CCI devono, tenuto conto della necessità di limitare le spese:

1.1 aver stabilito e preso in conto le previsioni delle esigenze supplementari imposte ai bilanci di previsione dell'Unione,

1.2 allorquando ci sono due o più proposte, classificarle secondo l'ordine di priorità,

1.3 stabilire e sottoporre al Consiglio d'amministrazione un esposto delle incidenze sui bilanci di previsione così come sono state valutate, nonché un riepilogo della loro importanza per l'Unione e dei vantaggi che potrebbe avere per quest'ultima il finanziamento della loro messa in opera, con indicazione eventuale di priorità;

2. che il Consiglio d'amministrazione deve tener conto di tutti questi esposti, valutazioni e priorità quando esaminerà e approverà queste risoluzioni e decisioni e deciderà della loro esecuzione entro i limiti del bilancio di previsione dell'Unione.

## **Risoluzione n. 51**

### **Condizioni finanziarie di partecipazione di organizzazioni internazionali alle conferenze e riunioni dell'UIT**

La Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982),

*avendo preso nota*

del rapporto separato del Consiglio d'amministrazione in merito alle condizioni finanziarie di partecipazione di organizzazioni internazionali alle conferenze e riunioni dell'UIT (documento N. 30);

*considerato*

che ai termini del numero 548<sup>1)</sup> della Convenzione internazionale delle tele-

<sup>1)</sup> Numero 617 della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Nairobi (1982).

comunicazioni di Malaga-Torremolinos (1973), le organizzazioni internazionali contribuiscono alle spese delle conferenze e riunioni alle quali sono state ammesse a partecipare a meno che, riservata la reciprocità, esse non siano state esonerate dal Consiglio d'amministrazione;

*incarica il Consiglio d'amministrazione*

1. di riesaminare la lista delle organizzazioni internazionali attualmente esonerate da qualsiasi contributo al fine di vedere quali esoneri possono essere mantenuti in virtù delle disposizioni del N. 617 della Convenzione;
2. all'atto dell'esame di future domande d'esonero da qualsiasi contributo emananti da organizzazioni internazionali, di assicurarsi:
  - 2.1 dello statuto di queste organizzazioni,
  - 2.2 dell'interesse che può avere l'Unione dalla collaborazione con queste organizzazioni;
3. di limitare la fornitura gratuita della documentazione a quelle organizzazioni internazionali che le concerne direttamente.

## **Risoluzione n. 52**

### **Contributi delle aziende private riconosciute, degli organismi scientifici o industriali e delle organizzazioni internazionali**

La Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982),

*notato*

- a) che le aziende private riconosciute, gli organismi scientifici o industriali e le organizzazioni internazionali contribuiscono alle attività dell'Unione;
- b) che il principio dei contributi volontari applicabili ai Paesi Membri si applica parimenti alle aziende private riconosciute, agli organismi scientifici o industriali e alle organizzazioni internazionali entro i limiti previsti dalla Convenzione;
- c) che, ai termini della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Malaga-Torremolinos (1973), le aziende private riconosciute, gli organismi scientifici o industriali e le organizzazioni internazionali non hanno mai scelto classi di contribuzione superiori a 5 unità;
- d) che il numero 622 della Convenzione fissa l'unità di contribuzione delle aziende private riconosciute, degli organismi scientifici o industriali e delle organizzazioni internazionali alle spese concernenti le attività dei Comitati consultivi internazionali ai quali le organizzazioni in questione sono tenute a partecipare, a  $\frac{1}{6}$  dell'unità contributiva dei Membri dell'Unione;
- e) che le aziende private riconosciute e le organizzazioni internazionali con-

tribuiscono parimenti alle spese delle conferenze amministrative alle quali sono tenute a partecipare;

*riconosciuto*

- a) che le aziende private riconosciute, gli organismi scientifici o industriali e le organizzazioni internazionali apportano un contributo tecnico importante ai lavori dei Comitati consultivi internazionali;
- b) che le aziende private riconosciute, gli organismi scientifici o industriali e le organizzazioni internazionali traggono vantaggi dai lavori dei Comitati consultivi internazionali;

*decide*

1. che conviene incoraggiare le aziende private riconosciute, gli organismi scientifici o industriali e le organizzazioni internazionali a scegliere la classe di contribuzione più elevata possibile tenuto conto dei vantaggi che ne traggono;

*incarica il segretario generale*

di portare la presente Risoluzione all'attenzione di tutte le aziende private riconosciute, di tutti gli organismi scientifici o industriali e di tutte le organizzazioni internazionali.

## **Risoluzione n. 63**

### **Locali alla sede dell'Unione**

La Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982),

*considerato*

che bisogna disporre alla sede dell'Unione di locali sufficienti per alloggiare il personale, gli impianti e il materiale necessari al buon funzionamento di tutti i servizi;

*avendo esaminato*

il rapporto separato del Consiglio d'amministrazione (documento N. 49) e i suoi suggerimenti per dotare l'Unione di locali necessari;

*incarica il segretario generale*

1. di presentare alla sessione del 1983 del Consiglio d'amministrazione uno studio supplementare che tratti anche degli aspetti finanziari relativi all'ampliamento degli edifici attuali dell'Unione tenendo conto:

1.1 del tasso di crescita degli effettivi che risulta dalle decisioni della presente Conferenza,

1.2 delle priorità e delle costrizioni derivanti dalla natura dei diversi ampliamenti;

2. di assicurarsi presso le autorità svizzere della disponibilità futura di un terreno che permetta eventualmente l'edificazione ulteriore di un edificio supplementare;

*autorizza il Consiglio d'amministrazione*

1. a prendere appena possibile, dopo aver esaminato lo studio che gli sarà sottoposto dal segretario generale, una decisione sul modo migliore di far fronte ai bisogni in materia di locali;

2. a prendere le disposizioni amministrative e finanziarie necessarie per mettere in esecuzione la sua decisione. Le conseguenze finanziarie di questa decisione dovranno essere sottoposte all'approvazione dei Membri conformemente al paragrafo 7 del Protocollo addizionale I alla Convenzione.

## **Risoluzione n. 74**

### **Risoluzione adottata dalla Conferenza di plenipotenziari riguardo a Israele e all'aiuto da fornire al Libano**

La Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982),

*richiamata*

la Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione internazionale dei diritti dell'uomo;

*considerato*

che i principi fondamentali della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni tendono al rafforzamento della pace e della sicurezza nel mondo mediante lo sviluppo della cooperazione internazionale e una più grande comprensione tra i popoli;

*tenuto conto*

della Risoluzione N. 48 della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Malaga-Torremolinos (1973);

*notato*

che Israele ha rifiutato di accettare e di mettere in opera le molteplici risoluzioni

zioni pertinenti del Consiglio di sicurezza e dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite;

*allarmato*

dalla gravità della situazione nel Medio Oriente consecutiva all'invasione del Libano da parte d'Israele;

*preoccupata*

dalla distruzione delle telecomunicazioni in Libano;

*condanna senza appello*

la violazione costante da parte di Israele del diritto internazionale;

*condanna inoltre*

i massacri di civili palestinesi e libanesi;

*incarica il segretario generale dell'UIT*

di studiare le misure da prendere per aiutare il Libano a ristabilire gli equipaggiamenti di telecomunicazione distrutti nel corso dell'invasione del Libano da parte d'Israele e di fare rapporto a questo merito al Consiglio d'amministrazione, alla sua prossima sessione;

*prega il presidente della Conferenza di plenipotenziari*

di portare immediatamente la presente Risoluzione all'attenzione del Segretario generale delle Nazioni Unite.

## **Raccomandazione n. 1**

### **Libera diffusione dell'informazione**

La Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982),

*tenuto conto*

- a) della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
- b) del preambolo e degli articoli 4, 18, 19 e 20 della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Nairobi (1982);
- c) della disposizione della Costituzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) relativa alla

libera circolazione delle idee espresse mediante parole e immagini della Dichiarazione sui principi fondamentali adottati dalla XX sessione della Conferenza generale dell'UNESCO concernente il contributo degli organi d'informazione al rafforzamento della pace e della comprensione internazionale al promovimento dei diritti dell'uomo e alla lotta contro il razzismo, l'apartheid e l'incitamento alla guerra e delle risoluzioni pertinenti della XXI sessione della Conferenza generale dell'UNESCO;

*cosciente*

del nobile principio della libera diffusione dell'informazione;

*coscienze parimenti*

dell'importanza del fatto che questo nobile principio favorirà la diffusione dell'informazione e quindi il rafforzamento della pace, della cooperazione e della comprensione mutua tra i popoli e l'arricchimento spirituale della personalità umana nonché la diffusione della cultura e dell'educazione tra tutti gli individui, quali che siano la loro razza, il loro sesso, la loro lingua o la loro religione;

*raccomanda*

che i Membri dell'Unione facilitino la libera diffusione dell'informazione mediante i servizi delle telecomunicazioni.

### **Suggerimento n. 3**

#### **Esposizioni di telecomunicazione**

La Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982),

*riconosciuto*

che le esposizioni sulle telecomunicazioni costituiscono un aiuto considerevole per portare alla conoscenza dei Membri dell'Unione gli ultimi perfezionamenti della tecnica delle telecomunicazioni e per far conoscere le possibilità d'applicazione della scienza e della tecnica delle telecomunicazioni nell'interesse dei Paesi in sviluppo;

*emette il suggerimento*

che l'esposizione mondiale delle telecomunicazioni sia organizzata sotto l'egida dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, di preferenza nella città dove è stabilita la sua sede, in stretta collaborazione con i suoi Membri, a

condizione che essa non implichi per l'Unione né spese imputabili al suo bilancio di previsione, né interesse commerciale;

*emette parimenti il suggerimento*

che le amministrazioni il cui Paese accoglie riunioni regionali o mondiali della Commissione del piano o altre riunioni e manifestazioni regionali relative alle telecomunicazioni, prevedano di organizzare, in collaborazione con l'Unione, esposizioni di telecomunicazione specializzate appropriate ai Paesi Membri che accordano un'importanza particolare ai bisogni d'infrastruttura propri di ogni regione in materia di telecomunicazione;

*emette inoltre il suggerimento*

che una parte importante delle entrate che superano se del caso le spese occasionate da tali esposizioni, possa essere versata al Fondo di cooperazione tecnica dell'Unione.